

REGOLAMENTO
DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
E DELL'ATTIVITA' BANCARIA
anno 2007 / numero 07

(Testo consolidato al 29/01/2026 - Aggiornamento XXIV)

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE.....	12
TITOLO I PREMESSA	12
Articolo I.I.1 - Fonti legislative	12
Articolo I.I.2 - Definizioni	12
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO.....	20
Articolo I.II.1 - Finalità.....	20
Articolo I.II.2 - Rinvii.....	20
Articolo I.II.3 - Preparazione	20
Articolo I.II.4 - Struttura	20
Articolo I.II.5 - Modelli	20
PARTE II RACCOLTA DEL RISPARMIO E ATTIVITA' DELLE BANCHE	21
TITOLO I PREMESSA	21
Articolo II.I.1 - Fonti legislative	21
Articolo II.I.2 - Sanzioni amministrative	21
TITOLO II ATTIVITÀ DELLE BANCHE.....	21
Articolo II.II.1 - Riserva dell'attività bancaria	21
Articolo II.II.2 - Abusivismo	21
Articolo II.II.3 - Attività riservate.....	21
Articolo II.II.4 - Altre attività esercitabili.....	22
Articolo II.II.5 - Attività esercitabili previa autorizzazione.....	22
TITOLO III RACCOLTA DA PARTE DELLE BANCHE	23
Articolo II.III.1 - Strumenti di raccolta del risparmio.....	23
Capo I Raccolta a mezzo depositi bancari.....	23
Articolo II.III.2 - Forme di deposito	23
Articolo II.III.3 - Utilizzo dei depositi a risparmio.....	23
Articolo II.III.4 - Libretti di risparmio.....	23
Capo II Raccolta a mezzo titoli.....	24
Articolo II.III.5 - Tipi di titoli	24
Articolo II.III.6 - Certificati di deposito	24
Articolo II.III.7 - Obbligazioni	25
Articolo II.III.8 - Titoli atipici	27
TITOLO IV RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI AUTORIZZATI DIVERSI DALLE BANCHE.....	27
Articolo II.IV.1 - Strumenti di raccolta del risparmio	27
Articolo II.IV.2 - Limiti quantitativi all'emissione.....	27
Articolo II.IV.3 - Durata minima dei prestiti obbligazionari	28
Articolo II.IV.4 - Condizioni per la dematerializzazione	28
PARTE III AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA	29
TITOLO I PREMESSA	29
Articolo III.I.1 - Fonti legislative.....	29
Articolo III.I.2 - Sanzioni amministrative.....	29
TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE	29
Articolo III.II.1 - Firmatari della domanda	29
Articolo III.II.2 - Forma della domanda	29
Articolo III.II.3 - Contenuto della domanda	29
Articolo III.II.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti.....	30
Articolo III.II.5 - Titolari effettivi.....	30

Articolo III.II.6 - Modalità di presentazione della domanda	30
Articolo III.II.7 - Termine del provvedimento.....	31
Articolo III.II.8 - Sospensione del termine	31
Articolo III.II.9 - Interruzione del termine.....	31
TITOLO III REQUISITI MINIMI	31
Articolo III.III.1 - Criteri di redazione dell'atto costitutivo.....	31
Articolo III.III.2 - Tipo legale	33
Articolo III.III.3 - Sede dell'impresa	33
Articolo III.III.4 - Capitale sociale.....	33
Articolo III.III.5 - Deposito vincolato.....	33
Articolo III.III.6 - Requisiti dei promotori.....	34
Articolo III.III.7 - Requisiti degli esponenti aziendali.....	34
Articolo III.III.8 - Programma di attività	34
TITOLO IV - [ABROGATO] -	35
TITOLO V ABILITAZIONE ALL'INIZIO DELL'OPERATIVITÀ.....	35
Articolo III.V.1 - Premessa	35
Articolo III.V.2 - Termini della domanda.....	35
Articolo III.V.3 - Forma della domanda	35
Articolo III.V.4 - Contenuto della domanda	35
Articolo III.V.5 - Variazioni ed integrazioni al programma di attività.....	36
Articolo III.V.6 - Modalità di presentazione della domanda	36
Articolo III.V.7 - Termine del provvedimento	36
Articolo III.V.8 - Reiterazione della domanda	36
Articolo III.V.9 - Requisiti minimi	37
Articolo III.V.10 - Accertamenti ispettivi.....	37
Articolo III.V.11 - Comunicazione di inizio operatività.....	37
Articolo III.V.12 - Abilitazione valutaria	37
TITOLO VI ATTIVITÀ DI SOGGETTI ESTERI	38
Capo I Succursali di banche estere	38
Articolo III.VI.1 - Requisiti per l'autorizzazione	38
Articolo III.VI.2 - Domanda di autorizzazione.....	39
Articolo III.VI.3 - Programma di attività.....	39
Articolo III.VI.4 - Requisiti dei responsabili della succursale.....	40
Articolo III.VI.5 - Procedura autorizzativa	40
Articolo III.VI.6 - Disposizioni applicabili.....	41
Capo II Prestazione di servizi senza stabilimento	42
Articolo III.VI.7 - Ambito di applicazione della disciplina.....	42
Articolo III.VI.8 - Condizioni per l'autorizzazione	43
Articolo III.VI.9 - Domanda di autorizzazione.....	43
Articolo III.VI.10 - Procedura autorizzativa	43
Articolo III.VI.11 - Disposizioni applicabili.....	44
Capo III Uffici di rappresentanza.....	44
Articolo III.VI.12 - Divieto di esercizio di attività riservate	44
Articolo III.VI.13 - Requisiti	44
Articolo III.VI.14 - Procedura.....	44
TITOLO VII VARIAZIONE, RINUNCIA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	45
Articolo III.VII.1 - Richiesta di variazione.....	45
Articolo III.VII.2 - Rinuncia all'autorizzazione	45

Articolo III.VII.3 - Revoca all'autorizzazione	46
PARTE IV ESPONENTI AZIENDALI	47
TITOLO I RINVIO	47
Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di banche	47
PARTE V ASSETTI PROPRIETARI	48
TITOLO I PREMESSA	48
Articolo V.I.1 - Fonti legislative	48
Articolo V.I.2 - Sanzioni amministrative	48
TITOLO II REQUISITI	48
Capo I Onorabilità	48
Articolo V.II.1 - Requisiti	48
Articolo V.II.2 - Modalità di certificazione	49
Articolo V.II.3 - Certificati esteri	49
Articolo V.II.4 - Requisiti di validità dei certificati	49
Articolo V.II.5 - Soggetti esentati	49
Capo II Sana e prudente gestione	50
Articolo V.II.6 - Requisiti	50
Articolo V.II.7 - Nota informativa	51
Articolo V.II.8 - Documentazione allegata	52
TITOLO III AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI	52
Articolo V.III.1 - Ambito di applicazione	52
Articolo V.III.2 - Soggetti tenuti	53
Articolo V.III.3 - Domanda di autorizzazione	53
Articolo V.III.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti	54
Articolo V.III.5 - Termini del provvedimento	54
Articolo V.III.6 - Criteri di valutazione	55
TITOLO IV OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	55
Articolo V.IV.1 - Assetti proprietari	55
Articolo V.IV.2 - Accordi di voto	56
TITOLO V POTERI DI INTERVENTO	56
Articolo V.V.1 - Revoca dell'autorizzazione	56
Articolo V.V.2 - Annullamento delle delibere assembleari	56
Articolo V.V.3 - Ordine di alienazione della partecipazione	56
Articolo V.V.4 - Verifica sulla permanenza dei requisiti	57
PARTE VI BILANCIO	58
TITOLO I PREMESSA	58
Articolo VI.I.1 - Fonti legislative	58
Articolo VI.I.2 - Sanzioni amministrative	58
TITOLO II NORME GENERALI	58
Articolo VI.II.1 - Obblighi generali	58
Articolo VI.II.2 - Composizione del bilancio	58
Articolo VI.II.3 - Obblighi di revisione contabile per banche sammarinesi e succursali di banche estere	58
Articolo VI.II.4 - Certificazione della società di revisione e dei revisori contabili	59
Articolo VI.II.5 - Rinvio	59
PARTE VII VIGILANZA PRUDENZIALE	60
TITOLO I PREMESSA	60

Articolo VII.I.1 - Fonti legislative	60
Articolo VII.I.2 - Sanzioni amministrative	60
TITOLO II PATRIMONIO DI VIGILANZA	60
Articolo VII.II.1 - Struttura del patrimonio di vigilanza.....	60
Articolo VII.II.2 - Patrimonio di base.....	60
Articolo VII.II.3 - Patrimonio supplementare.....	61
Articolo VII.II.4 - Deduzioni	61
Articolo VII.II.5 - Limiti e restrizioni.....	62
Articolo VII.II.6 - Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza	63
Articolo VII.II.7 - Strumenti ibridi di patrimonializzazione.....	63
Articolo VII.II.8 - Passività subordinate.....	63
Articolo VII.II.9 - Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending".....	64
Articolo VII.II.10 - Richiesta di benessere alla Banca Centrale	65
Articolo VII.II.11 - Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate	65
Articolo VII.II.12 - Deroghe	66
Articolo VII.II.13 - Patrimonio di vigilanza rettificato.....	66
TITOLO III ADEGUATEZZA PATRIMONIALE.....	67
Capo I Norme generali.....	67
Articolo VII.III.1 - Accantonamento obbligatorio.....	67
Articolo VII.III.2 - Struttura del coefficiente patrimoniale	67
Articolo VII.III.2-bis - Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni.....	68
Articolo VII.III.2-ter - Coefficiente patrimoniale minimo	68
Capo II Rischio di credito	68
Articolo VII.III.3 - Criteri di ponderazione	68
Articolo VII.III.4 - Controparti debitorie.....	69
Articolo VII.III.5 - Rischio Paese	70
Articolo VII.III.6 - Garanzie ricevute	70
Articolo VII.III.7 - Garanzie personali	71
Articolo VII.III.8 - Operazioni fuori bilancio	71
Capo III Rischio di mercato	73
Articolo VII.III.9 - Copertura patrimoniale minima dei rischi di mercato	73
Capo IV Rischio di regolamento.....	73
Articolo VII.III.9-bis - Rischio di regolamento-consegna (transazioni DVP).....	73
Articolo VII.III.9-ter - Operazioni con regolamento non contestuale (transazioni non DVP)	73
Articolo VII.III.9-quater - Sospensione	74
Capo V Rischio operativo	75
Articolo VII.III.10 - Copertura patrimoniale minima dei rischi operativi	75
Capo VI Esposizioni creditizie deteriorate.....	75
Articolo VII.III.11 - Copertura patrimoniale mancante per esposizioni creditizie deteriorate.....	75
Articolo VII.III.12 - Fattori di ponderazione per esposizioni creditizie deteriorate	76
Articolo VII.III.13 - Valorizzazione delle esposizioni creditizie deteriorate ai fini della copertura patrimoniale mancante	77
TITOLO IV CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	78
Articolo VII.IV.1 - Grande rischio.....	78
Articolo VII.IV.2 - Limitazioni ai grandi rischi.....	78

Articolo VII.IV.3 - Grandi rischi verso partecipanti al capitale e soggetti connessi	78
Articolo VII.IV.4 - Deroghe	78
Articolo VII.IV.5 - Procedura di deliberazione	79
Articolo VII.IV.6 - Limitazioni ai grandi rischi nel caso di gruppi	79
TITOLO V RAPPORTI CONTRATTUALI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE	79
Articolo VII.V.1 - Principio generale	79
Articolo VII.V.2 - Posizioni rilevanti	79
Articolo VII.V.3 - Aspetti procedurali	79
Articolo VII.V.4 - Limitazione su base individuale e complessiva	80
Articolo VII.V.5 - Limitazioni alle posizioni di rischio verso parti correlate nel caso di gruppi	80
TITOLO VI LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE	80
Articolo VII.VI.1 - Limiti agli investimenti a medio-lungo termine	80
Articolo VII.VI.2 - Limiti ai finanziamenti concessi a medio- lungo termine	81
TITOLO VII INVESTIMENTI IN IMMOBILI	81
Articolo VII.VII.1 - Beni immobili acquisibili	81
Articolo VII.VII.2 - Acquisizione di immobili per recupero crediti	81
Articolo VII.VII.3 - Immobili oggetto di locazione finanziaria	82
Articolo VII.VII.4 - Fondi di previdenza non aventi personalità giuridica	82
TITOLO VIII PARTECIPAZIONI DETENIBILI	82
Articolo VII.VIII.1 - Obblighi di autorizzazione e di comunicazione	82
Articolo VII.VIII.2 - Procedura di autorizzazione per l'acquisto di partecipazioni	83
Articolo VII.VIII.3 - Limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie	83
Articolo VII.VIII.4 - Partecipazioni acquisite per recupero crediti	84
TITOLO IX ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA	84
Capo I Norme generali	84
Articolo VII.IX.1 - Caratteristiche dell'organizzazione	84
Articolo VII.IX.2 - Dotazione organizzativa minima dedicata alle funzioni di controllo	85
Articolo VII.IX.3 - Dialettica nell'esercizio delle funzioni di governo aziendale	85
Capo II Organi e strutture aziendali	85
Articolo VII.IX.4 - Consiglio di Amministrazione	85
Articolo VII.IX.5 - Capo della struttura esecutiva	86
Articolo VII.IX.6 - Internal auditing	86
Articolo VII.IX.7 - Compliance	88
Articolo VII.IX.8 - Risk management	88
Articolo VII.IX.9 - Collegio Sindacale	89
Articolo VII.IX.10 - Società di Revisione	89
Capo III Rischi	90
Articolo VII.IX.11 - Rischio di credito	90
Articolo VII.IX.12 - Altri rischi strategico-gestionali	92
Articolo VII.IX.13 - Rischi operativi	92
Articolo VII.IX.14 - Sistemi informativi	93
Articolo VII.IX.15 - Succursali estere	93
Capo IV Condizioni per l'esternalizzazione ai fini di vigilanza	94
Articolo VII.IX.16 - Limiti all'esternalizzazione	94
Articolo VII.IX.17 - Procedura per l'autorizzazione all'esternalizzazione	95
Articolo VII.IX.18 - Condizioni per l'esternalizzazione	95
Articolo VII.IX.19 - Procedura per la comunicazione dell'esternalizzazione	95
Capo V Strumenti di vigilanza sull'adeguatezza organizzativa	96

Articolo VII.IX.20 - Convocazione strutture di controllo interno	96
Articolo VII.IX.21 - Verifiche sui regolamenti interni	96
TITOLO X RETI DISTRIBUTIVE.....	97
Capo I Rete distributiva in Repubblica	97
Articolo VII.X.1 - Procedura per l'installazione di nuove apparecchiature ATM	97
Articolo VII.X.2 - Procedura per apertura di succursali	97
Articolo VII.X.3 - Criteri di valutazione.....	97
Articolo VII.X.4 - Comunicazione di inizio operatività	98
Capo II Rete distributiva all'estero	98
Articolo VII.X.5 - Apertura di succursali all'estero	98
Articolo VII.X.6 - Prestazione di servizi senza stabilimento all'estero.....	98
Articolo VII.X.7 - Istituzione di uffici di rappresentanza	98
Articolo VII.X.8 - Criteri di valutazione.....	99
TITOLO XI MODIFICHE STATUTARIE.....	99
Articolo VII.XI.1 - Domanda di autorizzazione	99
Articolo VII.XI.2 - Termine del provvedimento.....	99
Articolo VII.XI.3 - Reiterazione della domanda.....	100
Articolo VII.XI.4 - Presentazione in assemblea	100
Articolo VII.XI.5 - Variazione del capitale sociale	100
Articolo VII.XI.6 - Variazione dell'oggetto sociale	101
TITOLO XII ACQUISTI IN BLOCCO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	101
Articolo VII.XII.1 - Ambito di applicazione	101
Articolo VII.XII.2 - Pubblicità.....	101
Articolo VII.XII.3 - Utilizzo presso il cedente	102
Articolo VII.XII.4 - Acquisto di attività riservata	102
Articolo VII.XII.5 - Acquisto di succursale.....	102
Articolo VII.XII.6 - Operazioni soggette ad autorizzazione.....	102
Articolo VII.XII.7 - Contenuto della domanda.....	102
Articolo VII.XII.8 - Termine del provvedimento	103
Articolo VII.XII.9 - Condizione di ammissibilità.....	103
PARTE VIII STRUMENTI DI CONTROLLO.....	104
TITOLO I PREMessa	104
Articolo VIII.I.1 - Fonti legislative.....	104
Articolo VIII.I.2 - Sanzioni amministrative.....	104
TITOLO II VIGILANZA CARTOLARE	104
Articolo VIII.II.1 - Obblighi informativi periodici	104
Articolo VIII.II.2 - Obblighi informativi non periodici	104
Articolo VIII.II.3 - Rinvio.....	105
Articolo VIII.II.4 - Modelli segnaletici e manuali operativi.....	105
Articolo VIII.II.5 - Quesiti.....	105
TITOLO III VIGILANZA ISPETTIVA	106
Articolo VIII.III.1 - Accertamenti ispettivi.....	106
Articolo VIII.III.2 - Rapporto ispettivo	106
PARTE IX GRUPPO BANCARIO	108
TITOLO I PREMessa	108
Articolo IX.I.1 - Fonti legislative.....	108
Articolo IX.I.2 - Sanzioni amministrative	108
TITOLO II GOVERNO DEL GRUPPO	108

Articolo IX.II.1 - Funzioni regolamentari.....	108
Articolo IX.II.2 - Funzioni di controllo	108
TITOLO III VIGILANZA CONSOLIDATA E SUPPLEMENTARE.....	109
Articolo IX.III.1 - Rinvio	109
TITOLO IV GRUPPO BANCARIO ESTERO	110
Articolo IX.IV.1 - Obblighi delle banche sammarinesi verso la capogruppo estera	110
PARTE X RAPPORTI CON LA CLIENTELA	111
TITOLO I PREMessa	111
Articolo X.I.1 - Fonti legislative	111
Articolo X.I.2 - Sanzioni amministrative.....	111
Articolo X.I.3 - Principi generali	111
Articolo X.I.4 - Ambito di applicazione	112
TITOLO II ANNUNCI PUBBLICITARI	112
Capo I Criteri da rispettare.....	112
Articolo X.II.1 - Riconoscibilità della pubblicità	112
Articolo X.II.2 - Chiarezza e correttezza dell'informazione	112
Capo II Misure cautelari ed interdittive	113
Articolo X.II.3 - Sospensione della diffusione	113
Articolo X.II.4 - Divieto alla diffusione	113
Articolo X.II.5 - Divieto alla commercializzazione.....	113
Articolo X.II.6 - Forme e procedure	113
TITOLO III INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE	113
Capo I Consegna dei documenti informativi	113
Articolo X.III.1 - Diritto alla consegna della proposta di contratto	113
Articolo X.III.2 - Obbligo di mantenimento delle condizioni proposte.....	114
Articolo X.III.3 - Obblighi di informazione precontrattuale nell'attività fuori sede	114
Articolo X.III.4 - Obblighi di informazione precontrattuale nelle comunicazioni a distanza	114
Capo II Contenuto dei documenti informativi	114
Articolo X.III.5 - Documento di sintesi "Condizioni economiche"	114
Articolo X.III.6 - Contenuto minimo del documento	115
Articolo X.III.7 - Accordo sulla regolazione in c/c degli interessi	115
TITOLO IV CONTRATTI.....	116
Capo I Documentazione	116
Articolo X.IV.1 - Obblighi di forma e di trasmissione	116
Articolo X.IV.2 - Nullità relativa.....	116
Capo II Modalità di redazione delle clausole contrattuali	117
Articolo X.IV.3 - Trasparenza	117
Articolo X.IV.4 - Clausole di maggior interesse	117
Capo III Contenuto obbligatorio dei contratti	117
Articolo X.IV.5 - Condizioni economiche.....	117
Articolo X.IV.6 - Clausole di indicizzazione.....	117
Articolo X.IV.7 - Tasso effettivo	118
Articolo X.IV.8 - Procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale	118
Articolo X.IV.9 - Ius variandi in pejus	118
Articolo X.IV.10 - Capitalizzazione interessi	118
Capo IV Clausole di rinvio agli usi	118

Articolo X.IV.11 - Nullità delle clausole	118
Articolo X.IV.12 - Effetti conseguenti.....	119
Capo V Diritto di recesso del cliente.....	119
Articolo X.IV.13 - Contratto stipulato fuori sede	119
Articolo X.IV.14 - Modifica unilaterale in pejus.....	119
Capo VI Obblighi di comunicazione e di rilascio di documentazione	120
Articolo X.IV.15 - Obblighi di rendicontazione periodica	120
Articolo X.IV.16 - Potere di deroga.....	120
Articolo X.IV.17 - Contenuto dell'estratto conto	121
Articolo X.IV.18 - Rilascio duplicati.....	121
Capo VII Esercizio dello ius variandi.....	121
Articolo X.IV.19 - Variazioni unilaterali individuali	121
Articolo X.IV.20 - Variazioni unilaterali generalizzate.....	121
Articolo X.IV.21 - Disposizioni comuni alle variazioni unilaterali.....	122
TITOLO V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	123
Capo I Norme generali.....	123
Articolo X.V.1 - Rapporti bancari e di investimento finanziario aperti per via telematica	123
Articolo X.V.2 - Esecuzione di ordini e prestazioni di servizi	123
Capo II Disciplina dei siti internet.....	123
Articolo X.V.3 - Utilizzo del sito internet	123
Articolo X.V.4 - Intervento della Banca Centrale	124
PARTE XI NORME FINALI E TRANSITORIE	125
TITOLO I PREMESSA	125
Articolo XI.I.1 - Fonti legislative.....	125
Articolo XI.I.2 - Sanzioni amministrative	125
Articolo XI.I.3 - Entrata in vigore.....	125
TITOLO II ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE II	125
Articolo XI.II.1 - Attività incompatibili.....	125
Articolo XI.II.2 - Attività esercitabili previa autorizzazione	125
Articolo XI.II.3 - Raccolta del risparmio da parte delle banche	125
Articolo XI.II.4 - Raccolta del risparmio da parte di diversi soggetti autorizzati.....	126
Articolo XI.II.5 - Assegni emessi dalle banche	126
TITOLO III ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE PARTI III, IV E V	126
Articolo XI.III.1 - Adeguamento degli statuti.....	126
Articolo XI.III.2 - Requisiti degli esponenti aziendali.....	127
Articolo XI.III.3 - Comunicazioni sugli assetti proprietari.....	127
TITOLO IV INTRODUZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA ALLA PARTE VI.....	128
Articolo XI.IV.1 - Bilancio	128
TITOLO V ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE VII	128
Articolo XI.V.1 - Data di applicazione e piani pluriennali di recepimento	128
Articolo XI.V.2 - Patrimonio di vigilanza	129
Articolo XI.V.3 - Adeguatezza patrimoniale	129
Articolo XI.V.4 - Coefficiente patrimoniale	129
Articolo XI.V.5 - Grandi rischi.....	130
Articolo XI.V.6 - Posizioni di rischio verso parti correlate e soggetti connessi.....	130
Articolo XI.V.7 - Limiti alla trasformazione delle scadenze	130
Articolo XI.V.8 - Limiti all'acquisizione di immobili.....	130

Articolo XI.V.9 - Limiti all'assunzione di partecipazioni	130
Articolo XI.V.10 - Adeguatezza organizzativa	131
Articolo XI.V.11 - Reti distributive	132
TITOLO VI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE VIII	132
Articolo XI.VI.1 - Obblighi informativi	132
Articolo XI.VI.2 - Ispezioni	132
TITOLO VII ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE IX	132
Articolo XI.VII.1 - Funzioni regolamentari della capogruppo	132
Articolo XI.VII.2 - Funzioni di controllo della capogruppo	132
Articolo XI.VII.3 - Gruppi bancari esteri	132
TITOLO VIII ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PARTE X	133
Articolo XI.VIII.1 - Annunci pubblicitari	133
Articolo XI.VIII.2 - Informazione precontrattuale	133
Articolo XI.VIII.3 - Aggiornamento della modulistica contrattuale e precontrattuale ai fini di trasparenza	133
Articolo XI.VIII.4 - Adeguamento dei contratti in essere	133
Articolo XI.VIII.5 - Conversione dei contratti a distanza	134
Articolo XI.VIII.6 - Autorizzazione dei siti internet	134
TITOLO IX NORME INAPPLICABILI	134
Articolo XI.IX.1 - Disposizioni di vigilanza	134
Articolo XI.IX.2 - Disposizioni di legge	134

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I Premessa

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 39.

2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull'esercizio dell'attività bancaria, sui soggetti autorizzati a svolgerla, nonché sui loro esponenti aziendali ed azionisti, diretti ed indiretti, effettivi o potenziali, trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 33 e 34.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

- **“abilitazione valutaria”**: abilitazione rilasciata dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della Legge Valutaria;
- **“amministratore delegato”**: membro del Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, munito di poteri delegati ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della Legge sulle Società;
- **“annuncio pubblicitario”**: messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
- **“attività di revisione interna”**: attività di controllo di terzo livello condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture organizzative diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco, finalizzata ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza del sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e del capo della struttura esecutiva i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure;
- **“azienda”**: complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa;
- **“banca abilitata per l'attività valutaria”**: banca che può condurre attività con l'estero relativa ai pagamenti cross border;
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“banche preesistenti”**: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 156, comma 1 della LISF;
- **“capo della struttura esecutiva”**: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;

- **“capogruppo”**: banca o società di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 54 della LISF e collocata all'interno dell'architettura di gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un gruppo bancario;
- **“capogruppo estera”**: banca o altra impresa finanziaria estera che, sulla base della normativa vigente nel proprio Paese d'insediamento, risulti a capo di un gruppo composto anche da banche sammarinesi;
- **“CCP”**: controparte centrale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m quater) della LISF;
- **“cliente”**: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in rapporti con la banca in relazione a prodotti e/o servizi bancari;
- **“componenti”**: società o enti, diversi dalla capogruppo, facenti parte del gruppo;
- **“concessione o assunzione di titoli o merci in prestito”**: operazione di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8;
- **“contratti derivati”**: contratti finanziari il cui valore dipende dal valore di una o più attività o indici sottostanti;
- **“contratti di durata”**: contratti i cui effetti giuridici diretti si protraggono nel tempo, con o senza scadenze predeterminate (ad esempio: conto corrente bancario, deposito a risparmio, apertura di credito, mutuo, sottoscrizione di certificati di deposito e obbligazioni emesse dalla banca, operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione);
- **“controlli dei rischi”**: controlli di secondo livello diretti a concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative, controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
- **“controlli di compliance”**: controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell'attività svolta ad ogni disposizione di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario in materia di riciclaggio, usura, finanziamento al terrorismo e ad altri reati di natura finanziaria;
- **“controlli di linea o di primo livello”**: verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa struttura organizzativa; sono effettuati dalle stesse strutture organizzative produttive o incorporati nelle procedure automatizzate, ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- **“controlli di secondo livello”**: controlli affidati a strutture organizzative diverse da quelle operative;
- **“controllo contabile”**: funzione descritta dall'articolo 68 della Legge sulle Società e disciplinata dall'articolo 34 della LISF;
- **“clienti qualificati”**: i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 1. soggetti autorizzati;
 2. soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1;
 3. società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
 4. società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:

- I) totale dell'attivo di bilancio superiore a cinque milioni di euro;
- II) fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro;
- III) patrimonio netto superiore a mezzo milione di euro;

5. Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali.

- **“decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e integrazioni;
- **“direttore vicario”**: persona fisica chiamata a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in caso di assenza del Direttore Generale o dell'amministratore a ciò delegato;
- **“deposito bancario”**: contratto mediante il quale il cliente trasferisce la proprietà di una somma di denaro alla banca con obbligo di restituzione nella stessa specie monetaria, a termine o a richiesta del cliente (c.d. “depositi a vista”);
- **“documento di riconoscimento”**: documento, contenente la fotografia e l'indicazione di tutte le generalità di una persona fisica e rilasciato da una pubblica autorità nazionale od estera;
- **“esercizio”**: anno solare;
- **“esponenti aziendali”**: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, o capo della struttura esecutiva;
- **“esposizione indiretta”**: esposizioni assunte per il tramite di imprese finanziarie controllate;
- **“finanziamenti a medio-lungo termine”**: crediti con durata residua superiore a 18 mesi;
- **“finanziamenti a breve termine”**: crediti con durata residua non superiore a 18 mesi;
- **“funzione operativa strategica”**: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:
 - a) mettere a repentaglio la capacità della banca di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
 - b) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell'esercizio delle attività riservate;
 - c) costituire un pregiudizio per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
- **“generalità”**:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità della persona fisica;
 - b) denominazione con forma giuridica, indirizzo di sede legale e amministrativa, codice identificativo attribuito dall'ordinamento giuridico del Paese di appartenenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- **“grandi rischi”**: posizioni di rischio di una banca verso una controparte o gruppo di controparti connesse quando l'esposizione complessiva (per cassa e di firma; diretta e indiretta) è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;
- **“gruppo bancario”**: gruppo o conglomerato, ai sensi degli articoli 53 e 60 della LISF, il cui attivo patrimoniale sia rappresentato, in misura non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio di banche;
- **“gruppo di clienti connessi o controparti connesse”**: due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
 - 1. uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione “giuridica”);

2. esistono tra i soggetti considerati legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trovasse in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica"). A titolo di esempio di tale interconnessione, la banca può prendere in considerazione i seguenti elementi:
- I) proprietà in comune;
 - II) stessi amministratori o dirigenti;
 - III) rapporti di garanzia;
 - IV) diretta interdipendenza produttiva e/o commerciale che non può essere sostituita a breve termine;
 - V) soggetti controllanti in comune;
- **"IAS"**: principi contabili internazionali adottati tempo per tempo dall'organismo denominato International Accounting Standards Board (IASB), con sede a Londra;
 - **"imprese finanziarie"**: soggetti sammarinesi o esteri che svolgono, in forma imprenditoriale, attività incluse nell'elenco di cui all'Allegato 1 della LISF, o attività ad esse equiparabili, e sottoposti a vigilanza;
 - **"imprese finanziarie DG"**: imprese finanziarie ricadenti nell'ambito di applicazione delle misure di contrasto al rischio di Double Gearing (DG) quali:
 - a) imprese finanziarie autorizzate a svolgere attività riservate nella Repubblica di San Marino;
 - b) imprese finanziarie appartenenti al medesimo gruppo di quelle di cui alla precedente lettera a);
 - c) imprese finanziarie creditrici della banca investitrice.
 - **"impresa non finanziaria"**: impresa sammarinese o estera non rientrante nella definizione di imprese finanziarie;
 - **"impresa strumentale"**: società che svolge una o più attività non finanziarie, strumentali a quelle esercitate dalla banca committente ed esclusivamente in favore della stessa;
 - **"intermediario indipendente"**: soggetto autorizzato, ovvero promotore finanziario, ovvero intermediario assicurativo o riassicurativo ai sensi della LISF, operante nella Repubblica di San Marino per conto di banche estere autorizzate alla prestazione di servizi senza stabilimento, purché in forma indipendente; l'intermediario è invece qualificato come succursale laddove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
 - 1. opera in via esclusiva per un'unica banca preponente;
 - 2. ha il potere di negoziare affari con terzi;
 - 3. può obbligare la banca preponente;
 - 4. agisce in via continuativa;
 - **"investimenti incrociati"**: investimenti reciproci tra due società, anche mediante l'interposizione di uno o più soggetti terzi, costituiti da:
 - a) partecipazioni al capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate;
 - b) concessioni di credito, ove destinato ad investimenti di cui alla precedente lettera a).

- **“invito a concludere”**: proposta della banca suscettibile di accettazione pura e semplice in quanto contenente tutte le condizioni del contratto, quale espressione di una volontà univoca, che manifesta una decisione e non una mera disponibilità o auspicio;
- **“ius variandi”**: diritto della banca di modificare unilateralmente le clausole del contratto;
- **“Legge sulle società”**: Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Legge Valutaria”**: Legge 25 aprile 1996, n. 41 e successive modifiche e integrazioni;
- **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- **“locazione finanziaria attiva”**: contratti di leasing in cui la banca è parte locatrice;
- **“locazione finanziaria passiva”**: contratti di leasing in cui la banca è parte locataria;
- **“margine di intermediazione lordo”**: somma algebrica delle voci di conto economico secondo gli schemi di bilancio bancario di cui alla vigente regolamentazione di vigilanza:
$$\text{MIL} = \text{interessi attivi e proventi assimilati (cod.10)} - \text{interessi passivi e oneri assimilati (cod. 20)} + \text{dividendi ed altri proventi (cod. 30)} + \text{commissioni attive (cod. 40)} - \text{commissioni passive (cod.50)} + \text{profitti/perdite da operazioni finanziarie (cod. 60)};$$
- **“merce”**: merce così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05;
- **“offerta fuori sede”**: l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle succursali della banca;
- **“operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione”**: vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della banca (“venditore a pronti”) a favore del cliente (“acquirente a pronti”) con contestuale vendita a termine, non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il cliente (“venditore a termine”) e la banca (“acquirente a termine”), con conseguente indisponibilità per ulteriori utilizzi degli strumenti finanziari per tutta la durata dell'operazione. L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
- **“operazioni di vendita con patto di riacquisto”**: operazione così definita all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8;
- **“organo competente”**: l'organo del quale l'esponente è componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale o del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi;
- **“outsourcer”**: persone fisiche o giuridiche alle quali la banca esternalizza funzioni aziendali o attività materiali integrate all'interno dei processi produttivi tipici per una azienda bancaria;
- **“parte correlata”**:
 1. il partecipante al capitale della banca e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene, anche in via congiunta, il controllo della banca e, nei casi in cui la partecipazione di controllo sia nella disponibilità di un soggetto di diritto diverso da una persona fisica, anche coloro che, singolarmente o collegialmente, lo amministrano;
 2. i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

3. gli esponenti aziendali della banca ovvero della società capogruppo;

- **“partecipanti al capitale”**: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono per conto proprio partecipazioni rilevanti al capitale sociale;
- **“partecipazione di controllo”**: partecipazione attributiva del controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF;
- **“partecipazione rilevante”**: partecipazione, con diritto di voto, superiore al 2% del capitale sociale;
- **“personale titolare di unità organizzative”**: personale posto a capo di rilevanti unità organizzative e dotato di significativi poteri decisionali e di rappresentanza;
- **“portafoglio di negoziazione”**: portafoglio di negoziazione così definito all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05;
- **“prestazione di servizi senza stabilimento”**: esercizio di attività riservate da parte di banca estera in San Marino, o da parte di banca sammarinese all'estero, mediante organizzazione temporanea, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero mediante intermediari o agenti indipendenti;
- **“procedure di rigore”**: procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF e procedure di risoluzione di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche e integrazioni;
- **“raccolta diretta a medio-lungo termine”**: operazioni di raccolta diretta con durata residua superiore ai 18 mesi;
- **“raccolta del risparmio”**: raccolta presso il pubblico di denaro con l'obbligo di restituzione, equivalente alla raccolta diretta al netto della raccolta interbancaria;
- **“raccolta diretta”**: ammontare totale del denaro raccolto dalla clientela con obbligo di restituzione, equivalente alla somma tra la raccolta del risparmio e la raccolta interbancaria;
- **“raccolta indiretta”**: ammontare totale degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela (intesa come pubblico e banche) amministrate e/o gestite per conto della stessa, al netto delle somme già incluse nella raccolta diretta;
- **“raccolta interbancaria”**: raccolta presso le banche di denaro con l'obbligo di restituzione, equivalente alla raccolta diretta al netto della raccolta del risparmio, con esclusione pertanto dei saldi debitori presenti sui conti reciproci accesi per servizi resi;
- **“ramo di azienda”**: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- **“rapporti giuridici individuabili in blocco”**: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo rinvenibile nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta la precisa individuazione di un complesso omogeneo di rapporti giuridici;
- **“responsabili della succursale”**: principali due esponenti della prima succursale in territorio sammarinese di una banca estera;
- **“revisori contabili”**: soggetti incaricati del controllo contabile per conto della Società di Revisione;
- **“rischi operativi”**: rischi di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o ad eventi di origine esterna. Vi rientrano, tra gli altri, il rischio legale e di reputazione;

- **“rischi strategico-gestionali”**: rischi quantificabili il cui andamento orienta le strategie aziendali; vi rientrano, tra gli altri, i rischi di tasso, di mercato, di liquidità e di credito;
- **“segnalazioni di vigilanza”**: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o dei supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all'articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;
- **“servizi bancari”**: servizi e prodotti rientranti nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere A), B), I), J), K), dell'Allegato 1 della LISF;
- **“servizi di investimento”**: i servizi e le attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **“SICAV”**: società di investimento a capitale variabile;
- **“sistema dei controlli interni”**: insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, lo statuto, la normativa di vigilanza e le norme di autoregolamentazione della banca;
- **“società di revisione”**: società sammarinese iscritta nel Registro di cui all'articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004, n. 146, o società estera abilitata ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della LISF;
- **“società finanziarie”**: società autorizzate all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 alla LISF;
- **“società finanziarie ad operatività limitata”**: società finanziarie per le quali trovano applicazione i seguenti vincoli:
 - a) il totale dell'attivo ponderato ai fini di vigilanza non può superare i 50 milioni di euro;
 - b) la raccolta obbligazionaria presso il pubblico è soggetta ai medesimi limiti quantitativi ed alle medesime procedure autorizzative previsti per gli emittenti non finanziari;
 - c) l'unica attività riservata esercitabile è quella creditizia, con conseguente esclusione delle attività riservate di cui alle lettere L e D6 dell'Allegato 1 della LISF;
 - d) l'attività creditizia, di cui alla lettera B dell'Allegato 1 della LISF, è esercitabile ad eccezione del ramo di attività costituito dal “rilascio di garanzie e impegni di firma”;
 - e) l'operatività all'estero, sia sotto forma di apertura di succursali sia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, è vietata ai sensi dell'articolo 74 comma 2 della LISF;
- **“soggetti connessi a una parte correlata”**:
 - 1. le società controllate da una parte correlata;
 - 2. le società presso le quali le parti correlate svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo ad esclusione di quelle partecipate dalla banca laddove vi sia coincidenza di esponenti aziendali nell'interesse e su designazione della banca medesima;
- **“soggetti controllanti”**: persone fisiche o, in mancanza, soggetti di diversa natura giuridica che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti, esercitano, anche per il tramite di società direttamente o

indirettamente partecipate, interposizione fiduciaria o altra interposizione, il controllo sulle persone giuridiche, ai sensi della LISF;

- **“soggetti promotori”**: persone fisiche o giuridiche che intendono acquisire per conto proprio, il capitale sociale della banca costituenda;
- **“soggetti richiedenti”**: persone fisiche o giuridiche che presentano la domanda alla Banca Centrale finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'acquisizione, per conto proprio, di partecipazioni rilevanti al capitale di banche già costituite;
- **“Statuto BCSM”**: Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
- **“succursale”**: fatta salva la definizione di cui al comma 1, dell'articolo 1 della LISF, ai fini del presente Regolamento si intende la sede di attività di una banca principalmente deputata alle dirette relazioni con il pubblico.

Quale punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca, rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio stagionali o saltuari) mentre non vi rientrano:

- a) le apparecchiature di home banking nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
 - b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
 - c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.
- **“tecniche di comunicazione a distanza”**: tecniche di contatto con la clientela diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
 - **“titolari effettivi”**: persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni;
 - **“ufficio di rappresentanza”**: struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati;
 - **“variazioni unilaterali generalizzate”**: variazioni applicate indistintamente a tutti i contratti di durata della stessa specie o relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF, nonché all'articolo I.I.3 del Regolamento n. 2016-02 per quanto attiene la tassonomia delle esposizioni creditizie e degli elementi strumentali alla loro definizione.

Titolo II

Obiettivi e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento accorpa in un unico provvedimento organico e tendenzialmente esaustivo le norme di vigilanza applicabili alla RACCOLTA DEL RISPARMIO da parte di banche o di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF nonché all'esercizio dell'attività bancaria nella Repubblica di San Marino.

2. Nell'ambito del riordino, la disciplina di vigilanza pre-vigente è stata oggetto di integrazioni, modifiche e aggiornamenti, anche ai fini della graduale introduzione di criteri elaborati dal Comitato di Basilea, nel rispetto dell'ordinamento giuridico sammarinese e della struttura del sistema bancario pre-esistente.

Articolo I.II.2 - Rinvii

1. Il Regolamento per alcune parti, rinvia a successivi provvedimenti della BANCA CENTRALE in quanto le materie da disciplinare, per importanza e complessità, suggeriscono l'adozione di autonomi interventi normativi.

Articolo I.II.3 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.4 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in undici Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli, talvolta raggruppati per Capi.

2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

Articolo I.II.5 - Modelli

1. Il modello "*banche: modulo di identificazione del soggetto controllante*" è pubblicato dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della sua validità.

PARTE II
RACCOLTA DEL RISPARMIO E ATTIVITA' DELLE BANCHE

Titolo I
Premessa

Articolo II.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 4, 5 e 64, comma 2 della LISF.

Articolo II.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4, 13, 14, 18 e 18-bis.

Titolo II
Attività delle banche

Articolo II.II.1 - Riserva dell'attività bancaria

1. L'esercizio dell'attività bancaria, identificata con la lettera A nell'Allegato 1 della LISF, è riservato alle banche, cioè alle imprese aventi all'oggetto sociale sia la RACCOLTA DEL RISPARMIO, anche in forme diverse dall'emissione di obbligazioni, sia l'esercizio del credito.

Articolo II.II.2 - Abusivismo

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di imprese diverse dalle banche è punito ai sensi dell'articolo 134 della LISF.

Articolo II.II.3 - Attività riservate

1. Le banche, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, previo ottenimento delle specifiche ed ulteriori autorizzazioni della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle relative discipline, le seguenti attività riservate:

- a) SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9 dell'Allegato 1 della LISF;
- b) servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione di cui alla lettera D-ter dell'Allegato 1 della LISF, limitatamente ai sistemi di negoziazione gestiti dalle stesse banche;
- c) servizi di pagamento di cui alla lettera I dell'Allegato 1 della LISF;
- d) servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J dell'Allegato 1 della LISF;
- e) servizi di emissione di cripto-attività collegata di cui alla lettera J-bis dell'Allegato 1 della LISF;
- f) attività di intermediazione in cambi di cui alla lettera K dell'Allegato 1 della LISF;

g) servizi in cripto-attività di cui alle lettere L-bis dell'Allegato 1 della LISF.

2. L'attività di concessione di finanziamenti, contrassegnata dalla lettera B nell'Allegato 1 della LISF, può essere svolta dalle banche in quanto ricompresa nell'attività bancaria contrassegnata dalla lettera A.

3. Le attività riservate contrassegnate dalle lettere C, D-bis, D-quater, E, F, G, H nell'Allegato 1 della LISF sono incompatibili con l'attività bancaria.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 156 comma 1 della LISF e dall'articolo 33 comma 1 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61, le banche autorizzate prima dell'entrata in vigore della LISF possono continuare a svolgere le attività riservate di cui alle lettere A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, I, J, K.

5. I SERVIZI DI INVESTIMENTO e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari della clientela continuano ad essere svolti in regime di separazione patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 della LISF.

Articolo II.II.4 - Altre attività esercitabili

1. Le banche possono esercitare le seguenti attività connesse, strumentali o accessorie:

- a) amministrazione degli immobili acquisiti ad uso funzionale della banca ai sensi dell'articolo VII.VII.1 e per recupero crediti ai sensi dell'articolo VII.VII.2;
- b) predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti;
- c) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;
- d) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- e) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- f) locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- g) esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino ove autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del Decreto Delegato n. 49/2010 e succ. mod.;
- h) commercio di metalli preziosi da investimento ai sensi del Decreto Delegato n. 134/2023 e succ. mod., salvo espressa previsione all'oggetto sociale e iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori Professionali.

Articolo II.II.5 - Attività esercitabili previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle specificate nell'articolo II.II.4, ad eccezione di quelle disciplinate da leggi speciali, può essere autorizzato dalla BANCA CENTRALE su domanda delle banche interessate, che devono motivare la natura connessa, strumentale o accessoria delle attività stesse rispetto all'attività bancaria.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora non contrasti con la sana e prudente gestione della banca.

3. L'autorizzazione s'intenderà concessa qualora, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la BANCA CENTRALE non abbia espresso il proprio diniego.

4. Il termine può essere interrotto nei casi di richiesta di integrazione delle informazioni e della documentazione prodotta.

Titolo III

Raccolta da parte delle banche

Articolo II.III.1 - Strumenti di raccolta del risparmio

1. Le banche possono raccogliere risparmio attraverso DEPOSITI BANCARI, emissione di titoli ed OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE.

Capo I

Raccolta a mezzo depositi bancari

Articolo II.III.2 - Forme di deposito

1. I DEPOSITI BANCARI regolati in conto corrente sono denominati conti correnti passivi mentre quelli non regolati in conto corrente assumono la denominazione di depositi a risparmio.

Articolo II.III.3 - Utilizzo dei depositi a risparmio

1. Le somme accreditate nei depositi a risparmio, a differenza di quelle depositate sui conti correnti passivi, non possono essere oggetto di operazione di pagamento in quanto il rapporto, sprovvisto di IBAN, così come definito all'articolo 3 del Regolamento n. 2024-04, non può essere qualificato come conto di pagamento ai sensi del medesimo Regolamento.

Articolo II.III.4 - Libretti di risparmio

1. Nei casi di cui al precedente articolo in cui la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante e, qualora il relativo deposito a risparmio sia sprovvisto di IBAN:

- a) i versamenti devono avvenire per contante;
- b) i versamenti ed i prelevamenti devono essere annotati sul libretto contestualmente alla loro esecuzione.

2. Il libretto può essere "nominativo" ovvero "all'ordine", quando la legittimazione a disporne spetta al possessore che risulti tale sulla base di una serie continua di trasferimenti avvenuti presso la banca depositaria delle somme, registrati dalla stessa previa identificazione delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti norme di contrasto al riciclaggio.

Capo II

Raccolta a mezzo titoli

Articolo II.III.5 - Tipi di titoli

1. Le banche possono raccogliere risparmio attraverso l'emissione di:

- a) certificati di deposito;
- b) obbligazioni;
- c) titoli atipici.

Articolo II.III.6 - Certificati di deposito

1. Le banche possono emettere certificati di deposito senza limiti di importo.

2. I certificati di deposito devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi;
- b) taglio minimo pari a 1.000 euro o importo equivalente in valuta estera, arrotondato all'unità superiore;
- c) valore espresso in multipli del taglio minimo.

3. Sul certificato di deposito devono essere riportate le seguenti informazioni minime:

- a) con riferimento alla banca emittente:
 - 1) denominazione sociale;
 - 2) sede sociale;
 - 3) capitale sociale, sottoscritto e versato al momento dell'emissione;
 - 4) numero di iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati;
- b) con riferimento al certificato:
 - 1) valore nominale;
 - 2) saggio di interesse comprensivo dell'indicazione del denominatore (360/365/ACT);
 - 3) modalità di sottoscrizione;
 - 4) intestazione nominativa;
 - 5) eventuali garanzie che assistono il deposito;
 - 6) condizioni generali che disciplinano le emissioni di certificati di deposito della banca emittente.

4. Per i certificati di deposito dematerializzati il contenuto minimo di cui sopra deve essere riportato nel modulo, sottoscritto dal CLIENTE quale richiesta di emissione, ed allo stesso consegnato in copia sottoscritta da personale della banca munito dei necessari poteri.

5. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le condizioni generali di cui al precedente comma 3, lettera b), punto 6) possono essere omesse dal modulo di sottoscrizione quando affisse, in modo ben visibile al pubblico, presso le SUCCURSALI della banca.

6. La dematerializzazione è consentita a condizione che tutti i flussi monetari inerenti l'operazione (addebito per sottoscrizione, accrediti per rimborso ed eventuale pagamento cedole) vengano regolati su conto corrente intestato al depositante.

Articolo II.III.7 - Obbligazioni

1. Fatta eccezione per:

- a) le obbligazioni convertibili;
- b) le obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca;

l'emissione di obbligazioni da parte di banche può essere rimessa, anziché all'Assemblea degli Azionisti, al Consiglio di Amministrazione, purché tale attribuzione sia prevista dallo Statuto.

2. La delibera non può essere rimessa ad organi amministrativi delegati.

3. Le banche possono emettere obbligazioni senza limiti di importo, senza necessità della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 31 comma 3 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, fatta salva l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo alla sollecitazione dell'investimento.

4. Le obbligazioni bancarie devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a ventiquattro mesi;
- b) non rimborsabilità prima del decorso di ventiquattro mesi dalla data di chiusura del periodo di collocamento;
- c) taglio minimo non inferiore a 1.000 euro (arrotondato alle migliaia di euro) o importo equivalente in valuta estera (arrotondato all'unità superiore);
- d) valore espresso in multipli del taglio minimo

5. In deroga all'articolo 32 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della LISF, le obbligazioni emesse da banche devono riportare il seguente contenuto minimo:

a) con riferimento alla banca emittente:

- 1) denominazione sociale;
- 2) oggetto sociale;
- 3) sede sociale;
- 4) capitale sociale, sottoscritto e versato al momento dell'emissione;
- 5) numero di iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati;

b) con riferimento al prestito obbligazionario:

- 1) l'ammontare complessivo;
- 2) la tipologia;
- 3) il valore nominale di ciascuna obbligazione;
- 4) la circolabilità;

- 5) il saggio di interesse, comprensivo dell'indicazione del metodo di calcolo dell'elemento temporale (360/365/ACT);
- 6) le modalità di sottoscrizione;
- 7) le eventuali condizioni di rimborso, ivi compresa la subordinazione;
- 8) le eventuali garanzie che assistono le obbligazioni.

6. Le obbligazioni possono essere sottoscritte, anziché dal legale rappresentante della banca e dai sindaci, da persona munita dei necessari poteri sulla base della delibera di emissione del prestito obbligazionario.

7. Per le obbligazioni dematerializzate, il contenuto minimo di cui sopra deve essere riportato nel Regolamento di Emissione e, ove dovuto, nel Prospetto Informativo; la consegna all'investitore di copia dell'uno o dell'altro documento deve risultare da apposita attestazione sottoscritta dal CLIENTE nell'ambito del modulo di acquisto del titolo obbligazionario.

8. La dematerializzazione è consentita a condizione che:

- a) l'emittente assicuri tramite il proprio sistema informativo-contabile le necessarie registrazioni riguardanti le obbligazioni e i dati relativi ai sottoscrittori, nonché quelle relative alla costituzione o trasferimento di diritti inerenti le obbligazioni;
- b) il Regolamento di Emissione preveda che la circolazione delle obbligazioni possa avvenire unicamente per il tramite dell'emittente o per il tramite di un depositario accentrato che assicuri la tracciabilità dei trasferimenti;
- c) l'investitore, contestualmente alla sottoscrizione, ne richieda l'inserimento nel dossier titoli a custodia e amministrazione acceso a proprio nome presso l'emittente o presso altri soggetti sammarinesi autorizzati alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO;
- d) l'emittente si obblighi a mettere a disposizione dell'investitore, salvo espressa rinuncia da parte di quest'ultimo in sede di sottoscrizione, il titolo obbligazionario in forma cartacea in conformità agli obblighi di contenuto minimo sopra specificati, a sua semplice richiesta ed entro un termine non superiore a trenta giorni;
- e) il diritto del cliente di cui alla lettera d) venga espressamente indicato nel Regolamento di Emissione e, ove dovuto, nel Prospetto Informativo, salvo incompatibilità con il regime di circolabilità del titolo e/o con le regole di funzionamento del deposito accentrato.

9. La BANCA CENTRALE può autorizzare l'emissione di obbligazioni in deroga a quanto previsto nel presente articolo qualora la deroga sia necessaria per l'ammissione del prestito obbligazionario alla quotazione su mercati regolamentati esteri o per il suo collocamento su mercati esteri. In tal caso si applica il procedimento autorizzativo previsto all'articolo II.III.8 per i titoli atipici.

Articolo II.III.8 - Titoli atipici

1. Le banche possono raccogliere risparmio anche attraverso l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni e dai certificati di deposito, o che, a prescindere da eventuali strumenti di copertura, abbiano elementi di rischiosità tali da determinare, per l'emittente, oneri non esclusivamente commisurati al saggio di interesse.
2. In tali casi l'emissione è subordinata alla preventiva autorizzazione della BANCA CENTRALE secondo la seguente procedura:
 - a) la banca trasmette la domanda alla BANCA CENTRALE, allegando copia della delibera di emissione;
 - b) la BANCA CENTRALE, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, comunica alla banca il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, previa valutazione della conformità con il vigente ordinamento giuridico e dell'adeguatezza dell'informazione fornita ai sottoscrittori.
3. La BANCA CENTRALE può imporre l'indicazione di determinate informazioni nonché l'applicazione di condizioni (ad esempio: limiti alla durata ed al taglio minimo dell'emissione), a mezzo comunicazione scritta al richiedente, con effetto interruttivo del termine di cui al comma precedente.
4. Gli assegni emessi in favore di un soggetto beneficiario, su richiesta e previa messa in fondi del CLIENTE richiedente, non rientrano nella disciplina di cui al presente articolo in quanto trattasi di titoli di credito emessi ad uso di assegno circolare.

Titolo IV

Raccolta da parte di soggetti autorizzati diversi dalle banche

Articolo II.IV.1 - Strumenti di raccolta del risparmio

1. I soggetti autorizzati diversi dalle banche possono raccogliere risparmio unicamente mediante emissione di prestiti obbligazionari, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, ed entro limiti massimi rappresentati da multipli del patrimonio netto, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Articolo II.IV.2 - Limiti quantitativi all'emissione

1. In deroga ai limiti massimi stabiliti dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, i soggetti autorizzati diversi dalle banche possono emettere prestiti obbligazionari entro i seguenti massimali:
 - a) il triplo del patrimonio netto per le società finanziarie;
 - b) il doppio del patrimonio netto per tutti gli altri soggetti autorizzati.
2. I soggetti di cui al comma precedente non possono emettere prestiti obbligazionari nei casi in cui il loro patrimonio netto risulti inferiore al capitale sociale minimo richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

Articolo II.IV.3 - Durata minima dei prestiti obbligazionari

1. Le obbligazioni emesse dai soggetti autorizzati diversi dalle banche devono possedere le seguenti caratteristiche:
- a) durata non inferiore a 24 mesi;
 - b) non rimborsabilità prima del decorso di 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di collocamento.

Articolo II.IV.4 - Condizioni per la dematerializzazione

1. I soggetti autorizzati diversi dalle banche possono emettere obbligazioni dematerializzate nel rispetto di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo II.III.7.

PARTE III

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

Titolo I

Premessa

Articolo III.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella seguente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 75 della LISF e nel Titolo I del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo III.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4, 18 e 18-bis.

Titolo II

Autorizzazione alla costituzione

Articolo III.II.1 - Firmatari della domanda

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria deve essere presentata dai SOGGETTI PROMOTORI dell'iniziativa economica.

Articolo III.II.2 - Forma della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente deve avere forma scritta ed essere firmata da tutti i SOGGETTI PROMOTORI, a prescindere dalla quota di capitale sociale che intendono acquisire, mediante sottoscrizione diretta o per il tramite di società fiduciaria o altro soggetto agente per loro conto.

Articolo III.II.3 - Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini della presentazione del progetto ed essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) bozza dell'atto costitutivo, completo di statuto;
- b) ricevuta contabile emessa all'atto della costituzione del deposito vincolato da banca sammarinese a firma del proprio CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- c) copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, in corso di validità:
 - di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone fisiche;
 - degli ESPONENTI AZIENDALI di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone giuridiche;
 - degli iniziali ESPONENTI AZIENDALI;
- d) certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 17 e 18 della LISF relative a tutti i SOGGETTI PROMOTORI;

- e) certificazioni e documentazione in originale richieste ai fini di cui al Regolamento n. 2025-05;
- f) programma di attività in lingua italiana o in lingua inglese.

2. Le certificazioni di cui alle lettere d) ed e) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.

3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, i SOGGETTI PROMOTORI devono informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

Articolo III.II.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO PROMOTORE non sia persona fisica, il legale rappresentante del soggetto PROMOTORE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo III.II.1, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete generalità dei SOGGETTI CONTROLLANTI ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma deve essere allegata per ciascuna delle persone fisiche ivi indicate, o come SOGGETTI CONTROLLANTI o come amministratori degli eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica:

- a) una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità;
- b) le certificazioni di cui all'articolo III.II.3, comma 1, lettera d).

Articolo III.II.5 - Titolari effettivi

1. Tenuto conto di quanto previsto ad altri fini dall'articolo 17, comma 5, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, nei casi di cui al precedente articolo nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni antiriciclaggio, vi siano TITOLARI EFFETTIVI ulteriori rispetto ai SOGGETTI CONTROLLANTI, così come definiti nel presente Regolamento, anche di questi il SOGGETTO PROMOTORE dovrà dare indicazione nella dichiarazione di cui sopra allegando, per ciascuno di essi, una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e le certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18 della LISF.

Articolo III.II.6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo III.II.1 e dell'eventuale dichiarazione integrativa di cui all'articolo III.II.4 sono:

- a) spedizione con "raccomandata a.r." o "raccomandata elettronica";
- b) consegna manuale;

in quest'ultimo caso la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione con la data di avvenuto deposito.

2. La domanda è rivolta al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE.

Articolo III.II.7 - Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nella domanda medesima l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione. Nei casi in cui sia disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

2. Nel provvedimento di autorizzazione, la BANCA CENTRALE indica altresì i successivi adempimenti per l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività di cui al Titolo V della presente Parte.

Articolo III.II.8 - Sospensione del termine

1. Il termine di cui all'articolo precedente può essere sospeso dalla BANCA CENTRALE nei seguenti casi:

- a) alcuni dei SOGGETTI PROMOTORI, o dei loro SOGGETTI CONTROLLANTI, risiedono o hanno la propria sede legale o amministrativa in Paesi esteri;
- b) i documenti e le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo III.II.3 o la dichiarazione di cui all'articolo III.II.4 o relativi allegati non sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese.

2. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione scritta ai SOGGETTI PROMOTORI, all'indirizzo indicato nella domanda.

Articolo III.II.9 - Interruzione del termine

1. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE richieda ai SOGGETTI PROMOTORI informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine di cui all'articolo III.II.7 è interrotto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della LISF.

2. L'interruzione deve essere espressamente indicata nella comunicazione scritta in cui si richiede l'integrazione della domanda; in mancanza di tale indicazione la richiesta non produce l'effetto di interrompere i termini per il rilascio del provvedimento.

3. In caso di interruzione del termine, qualora entro novanta giorni non pervengano alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative di cui al precedente comma 1, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta.

TITOLO III

Requisiti minimi

Articolo III.III.1 - Criteri di redazione dell'atto costitutivo

1. Ai sensi dell'articolo 13, lettera a) della LISF, la bozza dell'atto costitutivo della banca costituenda deve indicare:

- a) le GENERALITÀ dei soci;
- b) il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte da ciascuno dei soci, anche in termini percentuali sull'intero capitale sociale;
- c) le complete generalità dei membri degli organi amministrativi e di controllo;
- d) la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci.

2. Lo statuto, quale parte integrante dell'atto costitutivo, deve essere conforme ai seguenti criteri:

- a) la denominazione sociale deve contenere un chiaro riferimento all'attività bancaria ed essere tale da non ingenerare rischi di confusione:
 - con altre società già presenti nel sistema bancario;
 - con attività non rientranti nell'oggetto sociale;
 - con i limiti territoriali posti all'esercizio dell'attività;
- b) le azioni rappresentanti il capitale sociale devono essere nominative ed avere un valore nominale unitario pari ad un euro o multipli;
- c) la sede deve essere precisamente identificata con riferimento al Castello e alla Località di ubicazione;
- d) la gestione della banca deve essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente al quale venga attribuita la legale rappresentanza della società;
- e) il controllo sull'operato della società e dei suoi organi deve essere affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre o cinque sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, e privo di sindaci supplenti;
- f) tra le funzioni del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista quella di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della BANCA CENTRALE;
- g) la funzione di CONTROLLO CONTABILE e la certificazione dei bilanci d'esercizio deve essere affidata ad una SOCIETÀ DI REVISIONE;
- h) le modalità di nomina e di revoca dei componenti di eventuali organi amministrativi ristretti (Comitati Esecutivi) e degli amministratori con delega, le materie delegabili, la determinazione dei loro poteri e livelli di rappresentanza, devono essere oggetto di apposita previsione statutaria;
- i) deve essere previsto l'organo sociale (Assemblea degli Azionisti o Consiglio di Amministrazione) cui compete la nomina del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- j) la misura minima dell'accantonamento di utili a fondo di riserva ordinario non deve essere inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di vigilanza prudenziale in materia di adeguatezza patrimoniale;
- k) le somme accantonate nel fondo di riserva ordinario devono essere utilizzabili solo per la copertura di perdite e per futuri aumenti di capitale sociale;
- l) in caso di modifiche statutarie deve essere attribuito al Presidente l'onere di produrre in sede di Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione rilasciata dalla BANCA CENTRALE, in conformità alle norme di vigilanza prudenziale in materia di modifiche statutarie;

- m) in caso di sopravvenuta inidoneità degli ESPONENTI AZIENDALI rispetto ai requisiti e ai criteri di cui al Regolamento n. 2025-05, deve essere previsto l'obbligo da parte di questi ultimi di darne immediata comunicazione al rispettivo ORGANO COMPETENTE;
- n) in caso di conflitto di interesse da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o di membri del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 54 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, deve essere previsto che la relativa discussione e deliberazione avvenga in assenza del membro interessato;
- o) in caso di clausole di gradimento all'ammissione di nuovi azionisti rimesso all'organo amministrativo, lo Statuto deve precisare i criteri oggettivi secondo i quali la richiesta deve essere valutata;
- p) deve essere previsto l'obbligo di trasmettere alla BANCA CENTRALE copia conforme ed integrale del verbale di ogni Assemblea degli Azionisti;
- q) per tutto quanto non previsto nello statuto deve farsi rinvio alla LISF ed ai provvedimenti attuativi della BANCA CENTRALE, nonché, in via suppletiva, alla LEGGE SULLE SOCIETÀ.

3. Gli aspetti estranei alla disciplina speciale di cui alle precedenti lettere possono essere liberamente stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo III.III.2 - Tipo legale

1. Le banche, ai sensi dell'articolo 13, lettera b) della LISF, devono costituirsi in forma di società per azioni.

Articolo III.III.3 - Sede dell'impresa

1. Le banche, ai sensi dell'articolo 13, lettera c) della LISF, devono avere la propria sede legale e, ove non coincidente, quella amministrativa nel territorio della Repubblica.

Articolo III.III.4 - Capitale sociale

1. Le banche, ai sensi dell'articolo 13, lettera d) della LISF, devono avere un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, non inferiore a 13 milioni di euro.

2. Non sono ammessi conferimenti nel capitale iniziale diversi da quelli in denaro. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all'attività economica risultante dall'oggetto sociale dell'impresa conferitaria.

Articolo III.III.5 - Deposito vincolato

1. I SOGGETTI PROMOTORI devono costituire il deposito vincolato, ai sensi dell'articolo 13, lettera e) della LISF, su apposito conto acceso presso banca sammarinese, purché non rientrante tra i SOGGETTI PROMOTORI.

2. L'ammontare del deposito vincolato non deve risultare inferiore al maggiore tra i due importi seguenti:

- a) la metà del capitale sociale della costituenda banca, secondo quanto riportato nella bozza di atto costitutivo allegata alla domanda di autorizzazione;
- b) l'ammontare minimo del capitale sociale delle banche, stabilito all'articolo precedente.

3. Il deposito verrà svincolato dalla BANCA CENTRALE in favore della banca neo-costituita entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 14 della LISF, previa indicazione, da parte della banca neo-costituita, degli estremi identificativi del rapporto acceso a suo nome presso una banca sammarinese, sul quale verranno trasferite, a mezzo bonifico bancario ed a titolo di versamento del capitale sociale, le somme precedentemente depositate dai SOGGETTI PROMOTORI.

4. La BANCA CENTRALE, nei termini sopra indicati, provvederà a dare idonea comunicazione scritta dello svincolo e del trasferimento alla banca depositaria.

Articolo III.III.6 - Requisiti dei promotori

1. Ai sensi dell'articolo 13, lettera f) e g) della LISF, i SOGGETTI PROMOTORI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono possedere i requisiti previsti alla Parte V, Titolo II del presente Regolamento.

2. Nel caso di SOGGETTI PROMOTORI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Capo I), viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del precedente comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Capo I), viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

Articolo III.III.7 - Requisiti degli esponenti aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 13, lettera g) e h) della LISF, coloro che vengono indicati nella domanda di autorizzazione quali ESPONENTI AZIENDALI della banca costituenda devono rispondere ai requisiti e criteri, sia su base individuale sia su base collegiale, specificati nel Regolamento n. 2025-05.

Articolo III.III.8 - Programma di attività

1. Il programma di attività, previsto alla lettera i) dell'articolo 13 della LISF, deve avere forma scritta, essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, essere sottoscritto da tutti i SOGGETTI PROMOTORI e fornire, con riferimento ai primi tre esercizi sociali, chiare e dettagliate informazioni riguardanti i seguenti elementi minimali:

- a) investimenti che si intendono effettuare per avviare l'operatività, con particolare riguardo ad eventuali immobilizzazioni immateriali e all'acquisizione della sede e di altri eventuali stabilimenti, dei relativi arredi e di apparecchiature elettroniche e di sicurezza;

- b) pianificazione temporale dei suddetti investimenti;
- c) prodotti e servizi che si intendono offrire, specificandone i tempi di attivazione, la tipologia di clientela ed i mercati ai quali saranno prevalentemente rivolti, nonché i canali distributivi;
- d) organigramma e funzionigramma della banca, con connessa articolazione dei poteri gestionali;
- e) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, con indicazione dei profili professionali richiesti a coloro che svolgeranno le funzioni di internal auditing, di compliance e di risk management;
- f) eventuali funzioni che verranno affidate ad OUTSOURCER e individuazione di questi ultimi;
- g) architettura dei sistemi informativi/contabili, principali procedure informatiche che si intendono utilizzare e software house fornitrici;
- h) profilo professionale del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- i) procedure di archiviazione di dati e documenti, sia in formato cartaceo che elettronico, e sistemi di protezione che si intendono adottare per garantirne la conservazione e la riservatezza;
- j) bilanci previsionali.

Titolo IV - [ABROGATO] -

Titolo V Abilitazione all'inizio dell'operatività

Articolo III.V.1 - Premessa

1. La banca può iniziare a svolgere la propria attività solo dopo aver ottenuto dalla BANCA CENTRALE la prescritta abilitazione di cui all'articolo 9 della LISF.

Articolo III.V.2 - Termini della domanda

1. La domanda per il rilascio dell'abilitazione all'inizio dell'operatività deve essere presentata dalla banca entro dodici mesi dall'iscrizione nel Registro delle Società.

Articolo III.V.3 - Forma della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente deve riportare la sottoscrizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo III.V.4 - Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto;
- b) certificato di vigenza in originale;
- c) copia della licenza di esercizio;

- d) attestazione sottoscritta in originale dai membri del Collegio Sindacale dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale, con allegata copia delle ricevute contabili rilasciate dalla banca depositaria;
- e) curricula vitae, sottoscritti, del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- f) copia di eventuali contratti di esternalizzazione, completi dei livelli minimi di servizio e dei presidi di controllo sull'attività dell'OUTSOURCER;
- g) copia del contratto con la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci;
- h) copia del contratto che attesti la legittima disponibilità della sede;
- i) copia del contratto di licenza d'uso del sistema informativo e di assistenza informatica.

2. Le copie dei contratti sopra elencate devono risultare complete degli estremi di registrazione.

Articolo III.V.5 - Variazioni ed integrazioni al programma di attività

1. Eventuali modifiche o integrazioni al programma di attività di cui all'articolo III.III.8 devono essere riportate nella domanda di abilitazione, la quale deve altresì contenere una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda.

Articolo III.V.6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le modalità di presentazione della domanda di abilitazione sono:

- a) spedizione con "raccomandata a.r." o "raccomandata elettronica";
- b) consegna manuale;

in quest'ultimo caso la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione con la data di avvenuto deposito.

2. La domanda va rivolta al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE.

Articolo III.V.7 - Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla successiva data di completamento della domanda medesima, se carente o incompleta, comunica per iscritto, alla banca richiedente, il rilascio o il diniego dell'abilitazione.

2. In conseguenza del rilascio dell'abilitazione, anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla Parte VII, la BANCA CENTRALE trasmette alla banca le informazioni necessarie sui propri assetti proprietari effettivi, estratte dalla domanda di cui all'articolo III.II.1 nonché dalle eventuali dichiarazioni integrative ricevute ai sensi dell'articolo III.II.4.

Articolo III.V.8 - Reiterazione della domanda

1. In caso di diniego, la banca può presentare nuovamente domanda di abilitazione documentando la rimozione delle cause ostative al rilascio.

2. In caso di ulteriore diniego, la BANCA CENTRALE attiverà le procedure di accertamento volte a verificare, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 10 della LISF o di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo III.V.9 - Requisiti minimi

1. Requisiti minimi per l'ottenimento dell'abilitazione sono:

- a) disporre stabilmente di risorse umane in numero sufficiente, e con profilo professionale idoneo, ad assicurare la sana e prudente gestione nella fase di avviamento dell'attività bancaria;
- b) disporre stabilmente ed in via esclusiva, ossia non condivisa con altri soggetti, diversi da IMPRESE FINANZIARIE controllate, ancorché comodatari o sub-affittuari, di una sede adeguata all'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riguardo agli accessi, agli impianti ed ai sistemi di protezione dai rischi di incendio e furto;
- c) disporre di idonee strutture e mezzi forti per la custodia dei valori, dei documenti a contenuto riservato, e, ove venga offerto il servizio, delle cassette di sicurezza;
- d) disporre di adeguate risorse tecnologiche per l'elaborazione e la conservazione dei dati, con particolare riguardo ai piani di disaster recovery.

Articolo III.V.10 - Accertamenti ispettivi

1. La BANCA CENTRALE può verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo anche attraverso sopralluoghi presso la banca richiedente.

Articolo III.V.11 - Comunicazione di inizio operatività

1. La banca che, ottenuta l'abilitazione di cui all'articolo III.V.1, ha iniziato ad operare nei confronti del pubblico, deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.

Articolo III.V.12 - Abilitazione valutaria

1. L'abilitazione di cui al presente Titolo in favore di banche già autorizzate a svolgere l'attività di intermediazione in cambi di cui alla lettera K dell'Allegato 1 alla LISF, non attribuisce la qualifica di BANCA ABILITATA PER L'ATTIVITÀ VALUTARIA, per la quale è necessaria l'ulteriore ABILITAZIONE VALUTARIA.

2. I requisiti che le banche devono possedere ai fini dell'ABILITAZIONE VALUTARIA sono i seguenti:

- a) decorso di almeno 12 mesi dalla comunicazione di cui all'articolo III.V.11;
- b) pieno rispetto delle disposizioni di vigilanza contenute nel presente Regolamento ed in particolare di quelle riguardanti gli esponenti aziendali (Parte IV), gli assetti proprietari (Parte V), le norme di vigilanza prudenziale (Parte VII) o delle rispettive norme transitorie (Parte XI);
- c) disponibilità di:
 - 1) una o più risorse umane con almeno 2 anni di esperienza maturata nel settore valutario e cambi;

- 2) una struttura organizzativa dedicata alle operazioni valutarie ed in cambi, con un referente responsabile delle “comunicazioni valutarie statistiche”;
- 3) un sistema informativo in grado di:
 - gestire le operazioni valutarie ed in cambi;
 - consentire la generazione automatica delle comunicazioni valutarie statistiche;
 - consentire il controllo dei limiti dell'operatività in cambi, delle posizioni in cambi, della posizione netta verso l'estero, delle posizioni di rischio nei confronti delle controparti estere e delle linee di credito;
 - consentire un sistema di controllo interno periodico dell'operatività valutaria.

3. L'adesione alla rete SWIFT può essere richiesta unicamente da BANCHE ABILITATE PER L'ATTIVITÀ VALUTARIA previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, in qualità di Autorità Valutaria Sammarinese.

Titolo VI

Attività di soggetti esteri

Capo I

Succursali di banche estere

Articolo III.VI.1 - Requisiti per l'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
 - a) esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;
 - b) esistenza di apposite intese con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della banca estera richiedente;
 - c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d'origine delle attività che le SUCCURSALI intendono esercitare nella Repubblica di San Marino;
 - d) rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;
 - e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata e allo scambio di informazioni con la BANCA CENTRALE a ciò relativo;
 - f) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore al capitale sociale minimo stabilito per le banche sammarinesi;
 - g) presentazione di un programma triennale concernente l'attività della SUCCURSALE;
 - h) rispondenza da parte dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE ai requisiti e criteri che il Regolamento n. 2025-05 applica agli ESPONENTI AZIENDALI di banche sammarinesi;
 - i) possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al

crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo III.VI.2 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda deve contenere ogni informazione ritenuta utile ai fini della presentazione del progetto e deve avere in allegato i documenti di seguito elencati:

- a) programma di attività contenente le informazioni indicate all'articolo seguente;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;
- c) copia dei bilanci dell'impresa e, ove disponibili, consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in SUCCURSALI e IMPRESE FINANZIARIE controllate nonché l'operatività della casa madre o del gruppo di appartenenza;
- d) certificati e documentazione di cui all'articolo III.II.3, lettera e) relativa ai RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE, unitamente a copia delle delibere dell'organo amministrativo con le quali è stata verificata la validità dei certificati e valutata l'idoneità dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE rispetto ai requisiti e criteri previsti dal Regolamento n. 2025-05;
- e) dichiarazione dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca, nonché l'attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;
- f) attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e dell'eventuale GRUPPO BANCARIO di appartenenza, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E., né comunque vincolato, sulla base di vigenti accordi internazionali, a recepire l'acquis finanziario europeo;
- g) copia della ricevuta contabile emessa dalla BANCA CENTRALE o da banca sammarinese in favore della costituenda SUCCURSALE all'atto del versamento del fondo di dotazione.

2. La documentazione sopra elencata alle lettere b) c) d) e), salvo diversa indicazione, deve essere prodotta in originale o in copia conforme e le certificazioni di cui alla lettera d) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.

3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la banca estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.3 - Programma di attività

1. Il programma di attività deve avere forma scritta, essere redatto in lingua italiana o inglese e fornire, con riferimento al primo triennio di attività, chiare e dettagliate informazioni riguardanti i seguenti elementi minimali:

- a) investimenti che verranno effettuati per avviare l'operatività, con particolare riguardo ad eventuali immobilizzazioni immateriali e all'acquisizione della sede, dei relativi arredi ed apparecchiature elettroniche e di sicurezza;
- b) pianificazione temporale dei suddetti investimenti;
- c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la SUCCURSALE può disporre per lo svolgimento dell'attività in San Marino;
- d) le dimensioni operative che la SUCCURSALE si propone di raggiungere;
- e) i risultati economici attesi per il triennio;
- f) prodotti e servizi che si intendono offrire, specificandone i tempi di attivazione, la tipologia di clientela ed i mercati ai quali saranno prevalentemente rivolti, nonché i canali distributivi;
- g) organigramma e funzionigramma della SUCCURSALE;
- h) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, con identificazione dei profili professionali richiesti a coloro che svolgeranno le funzioni di internal auditing, di compliance e di risk management;
- i) eventuali funzioni che verranno affidate ad OUTSOURCER e individuazione di questi ultimi;
- j) architettura dei sistemi informativi/contabili, principali procedure informatiche che si intendono utilizzare e software house fornitrici;
- k) profilo professionale del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- l) procedure di archiviazione di dati e documenti, sia in formato cartaceo che elettronico, e sistemi di protezione che si intendono adottare per garantirne la conservazione e la riservatezza.

Articolo III.VI.4 - Requisiti dei responsabili della succursale

1. I RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE, egualmente od in via sostanzialmente equivalente a quanto disposto dal Regolamento n. 2025-05 per le banche sammarinesi, devono rispondere:

- a) ai requisiti di onorabilità e ai criteri di correttezza richiesti agli ESPONENTI AZIENDALI;
- b) ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza richiesti al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;
- c) all'indipendenza di giudizio e alla disponibilità di tempo richieste al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA.

Articolo III.VI.5 - Procedura autorizzativa

1. La banca estera presenta la domanda di autorizzazione all'apertura della SUCCURSALE al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere.

2. La BANCA CENTRALE, nei termini di cui all'articolo III.II.7, comunica per iscritto alla banca estera l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

3. Il termine di cui sopra può essere:

- a) sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- b) interrotto, qualora la documentazione presentata risulta incompleta o inadeguata.

4. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.
5. Per l'inizio dell'operatività non è richiesta l'abilitazione della BANCA CENTRALE di cui all'articolo 9 della LISF.
6. La SUCCURSALE di banca estera, che ha iniziato ad operare nei confronti del pubblico, deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.6 - Disposizioni applicabili

1. Le disposizioni del presente Regolamento applicabili alle SUCCURSALI di banche estere sono quelle contenute:
 - a) nella Parte II, con riferimento all'attività svolta dalla SUCCURSALE;
 - b) nella Parte IV, con riferimento ai RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE;
 - c) nella Parte VII, con riferimento alle norme di vigilanza prudenziale, con l'unica esclusione di quelle attinenti alle modifiche statutarie;
 - d) nella Parte VIII, con riferimento alle disposizioni in materia di vigilanza cartolare ed ispettiva;
 - e) nella Parte IX, Titolo IV, riferendo alla casa madre quanto ivi previsto relativamente alla CAPOGRUPPO ESTERA;
 - f) nella Parte X, con riferimento ai rapporti riconducibili alla SUCCURSALE.
2. L'apertura di ulteriori SUCCURSALI dopo la prima è soggetta alla medesima disciplina prevista alla Parte VII, Titolo X del presente Regolamento con riferimento all'apertura di nuove filiali in territorio da parte di banche sammarinesi.
3. Le SUCCURSALI di banche estere sono tenute ad inviare alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari:
 - il bilancio di esercizio della propria casa madre;
 - l'eventuale bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
 - eventuali modifiche allo statuto della casa madre;compilati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese estero e, se non redatti in lingua italiana o inglese, tradotti in italiano, con traduzione giurata.
4. Le SUCCURSALI devono altresì inviare alla BANCA CENTRALE, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Situazione Contabile di fine esercizio precedente riguardante la propria attività e redatta, entro il 31 maggio, secondo le disposizioni vigenti per il bilancio delle banche sammarinesi.

Capo II

Prestazione di servizi senza stabilimento

Articolo III.VI.7 - Ambito di applicazione della disciplina

1. Si ha PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in ogni caso di svolgimento di attività bancaria nel territorio di San Marino, senza SUCCURSALI, mediante organizzazione temporanea, ossia anche tramite l'effettiva presenza nel territorio sammarinese di personale incaricato dal prestatore, purché in modo occasionale, ovvero mediante TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, nei limiti di quanto appresso specificato, ovvero mediante INTERMEDIARIO INDIPENDENTE.

2. I servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio sammarinese, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un INVITO A CONCLUDERE il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda la presenza fisica del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

3. Sono inclusi nella disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO anche gli INVITI A CONCLUDERE che le banche estere comunque effettuano in territorio sammarinese per il tramite di operatori commerciali sammarinesi o di altri soggetti convenzionati non rientranti, per categoria di appartenenza, nella definizione di INTERMEDIARI INDIPENDENTI.

4. Restano esclusi dalla disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza presenza del prestatore nel territorio sammarinese, per i quali non ricorrono le condizioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

5. Sono altresì esclusi dalla disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, e sono pertanto liberamente effettuabili, le operazioni eseguite tramite internet, purché a valere su contratti stipulati in San Marino a mezzo SUCCURSALE o INTERMEDIARIO INDIPENDENTE.

6. Sono esclusi dalla disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO e rientrano invece nella disciplina di cui al Titolo precedente:

- a) i servizi resi dalle banche estere tramite sportelli automatici, installati nel territorio sammarinese, nell'ambito di stabilimenti nei quali è presente personale della banca;
- b) i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari non indipendenti, secondo quanto definito all'articolo I.I.2.

Articolo III.VI.8 - Condizioni per l'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;
- b) esistenza di apposite intese con le competenti autorità del Paese d'origine;
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;
- d) rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di prestazione dei servizi senza stabilimento in San Marino da parte della banca da essa vigilata e allo scambio di informazioni con la BANCA CENTRALE a ciò relativo;
- f) conformità delle modalità di prestazione del servizio alle norme applicate alle banche sammarinesi per la prestazione degli stessi servizi o di servizi equivalenti;
- g) possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo III.VI.9 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:

- a) alla descrizione dei servizi e dei prodotti che si intende offrire;
- b) alle modalità con le quali si intende operare,

nonché, nei casi in cui il Paese d'origine non sia membro dell'U.E. o del S.E.E. né comunque vincolato sulla base di vigenti accordi internazionali a recepire l'acquis finanziario europeo, portare in allegato l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca estera e dell'eventuale GRUPPO BANCARIO di appartenenza.

2. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la banca estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.

Articolo III.VI.10 - Procedura autorizzativa

1. Per la procedura di autorizzazione si rinvia alla disciplina prevista all'articolo III.VI.5 con riferimento alla domanda di apertura di SUCCURSALE da parte della banca estera.

Articolo III.VI.11 - Disposizioni applicabili

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento applicabili alle banche estere operanti in San Marino in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, delle quali la BANCA CENTRALE verifica l'osservanza, sono tutte quelle contenute alla Parte X, con riferimento ai rapporti con la clientela.

Capo III

Uffici di rappresentanza

Articolo III.VI.12 - Divieto di esercizio di attività riservate

1. Negli uffici di rappresentanza è vietato l'esercizio dell'attività bancaria, nonché di ogni altra attività riservata indicata nell'Allegato 1 alla LISF ed ogni forma di intermediazione nell'offerta dei servizi e prodotti oggetto delle citate attività.

Articolo III.VI.13 - Requisiti

1. Le banche estere possono aprire un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA nella Repubblica di San Marino a condizione che:

- a) l'Autorità di Vigilanza del Paese di origine rilasci apposita autorizzazione alla banca estera;
- b) nel Paese di origine sia garantito il rispetto di condizioni di reciprocità o, in mancanza, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;
- c) esistano apposite intese tra l'Autorità di Vigilanza sammarinese e quella estera, anche al fine di verificare l'effettivo rispetto del divieto indicato all'articolo precedente.

Articolo III.VI.14 - Procedura

1. Le banche estere che intendano aprire un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA nella Repubblica di San Marino, devono inviare una comunicazione al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere, almeno sessanta giorni prima dell'apertura.

2. La comunicazione deve illustrare:

- a) il recapito;
- b) la data prevista di apertura;
- c) le generalità dei responsabili dell'ufficio;
- d) l'attività che si intende svolgere.

3. Alla comunicazione deve essere allegata:

- a) copia dell'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine;
- b) curricula vitae dei responsabili dell'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, da questi sottoscritti.

4. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA può iniziare ad operare trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della BANCA CENTRALE e dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla BANCA CENTRALE ogni variazione alle informazioni di cui al comma 2.

5. La BANCA CENTRALE esercita sull'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA controlli ispettivi volti, in particolare, a verificare che l'ufficio rispetti il divieto di cui all'articolo III.VI.12.

Titolo VII

Variazione, rinuncia e revoca dell'autorizzazione

Articolo III.VII.1 - Richiesta di variazione

1. Le banche, ai sensi dell'articolo 8 della LISF, possono richiedere alla BANCA CENTRALE di variare l'estensione della propria autorizzazione al fine di aggiungere o eliminare un'attività riservata o un ramo di questa.

2. La domanda deve essere presentata con le modalità indicate all'articolo III.II.6, deve contenere una chiara illustrazione delle motivazioni alla base della richiesta e dei risultati attesi e deve portare in allegato copia conforme della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o, qualora si traduca in modifica dell'oggetto sociale previsto nello statuto, dell'Assemblea degli Azionisti.

3. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda comunica per iscritto alla banca l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto alla precedente Parte II, Titolo II.

4. Il termine di cui sopra può essere:

- a) sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o, nel caso di SUCCURSALI di banche estere, sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- b) interrotto, qualora la documentazione presentata risulta incompleta o inadeguata.

5. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.

6. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo III.VII.2 - Rinuncia all'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere oggetto di rinuncia da parte del soggetto autorizzato.

2. In tali casi il soggetto rinunciatario deve darne immediata comunicazione alla BANCA CENTRALE, con le modalità di cui all'articolo III.II.6, indicando le ragioni di tale determinazione nonché un piano di smobilizzo delle eventuali attività in essere.

3. La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di cancellazione dal Registro dei Soggetti Autorizzati, di cui all'articolo 11 della LISF, che viene disposta dalla BANCA CENTRALE con apposito provvedimento, notificato per iscritto all'interessato.

Articolo III.VII.3 - Revoca all'autorizzazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 10 della LISF, può revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei casi in cui il soggetto autorizzato:

- a) non soddisfa più i requisiti di cui:
 - 1) alla Parte III, Titolo III e/o all'articolo III.V.9, per le banche sammarinesi;
 - 2) all'articolo III.VI.1, per le SUCCURSALI sammarinesi di banca estera;
 - 3) agli articoli III.VI.8 o III.VI.13, per le banche estere senza stabilimento o con uffici di rappresentanza;e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione o non informa la BANCA CENTRALE di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;
- b) non si serve dell'autorizzazione/abilitazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente ai sensi di quanto previsto all'articolo III.VII.2;
- c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;
- d) ha ottenuto l'autorizzazione/abilitazione presentando false dichiarazioni o documenti, o ricorrendo ad altre irregolarità;
- e) ha un atto costitutivo non conforme alla bozza presentata ai fini dell'autorizzazione;
- f) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività;
- g) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività riservata per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.

2. Agli effetti di cui alla lettera c) del precedente comma, rileva l'assenza, per il periodo ivi indicato, di contratti in essere, conclusi nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata.

3. La BANCA CENTRALE può altresì revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei casi previsti dall'articolo 6 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.

PARTE IV
ESPONENTI AZIENDALI

Titolo I

Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di banche

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025–05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.

PARTE V
ASSETTI PROPRIETARI

Titolo I
Premessa

Articolo V.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della LISF e nell'articolo 5 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo V.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 5, 18 e 18-bis.

Titolo II
Requisiti

Capo I
Onorabilità

Articolo V.II.1 - Requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 18 della LISF, i SOGGETTI RICHIEDENTI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI devono possedere, ai fini della detenzione di PARTECIPAZIONI RILEVANTI nel capitale sociale della banca, i medesimi requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento n. 2025-05.

2. Nel caso di SOGGETTI RICHIEDENTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del primo comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

4. Nel caso in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE intenda detenere la PARTECIPAZIONE RILEVANTE per il tramite di una società fiduciaria interposta, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, fatto salvo quanto previsto all'articolo V.II.5, viene verificata anche in capo a coloro che della società fiduciaria sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

Articolo V.II.2 - Modalità di certificazione

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:
 - a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando l'apposito modello richiamato dal Regolamento n. 2025-05.
2. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.
4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere:
 - asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui all'articolo VI.I.1 del Regolamento n. 2025-05;
 - sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.

Articolo V.II.3 - Certificati esteri

1. Nei casi di certificati di cui all'articolo precedente, comma 1, lettera a), emessi all'estero, BANCA CENTRALE, unicamente ai fini di vigilanza di cui al presente Regolamento, ha facoltà di non riconoscere come utili o sufficienti le certificazioni prodotte qualora dalla traduzione allegata ai sensi del seguente articolo non risultino pienamente soddisfatti i criteri di verifica di cui sopra.

Articolo V.II.4 - Requisiti di validità dei certificati

1. I certificati di cui all'articolo V.II.2, comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
 - b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 - c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo V.II.5 - Soggetti esentati

1. Tra i SOGGETTI RICHIEDENTI sono esentati dall'onere di certificare il possesso dei requisiti di onorabilità:
 - a) i soggetti autorizzati di cui all'articolo 1 della LISF;
 - b) la Pubblica Amministrazione sammarinese;

c) i soggetti di cui all'articolo V.II.6 comma 3.

2. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche ai SOGGETTI CONTROLLANTI ed agli eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI dei soggetti ivi elencati.

Capo II

Sana e prudente gestione

Articolo V.II.6 - Requisiti

1. Ai fini della verifica della sussistenza in capo ai SOGGETTI RICHIEDENTI ed ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI, del requisito riguardante l'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, la BANCA CENTRALE valuta le seguenti condizioni:

- a) rilevanza della passata esperienza imprenditoriale, specialmente se maturata nell'ambito di attività riservate;
- b) solidità finanziaria e capacità di apportare ulteriori risorse, sia per lo sviluppo del soggetto autorizzato sia per il ripianamento di eventuali perdite;
- c) inesistenza di elementi informativi che possano far presumere che il soggetto autorizzato venga asservito a necessità di finanziamento dei controllanti;
- d) assenza di legami di qualsiasi natura, anche familiari o associativi, che possano compromettere il grado di autonomia dei PARTECIPANTI AL CAPITALE;
- e) trasparenza della fonte dalla quale provengono i capitali investiti;
- f) protezione da rischi di contagio provenienti dall'attività svolta da altre entità del gruppo di appartenenza;
- g) autonomia, nell'ambito del gruppo di appartenenza, tale da garantire sollecita e completa adesione agli indirizzi della BANCA CENTRALE;
- h) residenza in territorio sammarinese o in Paesi esteri le cui istituzioni di controllo risultino favorevolmente valutate dalla comunità internazionale;
- i) idoneità, con riferimento alle persone giuridiche (per sede legale, forma giuridica, oggetto sociale, assetto proprietario), ad assicurare la costante conoscibilità e verificabilità da parte di BANCA CENTRALE degli assetti proprietari effettivi della banca e, conseguentemente, l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza sulla sussistenza e permanenza in capo ad essi dei prescritti requisiti di onorabilità ed idoneità alla sana e prudente gestione;
- j) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza determinati dalla presenza di stretti legami, come definiti all'articolo 1 della LISF, tra la banca e i soggetti del relativo gruppo di appartenenza, ovvero, derivanti dalle disposizioni del Paese da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con cui la banca ha stretti legami, o da difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni.

2. Ai fini dell'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione, nei casi di assunzione del controllo della banca, i SOGGETTI RICHIEDENTI, ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono altresì risultare in possesso del requisito reputazionale, che si ritiene soddisfatto qualora nell'ultimo quinquennio i medesimi soggetti:

- a) non abbiano subito più provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori da parte di pubbliche autorità e/o organi di vigilanza e di regolamentazione nel settore finanziario, anche esteri;
- b) non siano soggetti a procedimenti di accertamento finalizzati ai provvedimenti di cui sopra e tuttora in corso;
- c) non siano stati oggetto di negativi riferimenti documentati da parte di pubbliche autorità, anche estere;
- d) non siano stati soggetti a procedure concorsuali, a PROCEDURE DI RIGORE o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:
 - 1) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;
 - 2) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;
 - 3) dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;o esserne stati azionisti di controllo o ESPONENTI AZIENDALI.

3. Nei casi in cui uno o più dei SOGGETTI RICHIEDENTI sia una IMPRESA FINANZIARIA estera, la BANCA CENTRALE valuta, in aggiunta a quelle sopra elencate, le seguenti condizioni:

- a) che nel Paese d'origine vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
- b) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 103 della LISF con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- c) che queste ultime abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione nella Repubblica di San Marino di una banca da parte della IMPRESA FINANZIARIA estera;
- d) che le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo societario di appartenenza (c.d. lettera di "good standing");
- e) che l'IMPRESA FINANZIARIA estera sia in possesso di autorizzazione ad operare, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

4. Nei casi in cui in cui SOGGETTO RICHIEDENTE sia a sua volta un soggetto autorizzato, il regime di esenzione previsto dall'articolo V.II.5 trova applicazione anche con riguardo alla documentazione prevista ai fini di comprovare la propria attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione ove già prodotta alla BANCA CENTRALE ad altri fini di vigilanza

Articolo V.II.7 - Nota informativa

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'articolo precedente, il SOGGETTO RICHIEDENTE, ed eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono produrre, anche in via congiunta, una nota informativa da cui risultino con sufficiente chiarezza:

- a) la situazione economico-patrimoniale e quella delle eventuali altre controllate;

- b) i rapporti economici, avendo particolare riguardo a quelli di indebitamento, esistenti tra, da un lato, il SOGGETTO RICHIEDENTE/SOGGETTO CONTROLLANTE le sue ulteriori controllate, dall'altro lato, la banca e gli altri PARTECIPANTI AL CAPITALE della medesima;
- c) le fonti di finanziamento da utilizzare per l'acquisto della partecipazione o comunque la provenienza dei capitali da investire.

Articolo V.II.8 - Documentazione allegata

1. Oltre alla nota informativa di cui all'articolo V.II.7 devono essere trasmessi alla BANCA CENTRALE i seguenti documenti:

- a) per le persone fisiche:
 - 1) curriculum vitae;
 - 2) certificato di capacità civile;
 - 3) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- b) per le persone giuridiche:
 - 1) il bilancio individuale e, ove esistente, quello consolidato, relativi agli ultimi tre esercizi, completi delle relazioni accompagnatorie;
 - 2) le certificazioni della SOCIETÀ DI REVISIONE, ove esistenti;
 - 3) i curricula vitae dei soggetti che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti;
 - 4) lettere di "good standing" o altre attestazioni equivalenti da parte delle Autorità di Vigilanza del Paese di origine (per IMPRESE FINANZIARIE estere).

2. Per i certificati e/o documenti di cui al precedente comma, qualora emessi all'estero, vale il medesimo principio di "sostanziale equivalenza" di cui agli articoli V.II.2 e V.II.3.

Titolo III

Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

Articolo V.III.1 - Ambito di applicazione

1. Devono presentare richiesta di autorizzazione alla BANCA CENTRALE le persone fisiche o giuridiche che intendono:

- a) acquisire, a qualsiasi titolo, PARTECIPAZIONI nel capitale di una banca che, tenuto conto anche di quelle già eventualmente possedute, comportino il superamento delle soglie del 2%, del 25%, del 50%, del 66% del capitale;
- b) acquisire il controllo della banca, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- c) sottoscrivere o esercitare diritti di opzione, derivanti da obbligazioni convertibili o da altri titoli, per l'acquisto di azioni con diritto di voto nel capitale della banca, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie rilevanti di cui al punto a).

2. Per il calcolo della partecipazione assunta devono essere considerate al numeratore:

- a) le azioni di proprietà con diritto di voto e quelle che si intendono acquisire;
- b) le azioni eventualmente detenute ad altro titolo per le quali il soggetto abbia comunque il diritto di voto.

3. Al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della banca.

Articolo V.III.2 - Soggetti tenuti

1. Nei casi di separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime.

2. La richiesta di autorizzazione è dovuta anche dalle società di gestione, con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti, nonché dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto terzi. Nei casi in cui la società fiduciaria rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6 avverrà unicamente con riferimento ai fiducianti e, qualora diversi da persone fisiche, ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ed eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI. Nei casi in cui la società fiduciaria non rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui all'articolo V.II.1 andrà estesa anche a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

3. La richiesta di autorizzazione è dovuta sia nei casi in cui ad un fiduciante facciano capo PARTECIPAZIONI RILEVANTI superiori alle soglie di cui al precedente articolo, sommando tutte quelle comunque direttamente e indirettamente detenute, sia nel caso in cui la somma delle azioni intestate alla società fiduciaria superi le soglie previste all'articolo precedente, benché riferibile a più fiducianti che singolarmente non le superano.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una richiesta di autorizzazione preventiva solo qualora tali modifiche determinino il superamento delle soglie rilevanti in capo ai soggetti direttamente intestatari delle azioni e/o a coloro che ne sono i fiducianti e/o SOGGETTI CONTROLLANTI, ossia a quei soggetti che si collocano rispettivamente all'inizio e al termine della catena

5. Non è richiesta autorizzazione preventiva per le operazioni di mera reintestazione ai medesimi fiducianti delle partecipazioni già fiduciariamente detenute previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, fatto salvo l'obbligo di comunicazione.

Articolo V.III.3 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi indicati all'articolo III.II.6, e contenere i seguenti elementi informativi e documenti:

- a) l'indicazione esauriente delle finalità dell'operazione;
- b) le GENERALITÀ dei SOGGETTI RICHIEDENTI e delle controparti dell'operazione;

- c) l'indicazione della banca oggetto dell'operazione, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- d) i certificati di cui all'articolo V.II.2;
- e) i documenti di cui agli articoli V.II.7 e V.II.8.

2. Nei casi di operazioni che portano al controllo della banca, deve essere inviato alla BANCA CENTRALE anche un dettagliato piano industriale relativo alla gestione della banca o del gruppo BANCARIO che si verrà a creare.

Articolo V.III.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE non sia persona fisica, il legale rappresentante del SOGGETTO RICHIEDENTE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo V.III.3, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete GENERALITÀ dei SOGGETTI CONTROLLANTI, ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegati i documenti di cui all'articolo V.III.3, lettere d) ed e), riferiti ai SOGGETTI CONTROLLANTI indicati.

3. In conseguenza del perfezionamento dell'iniziativa, comunicato alla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo V.IV.1, questa trasmette alla banca copia della dichiarazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla Parte VII.

Articolo V.III.5 - Termini del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai SOGGETTI RICHIEDENTI l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali, in assenza di alcun tipo di comunicazione da parte della stessa BANCA CENTRALE, la richiesta si intende concessa, secondo la procedura di silenzio-assenso prevista all'articolo 17, comma 2 della LISF, fatta salva la facoltà dei SOGGETTI RICHIEDENTI di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al SOGGETTO RICHIEDENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la domanda di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la domanda medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora quanto richiesto non pervenga alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo V.III.6 - Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione al verificarsi di una o più delle seguenti cause:
- a) il SOGGETTO RICHIEDENTE non risulta possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo V.II.1, ovvero non li possiedono i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI o gli amministratori della società da questo fiduciariamente interposta;
 - b) il SOGGETTO RICHIEDENTE e/o i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI non risultano idonei ad assicurare una sana e prudente gestione della banca, ai sensi dell'articolo V.II.6, o a consentire l'esercizio della vigilanza, anche in relazione alla compatibilità dell'eventuale interposizione fiduciaria con la condizione posta alla lettera i) del summenzionato articolo;
 - c) l'operazione proposta contrasta con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37 della LISF.

Titolo IV

Obblighi di comunicazione

Articolo V.IV.1 - Assetti proprietari

1. Gli azionisti delle banche, per sé e per eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono comunicare alla BANCA CENTRALE, entro dieci giorni dalla conclusione dell'operazione, allegando copia del contratto:

- a) il perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1;
- b) la riduzione al di sotto delle soglie fissate dall'articolo V.III.1 e la completa uscita dalla compagine azionaria;
- c) la reintestazione delle partecipazioni precedentemente detenute in via fiduciaria.

2. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a):

- deve essere comunicato senza ritardo alla BANCA CENTRALE anche il mancato perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1;

- l'azionista ha l'onere di comunicare alla BANCA CENTRALE il domicilio eletto in territorio sammarinese ai fini di cui all'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI per i soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della medesima BANCA CENTRALE non residenti in San Marino che non intendano domiciliarsi, ai fini predetti, presso la sede legale della banca controllata o partecipata. Lo stesso onere comunicativo ricorre anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza da parte dei medesimi soggetti.

3. Con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b), al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della banca.

4. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b) deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE anche una comunicazione preventiva rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento della partecipazione, con almeno quindici giorni di preavviso.

5. La comunicazione di cui al precedente comma, finalizzata alla verifica dell'adempimento agli obblighi di autorizzazione di cui all'articolo V.III.1, deve contenere la descrizione della partecipazione che si intende alienare e l'identificazione del soggetto che intende acquisirla.

6. Fermi restando gli obblighi di comunicazione in capo agli azionisti delle banche di cui ai commi precedenti, le banche sono tenute a comunicare alla BANCA CENTRALE, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni nel loro capitale qualora, per effetto delle stesse, il PARTECIPANTE AL CAPITALE superi o scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo V.III.1, ovvero, indipendentemente dall'entità della partecipazione, acquisisca o perda il controllo della banca.

Articolo V.IV.2 - Accordi di voto

1. Gli accordi di voto e gli altri accordi parasociali che comunque abbiano ad oggetto azioni con diritto di voto, devono essere trasmessi in copia alla BANCA CENTRALE, ai sensi ed entro i termini di cui all'articolo 19 della LISF.

Titolo V

Poteri di intervento

Articolo V.V.1 - Revoca dell'autorizzazione

1. In caso di sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti, l'autorizzazione di cui all'articolo V.III.5 può essere revocata dalla BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della LISF.

2. La BANCA CENTRALE comunica per iscritto la revoca dell'autorizzazione al SOGGETTO RICHIEDENTE, e, per conoscenza, alla banca ed alla Cancelleria del Tribunale.

Articolo V.V.2 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. La BANCA CENTRALE esamina i verbali delle assemblee degli azionisti delle banche, trasmessi ai sensi dell'articolo VIII.II.2, e rileva eventuali casi di esercizio del diritto di voto in violazione agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 21 della LISF.

2. In tali casi, ai sensi del terzo comma del predetto articolo di legge, la BANCA CENTRALE può richiedere l'annullamento delle deliberazioni assunte, secondo quanto disposto dall'articolo 45 della LEGGE SULLE SOCIETÀ.

Articolo V.V.3 - Ordine di alienazione della partecipazione

1. Ai sensi dell'articolo 22 della LISF, la BANCA CENTRALE nei casi di:

- a) mancata autorizzazione ai sensi dell'articolo V.III.6;
- b) autorizzazione revocata ai sensi dell'articolo V.V.1;
- c) mancanza dei requisiti di onorabilità;

può ordinare l'alienazione delle partecipazioni detenute in violazione agli obblighi di legge e di vigilanza, assegnando all'azionista un termine non superiore a centottanta giorni per perfezionare l'operazione; il decorso del termine è sospeso dalla data di presentazione, da parte del potenziale acquirente, della richiesta di autorizzazione di cui al precedente Titolo III, purché completa ai sensi degli articoli V.III.3 e V.III.4.

Articolo V.V.4 - Verifica sulla permanenza dei requisiti

1. Ai fini di verifica di cui al precedente articolo V.V.1, i PARTECIPANTI AL CAPITALE di banche, devono ritrasmettere a BANCA CENTRALE, ogni tre anni, i certificati di cui all'articolo:

- V.II.2 commi 1 e 2;
- V.II.7, comma 1 lettere a) e b);
- V.II.8, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i PARTECIPANTI AL CAPITALE sono comunque tenuti a comunicare senza ritardo alla BANCA CENTRALE ogni evento che possa pregiudicare la permanenza dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6.

3. Anche ai fini di controllo sugli adempimenti di cui sopra, le banche, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.

PARTE VI

BILANCIO

Titolo I

Premessa

Articolo VI.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della LISF.

Articolo VI.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 8, 18 e 18-bis.

Titolo II

Norme generali

Articolo VI.II.1 - Obblighi generali

1. Le banche devono redigere i propri bilanci nel pieno rispetto dei termini e dei principi generali contenuti nella LISF.

Articolo VI.II.2 - Composizione del bilancio

1. Il bilancio della banca deve constare dei seguenti documenti:

- a) lo stato patrimoniale: riproduce la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento;
- b) il conto economico: fornisce la dimostrazione del risultato economico prodottosi nel periodo per effetto della gestione, attraverso l'esposizione dei componenti positivi e negativi che lo hanno determinato;
- c) la nota integrativa: completa le informazioni riportate negli schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, indicando i criteri di valutazione e di redazione adottati nonché la descrizione analitica di alcune voci di bilancio.

Il bilancio deve altresì essere corredato dalla relazione degli amministratori, che descrive e valuta l'andamento della gestione nei vari settori in cui la banca ha operato, e la situazione dell'impresa nel suo complesso, attraverso un'analisi storica e prospettica degli investimenti, dei costi e dei ricavi.

Articolo VI.II.3 - Obblighi di revisione contabile per banche sammarinesi e succursali di banche estere

1. Ai sensi dell'articolo 33 della LISF, le banche sammarinesi devono:

- a) affidare la funzione di CONTROLLO CONTABILE ad una SOCIETÀ DI REVISIONE;

- b) sottoporre i propri bilanci d'esercizio alla certificazione della SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE.

2. Le SUCCURSALI di banche estere devono sottoporre alla certificazione di una SOCIETÀ DI REVISIONE la Situazione Contabile di fine esercizio da trasmettere alla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo III.VI.6, nonché affidare alla medesima SOCIETÀ DI REVISIONE la funzione di CONTROLLO CONTABILE, limitatamente all'operatività della SUCCURSALE.

Articolo VI.II.4 - Certificazione della società di revisione e dei revisori contabili

1. Con riferimento alla SOCIETÀ DI REVISIONE di cui all'articolo precedente, le banche sammarinesi e le SUCCURSALI di banche estere devono trasmettere alla BANCA CENTRALE il certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili di pertinenza entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'incarico e/o dal suo rinnovo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del seguente articolo, i REVISORI CONTABILI devono possedere i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale, così come definiti dal Regolamento n. 2025-05, ed autodichiararli utilizzando l'apposito modello richiamato dal summenzionato Regolamento; le autodichiarazioni dei REVISORI CONTABILI devono essere trasmesse alla BANCA CENTRALE unitamente alla certificazione di cui al precedente comma.

Articolo VI.II.5 - Rinvio

1. Con riferimento al contenuto della nota integrativa, agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, ed ai criteri di valutazione e di redazione del bilancio d'impresa e consolidato, si rinvia al Regolamento n. 2016-02, da intendersi quale norma speciale, e quindi prevalente, rispetto alle disposizioni generali di cui alla presente Parte.

2. Con apposito provvedimento la BANCA CENTRALE può inoltre disciplinare le materie di cui all'articolo 33, comma 2 della LISF, le modalità di tenuta delle scritture contabili, l'adozione degli IAS.

PARTE VII

VIGILANZA PRUDENZIALE

Titolo I

Premessa

Articolo VII.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 45, 47, 48, 49, 52 e 74 della LISF e nel Titolo I del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo VII.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 7, 8, 15, 18 e 18-bis.

Titolo II

Patrimonio di Vigilanza

Articolo VII.II.1 - Struttura del patrimonio di vigilanza

1. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

2. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano.

3. Il patrimonio di vigilanza si ottiene sommando tra loro il patrimonio di base ed il patrimonio supplementare e sottraendo le deduzioni.

Articolo VII.II.2 - Patrimonio di base

1. Il capitale versato, le riserve e il fondo per rischi bancari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria.

2. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie, dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base". Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è realizzato l'investimento tecnologico.

3. La BANCA CENTRALE può richiedere alle singole banche che vengano portati in deduzione ulteriori elementi.

4. Il patrimonio di base è ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Articolo VII.II.3 - Patrimonio supplementare

1. Costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria:

- a) le riserve di rivalutazione;
- b) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione;
- c) le passività subordinate;
- d) i fondi rischi su crediti meramente prudenziali (non aventi funzione rettificativa);
- e) l'utile semestrale da destinarsi alla capitalizzazione;
- f) le plusvalenze nette su partecipazioni.

2. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle minusvalenze nette sui titoli immobilizzati e delle minusvalenze nette sulle partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE, costituisce il “patrimonio supplementare”.

3. Con riferimento alle deduzioni delle minusvalenze nette su titoli, le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, il 50% della minusvalenza deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. Ai fini di cui al presente comma, le plusvalenze e minusvalenze implicite sono determinate applicando le medesime disposizioni in materia di valutazione prudente previste dalla disciplina sui rischi di mercato, senza computo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite quando riguardanti titoli di Stato sammarinesi facenti parte del portafoglio immobilizzato.

4. Con riferimento alle deduzioni delle minusvalenze nette su partecipazioni di cui al comma 2, le plusvalenze e le minusvalenze implicite in partecipazioni detenute in IMPRESE NON FINANZIARIE, quotate in un mercato regolamentato, si compensano. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50%.

Articolo VII.II.4 - Deduzioni

1. Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare” si deducono:

- a) le partecipazioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata;
- b) le azioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata;
- c) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da IMPRESE FINANZIARIE DG, qualunque sia il portafoglio di allocazione, se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti;

- d) le coperture patrimoniali mancanti per le esposizioni creditizie deteriorate;
- e) le coperture patrimoniali per le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo VII.III.9-ter a cui si applica un fattore di ponderazione del 1250%, nel caso in cui, in alternativa all'applicazione di tale fattore, le stesse siano trattate come deduzioni.

2. La deduzione di cui al precedente comma:

- lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo;
- lettera b), è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della banca investitrice al lordo delle deduzioni di cui al presente articolo, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente;
- lettera c), è pari all'importo corrispondente alla quota percentuale computata nel patrimonio di vigilanza dell'emittente, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale;
- lettera d), è pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo VII.III.11;
- lettera e), è pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo VII.III.9-ter, comma 3.

3. Gli investimenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, non dedotti in quanto non eccedenti la soglia patrimoniale, ricadono nell'ambito di applicazione di cui al seguente articolo VII.III.4, comma 1, lettera f).

4. Dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare", oltre a quanto riportato nei primi due commi del presente articolo, si deducono le attività che si sostanziano nell'ESPOSIZIONE, diretta o INDIRETTA verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico ai sensi dell'articolo I.I.2:

- ad eccezione di IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla banca
- ivi compresi le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della banca
- al netto delle eventuali passività verso i medesimi soggetti
- nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili
- utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del rischio di credito di cui al Capo II del Titolo III.

5. La BANCA CENTRALE, su richiesta motivata della banca, può autorizzare la mancata deduzione delle attività, di cui al precedente comma, che, per natura, importo e tempi, non si risolvono, a giudizio della predetta autorità, in un sostanziale "annacquamento" del patrimonio, anche ai sensi dell'articolo 30 comma 9 della LEGGE SULLE SOCIETÀ.

Articolo VII.II.5 - Limiti e restrizioni

1. Nel calcolo del "patrimonio di vigilanza" devono essere rispettati i seguenti limiti e restrizioni:

- a) il totale del "patrimonio supplementare" non può superare il 100% del "patrimonio di base";
- b) le "passività subordinate" non possono eccedere il 50% del "patrimonio di base";

- c) il saldo algebrico positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite in partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE, quotate in un mercato regolamentato, è computato per una quota pari al 35% e nel limite del 30% del "patrimonio di base".

Articolo VII.II.6 - Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

1. Il patrimonio di vigilanza non deve mai risultare inferiore al maggiore tra:
 - a) il capitale iniziale minimo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria;
 - b) il requisito patrimoniale minimo richiesto ai sensi dell'articolo VII.III.2-ter.
2. Il patrimonio di vigilanza che eccede le coperture minime di cui al precedente comma 1, deve essere almeno pari alla "copertura prudenziale" aggiuntiva di cui alla Circolare n. 2023-01.

Articolo VII.II.7 - Strumenti ibridi di patrimonializzazione

1. Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi, con il consenso della BANCA CENTRALE e per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente, strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento, definiti come strumenti ibridi di patrimonializzazione tra i quali le passività irredimibili, e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della BANCA CENTRALE.
2. Per poter essere inseriti come voce di patrimonio i contratti relativi agli strumenti di cui al primo comma devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le suddette passività e gli interessi maturati possano essere utilizzati per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
 - b) in caso di andamento negativo della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
 - c) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.
3. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della BANCA CENTRALE.

Articolo VII.II.8 - Passività subordinate

1. Le passività subordinate emesse dalle banche possono essere componenti del patrimonio supplementare, nel limite stabilito dall'articolo VII.II.5 e con il consenso della BANCA CENTRALE, per l'ammontare effettivamente ricevuto dalla banca emittente, a condizione che i contratti che ne disciplinano l'emissione prevedano:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della BANCA CENTRALE.

2. Eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step up) non devono essere esercitabili prima del quinto anno di vita del prestito e l'ammontare complessivo dello step-up deve essere inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentano livelli di step-up prossimi a tale limite massimo, la BANCA CENTRALE si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente ad una quota del prestito stesso.

3. Durante i cinque anni precedenti la scadenza, all'ammontare dei prestiti subordinati computabile nel patrimonio supplementare, sarà applicato un fattore di riduzione, o ammortamento, del 20% annuo per tener conto del valore decrescente di questi strumenti in termini di solidità patrimoniale. La riduzione va calcolata sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

4. In caso di conversione o riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

Articolo VII.II.9 - Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

1. Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate al presente Titolo, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

2. Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- a) con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- b) con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending").

3. Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

4. Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- a) che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato;
- b) che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

5. Il contratto di “on-lending” a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

Articolo VII.II.10 - Richiesta di benessere alla Banca Centrale

1. La richiesta di benessere per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio supplementare deve essere corredata della relativa documentazione contrattuale che disciplina le emissioni e di tutte le informazioni utili a consentire alla BANCA CENTRALE una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla banca.

2. Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

3. Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, la banca può sottoporre all'esame della BANCA CENTRALE anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che essa abbia dato corso all'operazione.

4. La BANCA CENTRALE, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti articoli VII.II.7 e VII.II.8, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell'operazione contrattualmente prevista.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la BANCA CENTRALE fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Articolo VII.II.11 - Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

1. La banca può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10% del valore di ciascuna emissione, calcolato sulla base del valore originario del prestito.

2. Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio supplementare; le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio.

3. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della BANCA CENTRALE: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito.

4. Nel caso in cui il rimborso venga richiesto per effetto della *illegality clause*, cioè se al creditore o all'emittente è riconosciuta la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione, non è necessario richiedere il preventivo consenso della BANCA CENTRALE.

5. Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

6. Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dalla banca per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse.

7. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenza temporale, un atto coordinato.

8. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino di fatto un riacquisto di propri prestiti.

Articolo VII.II.12 - Deroghe

1. La BANCA CENTRALE può autorizzare le banche a derogare temporaneamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

Articolo VII.II.13 - Patrimonio di vigilanza rettificato

1. Nelle more della regolamentazione di cui all'articolo IX.III.1, il rispetto dei limiti posti alla concentrazione dei rischi e ai rapporti con parti correlate e soggetti connessi ad esse, di cui ai Titoli IV e V della presente Parte, è valutato da BANCA CENTRALE con riferimento al "patrimonio di vigilanza rettificato" pari alla somma dei patrimoni di

vigilanza della IMPRESA FINANZIARIA controllante e delle IMPRESE FINANZIARIE controllate, in quanto autorizzate all'esercizio di attività bancaria o di concessione di finanziamenti.

2. Ai fini di cui al precedente articolo VII.II.4 comma 4, l'IMPRESA FINANZIARIA controllata non deduce dal proprio patrimonio di vigilanza le ESPOSIZIONI, dirette ed INDIRETTE, che siano già dedotte, ai fini medesimi, dal patrimonio di vigilanza dell'IMPRESA FINANZIARIA controllante.

Titolo III

Adeguatezza patrimoniale

Capo I

Norme generali

Articolo VII.III.1 - Accantonamento obbligatorio

1. Le banche devono accantonare almeno il 20% degli utili netti conseguiti al termine di ciascun esercizio sociale al fondo di riserva ordinario.

Articolo VII.III.2 - Struttura del coefficiente patrimoniale

1. Il coefficiente patrimoniale, espresso in valore percentuale, è costituito dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza di cui al Titolo II e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

2. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come somma dei seguenti elementi, dopo aver tenuto conto di quanto previsto al comma 3:

- a) totale delle attività di rischio (attività per cassa e operazioni fuori bilancio), escluse quelle afferenti al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE, ponderate per il rischio di credito conformemente a quanto previsto al Capo II, incluse quelle di cui all'articolo VII.III.9-ter;
- b) requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, determinati conformemente a quanto previsto al Capo III;
- c) requisiti patrimoniali per il rischio di regolamento, determinati conformemente a quanto previsto al Capo IV;
- d) requisiti patrimoniali per il rischio operativo, determinati conformemente a quanto previsto al Capo V.

3 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al comma 2, i requisiti patrimoniali di cui alle lettere da b) a d), ad eccezione di quelli di cui all'articolo VII.III.9-ter, sono moltiplicati per 12,5.

4. Sono escluse dalla determinazione degli importi di cui alle lettere a) o b) del comma 2, le deduzioni dal patrimonio di vigilanza di cui all'articolo VII.II.4.

Articolo VII.III.2-bis - Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni

1. Fatta salva la determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di cambio e il rischio di posizione in MERCI, è consentito alle banche, con riferimento alle attività afferenti al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE, sostituire il requisito patrimoniale per i rischi di mercato di cui all'articolo VII.III.2, comma 2, lettera b) con un requisito calcolato in conformità alla lettera a) del medesimo comma, a condizione che l'entità delle attività in bilancio e fuori bilancio attinenti al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE rispetti entrambe le seguenti condizioni:

- a) non superiori, di norma, il 5% delle attività totali e l'importo di euro 15 milioni;
- b) non superiori mai il 6% delle attività totali e l'importo di euro 20 milioni.

2. Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, le banche applicano quanto segue:

- a) gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti;
- b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.

3. Le banche comunicano preventivamente alla BANCA CENTRALE il ricorso alla deroga di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui una banca non riesca a soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettera b), quest'ultima ne informa immediatamente la BANCA CENTRALE. Se, dopo la sua valutazione, la BANCA CENTRALE stabilisce e comunica alla banca che il requisito di cui al comma 1, lettera a) non è soddisfatto, la banca cessa di avvalersi di quanto previsto al comma 1 a partire dalla prima data di riferimento successiva per le segnalazioni trimestrali in materia di vigilanza prudenziale.

Articolo VII.III.2-ter - Coefficiente patrimoniale minimo

1. Il coefficiente patrimoniale della banca, di cui all'articolo VII.III.2, deve essere costantemente mantenuto almeno pari al 8%.

2. Il rispetto dei limiti non fa venire meno l'esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l'adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta.

3. La BANCA CENTRALE può prevedere, in presenza di particolari situazioni aziendali, che vengano osservati requisiti patrimoniali più restrittivi di quelli determinati in via generale.

Capo II
Rischio di credito

Articolo VII.III.3 - Criteri di ponderazione

1. La definizione dei fattori di ponderazione da applicare alle diverse categorie di attività si basa su tre parametri principali, che determinano congiuntamente, il coefficiente di ponderazione del rischio di credito:

- a) controparti debitorici;
- b) rischio-Paese;
- c) garanzie ricevute.

Articolo VII.III.4 - Controparti debitorici

1. Il sistema di ponderazione valuta in via forfetaria il rischio di inadempienza dei debitori e si articola nei seguenti fattori moltiplicativi:

- a) 0% per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, le banche multilaterali di sviluppo, l'Unione Europea, l'amministrazione pubblica ed il settore pubblico allargato della Repubblica di San Marino;
- b) 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico di Paesi esteri (centrali e locali), le banche, le SOCIETÀ FINANZIARIE e le altre IMPRESE FINANZIARIE, le IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati;
- c) 50% per i crediti verso persone fisiche totalmente garantiti da "immobili residenziali" locati oppure utilizzati – o destinati ad essere utilizzati – direttamente dal mutuatario;
- d) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto "immobili" utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, direttamente dal locatario quale residenza o sede della sua attività economica;
- e) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui alla lettera d), il cui debito residuo in linea capitale risulti inferiore alla metà del valore originario del contratto;
- f) 100% per le altre attività di rischio e per le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- g) 150% per le partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE non quotate in mercati regolamentati e con risultati di bilancio negativi negli ultimi tre esercizi;
- h) 150% per le sofferenze ad eccezione di quelle di cui alle precedenti lettere d) ed e) per le quali il fattore moltiplicativo passa dal 50% al 100%;
- i) 150% per gli strumenti finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente onorato le scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi, ivi incluse le quote di Organismi di Investimento Collettivo (OIC) nei casi di sospensione dei riscatti dovuti in base al regolamento di gestione.

2. L'applicazione della ponderazione ridotta di cui alle lettere a) e b) può essere applicata fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo e, con riguardo alle IMPRESE FINANZIARIE, unicamente per quelle sottoposte a regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle contenute nella presente Parte di Regolamento; per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA il fattore moltiplicativo di cui al precedente comma è pari al 40%.

3. Il sistema di ponderazione di cui ai precedenti commi è applicato ai valori registrati in contabilità ai sensi del Regolamento n. 2016-02, diminuiti dell'importo delle relative deduzioni dal patrimonio di vigilanza di cui all'articolo VII.II.4, comma 1, lettera d) nonché delle coperture prudenziali di cui alla Circolare n. 2023-01.

4. Ai fini di cui al precedente comma 1, nel caso di strumenti finanziari strutturati il cui rimborso è subordinato all'andamento del sottostante, il fattore di ponderazione applicabile è il maggiore tra quello riferibile all'emittente e quello riferibile al sottostante, quest'ultimo determinato sulla base del principio del "*look through*", salvo i casi documentati in cui la struttura dello strumento finanziario sia tale da escludere la rilevanza, ai fini della ponderazione del rischio, di uno dei due criteri. In ogni caso, se richiesto dalla BANCA CENTRALE, dovrà essere fornito estratto della documentazione di offerta dello strumento finanziario strutturato, e di quelli ad esso correlati in quanto idonei ad incidere sulla sua rischiosità, al fine di comprovare la coerenza delle modalità di determinazione del fattore di ponderazione applicato all'attivo finanziario rispetto alla presente disciplina e alle disposizioni attuative.

Articolo VII.III.5 - Rischio Paese

1. Allo scopo di tener conto del profilo del rischio Paese nella valutazione delle attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le banche, le altre IMPRESE FINANZIARIE, le IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati, occorre distinguere la zona "A" e la zona "B". La zona "A" comprende la Repubblica di San Marino, i Paesi membri dell'Unione Europea, tutti i paesi membri a pieno titolo dell'OCSE, i Paesi che hanno concluso accordi generali di prestito (NAB) con il Fondo Monetario Internazionale, nonché i Paesi identificati con l'acronimo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica); sono comunque esclusi dalla zona "A" i Paesi che hanno ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni. La zona "B" comprende tutti gli altri Paesi non inclusi nella zona "A".

2. Le attività di rischio verso enti o soggetti (specificamente: governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche, altre IMPRESE FINANZIARIE, IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati) di Paesi rientranti nella zona "A" hanno ponderazione 0% o 20% come indicato nell'articolo VII.III.4.

3. Le attività di rischio verso enti o soggetti (specificamente: governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche, altre imprese FINANZIARIE, IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati) di Paesi rientranti nella zona "B" hanno ponderazione 100%. Fanno eccezione i seguenti casi:

- a) le attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta hanno valore di ponderazione nullo;
- b) le attività di rischio con durata residua fino ad un anno, nei confronti di banche della zona "B" o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti, sono ponderate al 20%.

Articolo VII.III.6 - Garanzie ricevute

1. Al fine dell'attribuzione dei fattori di ponderazione per controparti debitorie, previsti all'articolo VII.III.4, le banche devono considerare le eventuali garanzie reali e personali ricevute.

2. Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.
3. Le garanzie reali, diverse da quelle aventi ad oggetto immobili di cui all'articolo VII.III.4, sono ammesse alla ponderazione solo nei casi in cui abbiano ad oggetto:
- a) depositi di contanti presso la banca segnalante;
 - b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca segnalante e depositati presso la stessa;
 - c) valori emessi da governi o banche centrali della zona "A";
 - d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
 - e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona "A";
 - f) depositi di contanti presso banche della zona "A" diverse da quella segnalante;
 - g) valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche, da altre IMPRESE FINANZIARIE, o da IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo VII.III.4 della zona "A".
4. Le banche devono applicare, per intero o pro-quota, alle attività di rischio garantite dai valori sopra menzionati la ponderazione dello 0% per le garanzie di cui ai punti a), b) e c), del 20% per le altre garanzie.
5. L'eventuale quota residua va ponderata in funzione della natura del soggetto debitore.

Articolo VII.III.7 - Garanzie personali

1. Alle attività di rischio assistite in tutto o in parte da garanzie personali si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.
2. Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo ad un determinato soggetto.

Articolo VII.III.8 - Operazioni fuori bilancio

1. La ponderazione per il rischio di credito delle operazioni fuori bilancio avviene attraverso un processo a due stadi; nel primo stadio le categorie di attività "fuori bilancio" sono convertite in equivalenti creditizi in base alla probabilità che si determini un'esposizione creditizia con l'impiego di fattori di conversione del credito; nel secondo stadio l'equivalente creditizio viene ponderato in base alla natura della controparte.

2. I fattori di conversione del credito per il calcolo dell'equivalente creditizio sono i seguenti:

- a) 100% per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno";

- b) 50% per le garanzie e gli impegni a “rischio medio”;
- c) 20% per le garanzie e gli impegni a “rischio medio-basso”;
- d) 0% per le garanzie e gli impegni a “rischio basso”.

3. Ai sensi del comma precedente sono ricompresi:

- a) nelle garanzie ed impegni a “rischio basso” le aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso;
- b) nelle garanzie ed impegni a “rischio medio-basso” le aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia ed altre transazioni autoliquidantisi, collegate a transazioni mercantili;
- c) nelle garanzie ed impegni a rischio “medio”:
 - I) aperture di credito documentario irrevocabili o confermate ad esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e di altre transazioni autoliquidantisi;
 - II) prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
 - III) garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie;
 - IV) lettere di credito “stand-by” irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
 - V) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
 - VI) aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) ad eccezione di quelle di cui alla lettera a);
 - VII) put options emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute;
 - VIII) garanzie con carattere di sostituti del credito che sono totalmente garantite da ipoteche su “immobili residenziali”, direttamente escutibili dal garante;
- d) nelle garanzie ed impegni a rischio “pieno” tutte le garanzie rilasciate e gli impegni assunti non inseribili nelle precedenti categorie.

4. Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli “impegni e rischi”:

- a) i titoli da consegnare per operazioni da regolare;
- b) i titoli da ricevere per operazioni da regolare appartenenti al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE;
- c) gli impegni di vendita di titoli e di altri valori;
- d) gli impegni derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- e) i rischi per rate di imposta non scadute connessi con la gestione di esattorie e ricevitorie;
- f) i CONTRATTI DERIVATI.

Capo III
Rischio di mercato

Articolo VII.III.9 - Copertura patrimoniale minima dei rischi di mercato

1. La copertura patrimoniale minima richiesta per i rischi di mercato di tutte le attività afferenti al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE e di tutte le attività non comprese nel PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in MERCI, è determinata conformemente a quanto previsto al Capo II, del Titolo IV, della Parte VII del Regolamento n. 2024-05, fatto salvo che i riferimenti alla nozione di “fondi propri” sono da intendersi alla nozione di “patrimonio di vigilanza”.

Capo IV
Rischio di regolamento

Articolo VII.III.9-bis - Rischio di regolamento-consegna (transazioni DVP)

1. Per le operazioni su strumenti finanziari, valute e MERCI – con esclusione delle OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO o delle operazioni di CONCESSIONE O ASSUNZIONE DI TITOLI O MERCI IN PRESTITO – che non risultano regolate dopo lo scadere delle date previste, le banche devono detenere un requisito patrimoniale.

2. Al fine di calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di regolamento di cui al comma 1, le banche calcolano la differenza di prezzo alla quale si trovano esposte, determinata come differenza tra il prezzo di regolamento convenuto per lo strumento finanziario, la valuta o la MERCE in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per la banca.

3. Al fine di calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di regolamento, la banca moltiplica tale differenza di prezzo per il corrispondente fattore di ponderazione di cui alla tabella sottostante, in funzione del numero di giorni lavorativi trascorsi dalla data di regolamento prevista:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento	Fattori di ponderazione
5 — 15	8%
16 — 30	50%
31 — 45	75%
46 o più	100%

Articolo VII.III.9-ter - Operazioni con regolamento non contestuale (transazioni non DVP)

1. Le banche devono detenere un requisito patrimoniale, determinato conformemente a quanto previsto dalla tabella sottostante, qualora:

- a) hanno pagato strumenti finanziari, valute o MERCI prima di riceverli o hanno consegnato strumenti finanziari, valute o MERCI prima di ricevere il relativo pagamento;

b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui hanno effettuato il pagamento o la consegna senza aver ricevuto il relativo corrispettivo.

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna	Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna	Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione
Nessun requisito patrimoniale	Trattamento come controparte debitrice	Trattamento come controparte debitrice con ponderazione al 1250%

2. Nel calcolare il requisito patrimoniale per le operazioni con regolamento non contestuale, le banche trattano il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte, applicando, a tutte queste esposizioni, o i fattori di ponderazione del rischio di credito di cui al Capo II o alternatively un fattore di ponderazione del 100%.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è di importo significativo, le banche possono comunque applicare, a tutte queste esposizioni, un fattore di ponderazione del 100%, tranne nel caso in cui è richiesta, conformemente all'ultima colonna della tabella sovrastante, una ponderazione del rischio del 1250%.

3. In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1250% alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale rientranti nei casi di cui all'ultima colonna della tabella sovrastante, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza il valore trasferito, maggiorato dell'eventuale differenza positiva a proprio favore tra il valore di mercato corrente del sottostante da ricevere e il corrispettivo pagato o tra il corrispettivo da ricevere e il valore corrente del sottostante ceduto.

Articolo VII.III.9-quater - Sospensione

1. In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, la BANCA CENTRALE ha la facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali in materia di rischio di regolamento di cui al presente Capo IV fino a quanto non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.

Capo V
Rischio operativo

Articolo VII.III.10 - Copertura patrimoniale minima dei rischi operativi

1. Il patrimonio di vigilanza ha anche la funzione di assicurare una adeguata copertura dei RISCHI OPERATIVI; a tale scopo, la copertura patrimoniale minima richiesta è pari al 15% della media del MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO (cd. "gross income") degli ultimi 3 ESERCIZI.
2. Nel corso del primo triennio di attività (cd. fase di "start up"), il rispetto del requisito di capitale di cui al primo comma verrà verificato sulla base dei bilanci previsionali.

Capo VI
Esposizioni creditizie deteriorate

Articolo VII.III.11 - Copertura patrimoniale mancante per esposizioni creditizie deteriorate

1. L'importo complessivo delle coperture patrimoniali mancanti per le esposizioni creditizie deteriorate è calcolato come somma delle coperture patrimoniali mancanti determinate separatamente per ciascuna esposizione creditizia deteriorata.
2. La copertura patrimoniale mancante di ciascuna esposizione creditizia deteriorata è determinata come differenza tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo di cui alla lettera b), nel solo caso in cui il primo termine è maggiore del secondo:
 - a) la somma dei seguenti elementi:
 - I) la parte non garantita di ciascuna esposizione creditizia deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo VII.III.12, comma 1;
 - II) la parte garantita di ciascuna esposizione creditizia deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo VII.III.12, comma 2;
 - b) la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione creditizia deteriorata:
 - I) cancellazioni parziali e svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02;
 - II) accantonamenti per garanzie ed impegni di cui all'articolo IV.IV.9 del Regolamento n. 2016-02;
 - III) altre deduzioni dal patrimonio di vigilanza;
 - IV) differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore, nel caso in cui un'esposizione creditizia deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore.
3. La parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata è la parte dell'esposizione assistita da:
 - a) immobili;
 - b) garanzia reale di cui all'articolo VII.III.6, comma 3;

- c) garanzia personale di cui all'articolo VII.III.7, a condizione che al soggetto garante sia attribuibile un fattore moltiplicativo per la controparte debitrice di cui all'articolo VII.III.4 non superiore al 20%.

4. La parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata è pari alla differenza tra il valore dell'esposizione determinata ai sensi dell'articolo VII.III.13 e la parte garantita dell'esposizione di cui al comma precedente.

5. Sono escluse, ai fini del presente articolo, dalle esposizioni creditizie deteriorate, le aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

Articolo VII.III.12 - Fattori di ponderazione per esposizioni creditizie deteriorate

1. Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto I), si applicano i seguenti fattori:

- a) 35% per la parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- b) 100% per la parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata.

2. Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto II), si applicano i seguenti fattori:

- a) 25% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- b) 35% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- c) 55% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- d) 70% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- e) 80% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da garanzia reale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera b), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- f) 80% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;

- g) 100% per la parte dell'esposizione deteriorata creditizia garantita da garanzia reale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera b), da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- h) 85% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- i) 100% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata.

3. In deroga al comma 2, in caso di garanzia personale di cui VII.III.11, comma 3, lettera c) rilasciata da un soggetto garante a cui sia attribuibile un fattore moltiplicativo per la controparte debitrice di cui all'articolo VII.III.4 pari allo 0%, ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto II), si applicano i seguenti fattori:

- a) 0% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata;
- b) 100% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata.

4. In deroga al comma 1, se tra uno e due anni successivi alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata, all'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile di cui al comma 1 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

5. In deroga al comma 2, se tra due e sei anni successivi alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata, all'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile di cui al comma 2 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

6. I commi 4 e 5 si applicano solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata, da ultimo, come esposizione creditizia deteriorata.

Articolo VII.III.13 - Valorizzazione delle esposizioni creditizie deteriorate ai fini della copertura patrimoniale mancante

1. Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), il valore dell'esposizione creditizia deteriorata è pari al valore registrato in contabilità ai sensi del Regolamento n. 2016-02, incrementato delle cancellazioni parziali e delle svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02.

Titolo IV

Concentrazione dei rischi

Articolo VII.IV.1 - Grande rischio

1. L'esposizione di una banca verso una controparte o gruppo di controparti connesse è considerata un grande rischio quando l'esposizione complessiva (per cassa e di firma; diretta e INDIRETTA) è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.
2. Per valutare correttamente l'assunzione di rischio verso una determinata controparte, anche in relazione alla presenza di garanzie, è necessario calcolare per ciascuna controparte o gruppo di controparti connesse la relativa esposizione, utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del rischio di credito di cui al Capo II del Titolo III della presente Parte.
3. L'esposizione complessiva, di cui al primo comma, include anche le attività di rischio che derivano alla banca dalla gestione del proprio portafoglio finanziario, ad eccezione di quelle rientranti nel PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE.

Articolo VII.IV.2 - Limitazioni ai grandi rischi

1. La banca non può assumere GRANDI RISCHI:
 - a) verso una singola controparte, o gruppo di controparti connesse, in misura complessivamente superiore al 25% del proprio patrimonio di vigilanza (limite individuale);
 - b) in misura complessivamente superiore il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

Articolo VII.IV.3 - Grandi rischi verso partecipanti al capitale e soggetti connessi

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'articolo precedente, le posizioni di rischio rientranti nella previsione di cui all'articolo VII.II.4 comma 4, sono da computarsi al netto della quota dedotta dal patrimonio di vigilanza.

Articolo VII.IV.4 - Deroghe

1. La BANCA CENTRALE può fissare, con riferimento a singole banche, limiti individuali o globali di esposizione più stringenti rispetto a quelli generali, in base alle proprie valutazioni di ordine tecnico-operativo, avendo particolare riguardo all'adeguatezza delle procedure organizzative per la concessione di finanziamenti.
2. Qualora, per cause non dipendenti dalla volontà della banca, si presenti una situazione di superamento dei limiti di cui al presente Titolo la banca la segnalerà immediatamente alla BANCA CENTRALE indicando gli interventi che intende adottare per riportare la posizione entro i limiti stabiliti.
3. I limiti di cui agli articoli VII.IV.2 e VII.IV.3, non si applicano nei casi in cui le posizioni di rischio siano assunte nei confronti di soggetti autorizzati, anche in Paesi esteri, all'esercizio delle attività di cui alle lettere A, B e D dell'Allegato 1 della LISF, purché ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) controllo esercitato dalla banca, ai sensi dell'articolo 2 della LISF;
- b) sottoposizione a regole di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi di credito;
- c) operatività in San Marino o in Paesi esteri le cui Autorità di Vigilanza abbiano concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'art.103 della LISF.

Articolo VII.IV.5 - Procedura di deliberazione

1. L'assunzione di una posizione di rischio rientrante nella definizione di GRANDE RISCHIO, ai sensi dell'articolo VII.IV.1, deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Articolo VII.IV.6 - Limitazioni ai grandi rischi nel caso di gruppi

1. Qualora la banca assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo VII.IV.2 è verificato a livello di gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle concesse da IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'art. VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, le singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, sono sottoposte unicamente a un limite individuale pari al 40% purché, a livello di gruppo, vengano rispettati i limiti sopra indicati. Il limite individuale è calcolato rapportando le posizioni di rischio (afferenti le sole esposizioni dirette, per cassa e di firma) al patrimonio di vigilanza individuale.

Titolo V

Rapporti contrattuali con parti correlate e soggetti connessi ad esse

Articolo VII.V.1 - Principio generale

1. I rapporti contrattuali di qualsiasi natura posti in essere dalla banca con PARTI CORRELATE e SOGGETTI CONNESSI a queste ultime devono essere regolate a condizioni di mercato.

Articolo VII.V.2 - Posizioni rilevanti

1. Per posizione rilevante è da intendersi quella assunta dalla banca con i soggetti di cui al precedente articolo nei casi in cui il valore patrimoniale contabilizzato complessivamente riferibile a tutte le operazioni bancarie concluse (impieghi per cassa e di firma, RACCOLTA DIRETTA e INDIRETTA) con una singola PARTE CORRELATA e/o con SOGGETTI ad essa CONNESSI superi l'1% del patrimonio di vigilanza della banca.

2. Con riferimento alle operazioni creditizie, il valore patrimoniale deve tenere conto sia delle esposizioni dirette sia di quelle INDIRETTE.

Articolo VII.V.3 - Aspetti procedurali

1. Le operazioni che determinano una nuova posizione rilevante o ne accrescono il valore in misura superiore al 10% devono:

- a) essere oggetto di apposita reportistica al Consiglio di Amministrazione con cadenza riepilogativa trimestrale ed evidenza delle punte massime di periodo;
- b) essere altresì approvate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole della maggioranza dei sindaci e l'assenza degli interessati, quando aventi natura di impiego, creditizio o finanziario.

Articolo VII.V.4 - Limitazione su base individuale e complessiva

1. La banca, in ogni caso, non può assumere posizioni di rischio:

- a) verso una PARTE CORRELATA e i SOGGETTI ad essa CONNESSI, in misura complessivamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza (limite individuale);
- b) verso tutte le PARTI CORRELATE ed i SOGGETTI ad esse CONNESSI, in misura complessivamente superiore al 60% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

2. Per posizioni di rischio, ai fini del comma precedente, deve intendersi l'esposizione complessiva calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo VII.IV.1.

3. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al comma 1, le posizioni di rischio rientranti nella previsione di cui all'articolo VII.II.4 comma 4, sono da computarsi al netto della quota dedotta dal patrimonio di vigilanza.

Articolo VII.V.5 - Limitazioni alle posizioni di rischio verso parti correlate nel caso di gruppi

1. Qualora la banca assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alle posizioni di rischio nei confronti di PARTI CORRELATE e SOGGETTI ad esse CONNESSI di cui all'articolo VII.V.4 è verificato a livello di gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle concesse da IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'articolo VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, alle singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, i limiti di cui all'articolo VII.V.4 saranno applicati al patrimonio di vigilanza individuale unicamente per le esposizioni dirette, per cassa e di firma.

Titolo VI

Limiti alla trasformazione delle scadenze

Articolo VII.VI.1 - Limiti agli investimenti a medio-lungo termine

1. La somma degli investimenti da parte delle banche in beni strumentali durevoli (mobili e immobili) ed in partecipazioni societarie, al netto di quelle già dedotte ai sensi dell'articolo VII.II.4, non deve superare l'ammontare del patrimonio di vigilanza.

Articolo VII.VI.2 - Limiti ai finanziamenti concessi a medio- lungo termine

1. Le banche devono costantemente mantenere l'ammontare globale dei FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE, esclusi i crediti classificabili al precedente articolo VII.III.4, comma 1, lettere c) e d) e quelli di cui al successivo articolo X.I.3 comma 7 lettera d), entro il limite massimo rappresentato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti di cui all'articolo precedente;
- b) 80% della RACCOLTA DIRETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE, senza attribuzione al CLIENTE del diritto di rimborso anticipato;
- c) 30% della RACCOLTA DIRETTA residua.

Titolo VII

Investimenti in immobili

Articolo VII.VII.1 - Beni immobili acquisibili

1. Al di fuori dei casi di acquisizione a tutela delle proprie ragioni di credito le banche possono acquisire beni immobili unicamente per farne oggetto di contratti di LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA ovvero, nei limiti di cui all'articolo VII.VI.1., ad uso proprio e strumentale.

Articolo VII.VII.2 - Acquisizione di immobili per recupero crediti

1. Alle banche viene consentito il superamento del limite generale di cui all'articolo VII.VI.1 solo nei casi in cui l'acquisizione degli immobili sia dovuta alla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito, ossia derivante da escussione di garanzie o accordi transattivi estintivi del credito, a prescindere dalla sua precedente qualificazione tra le esposizioni creditizie deteriorate, purché connesso all'inadempimento del debitore. Gli immobili in tale veste acquisiti devono essere comunque smobilizzati, salvo reimpiego ad uso proprio e strumentale o concessione in LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA, entro:

- 24 mesi dalla loro acquisizione, quando vacui o comunque inutilizzati;
- 36 mesi dalla loro acquisizione, quando occupati ad uso di civile abitazione o quale sede d'impresa.

L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che, includendo anche gli immobili da recupero crediti i cui termini di alienazione di 24 o 36 mesi siano decorsi, il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 risulti comunque rispettato, fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 44 della LISF.

In pendenza dell'obbligo di alienazione, nelle more di poter liquidare o concedere in locazione finanziaria attiva gli immobili comunque acquisiti per recupero crediti, le banche potranno mettere "a reddito" tali immobili, a totale o parziale copertura dei costi dagli stessi generati, favorendo modalità contrattuali di impiego di tali immobili che, per durata e diritti riconosciuti a controparte, risultino coerenti con il prioritario obiettivo dello smobilizzo.

2. I termini di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 148 della LISF, si applicano anche ai casi di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare attiva, i cui cespiti devono essere smobilizzati entro 24

mesi dalla data di riacquisizione della loro piena disponibilità o comunque entro 36 mesi dalla data di risoluzione del contratto.

3. Il superamento del termine di cui al comma 1 potrà essere autorizzato dalla BANCA CENTRALE su richiesta motivata della banca.

Articolo VII.VII.3 - Immobili oggetto di locazione finanziaria

1. Gli immobili oggetto di contratti di LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA non rilevano nel calcolo del limite di cui all'articolo VII.VI.1.

2. Gli immobili oggetto di contratti di LOCAZIONE FINANZIARIA PASSIVA rilevano nel calcolo del limite solo al momento del pagamento del riscatto e per il valore globale, in linea capitale, dei canoni complessivamente versati.

Articolo VII.VII.4 - Fondi di previdenza non aventi personalità giuridica

1. Le banche possono investire fino al 50% dei propri fondi di previdenza in beni immobili a condizione che siano per loro natura, destinazione e ubicazione, facilmente liquidabili e tali da garantire una redditività equa, certa e durevole.

2. Gli immobili acquisiti con i fondi previdenziali non possono essere adibiti a sedi della banca o di società appartenenti al GRUPPO BANCARIO.

3. I fondi di previdenza possono inoltre essere investiti in società immobiliari che abbiano come oggetto sociale solo la gestione di immobili dei fondi di previdenza della banca controllante.

Titolo VIII

Partecipazioni detenibili

Articolo VII.VIII.1 - Obblighi di autorizzazione e di comunicazione

1. La banca che intende acquisire per conto proprio partecipazioni superiori al 10% e/o multipli nel capitale di imprese, sammarinesi o estere, deve richiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE, ad eccezione dei casi in cui l'acquisizione derivi dalla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta anche quando si intenda acquisire la partecipazione indirettamente attraverso una società della quale si detenga il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF.

3. Per le acquisizioni di partecipazioni, di qualsiasi ammontare, in SICAV non è richiesta alcuna autorizzazione. In questi casi la banca deve comunicare alla BANCA CENTRALE la propria partecipazione qualora detenga azioni con

diritto di voto in misura superiore al 10% del capitale della SICAV e lo statuto della SICAV preveda un limite quantitativo all'emissione di azioni con diritto di voto.

4. La banca che intenda acquisire per conto proprio il controllo di IMPRESE FINANZIARIE, deve darne comunicazione alla BANCA CENTRALE con un congruo anticipo rispetto alla definizione dei relativi accordi contrattuali, ferma restando la procedura di autorizzazione di cui all'articolo V.III.1 e le specifiche procedure previste dalle disposizioni di vigilanza per IMPRESE FINANZIARIE diverse dalle banche.

Articolo VII.VIII.2 - Procedura di autorizzazione per l'acquisto di partecipazioni

1. La domanda di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni, presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti all'articolo III.II.6, deve contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione di merito, e in particolare:

- a) le previsioni di sviluppo dell'attività attraverso un piano industriale;
- b) l'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa della banca e della partecipata;
- c) il nuovo valore del coefficiente patrimoniale.

2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti ed elementi informativi:

- a) bilanci degli ultimi tre esercizi della società e delle società da questa eventualmente partecipate;
- b) i rapporti di indebitamento e la loro evoluzione nel triennio precedente, che la società ed i partecipanti al suo capitale hanno con la banca richiedente;
- c) le fonti di finanziamento che si intendono attivare per la realizzazione dell'acquisizione e del piano industriale.

3. L'autorizzazione verrà rilasciata laddove non contrasti con la sana e prudente gestione della banca ed in particolare con la sua situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa, e, nei casi in cui la partecipazione abbia ad oggetto IMPRESE FINANZIARIE estere, previo accertamento dell'idoneità dell'ordinamento giuridico del Paese d'insediamento a garantire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

4. La BANCA CENTRALE comunicherà l'esito della richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo il caso di interruzione del termine.

Articolo VII.VIII.3 - Limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie

1. Con riferimento alla detenzione di partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE, le banche non possono superare i seguenti limiti:

- a) 5% del patrimonio di vigilanza, per ogni singola partecipazione (limite individuale);
- b) 25% del patrimonio di vigilanza, per il complesso delle partecipazioni (limite complessivo).

Articolo VII.VIII.4 - Partecipazioni acquisite per recupero crediti

1. Alle banche viene consentito il superamento del limite generale di cui all'articolo VII.VI.1 solo nei casi in cui l'acquisizione della partecipazione sia dovuta alla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito, ossia derivante da escussione di garanzie o accordi transattivi estintivi del credito, a prescindere dalla sua precedente qualificazione tra le esposizioni creditizie deteriorate, purché connesso all'inadempimento del debitore.
2. Le partecipazioni della specie devono essere comunque smobilizzate entro 18 mesi dalla loro acquisizione. L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che risulta comunque rispettato il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 e fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 44 della LISF.
3. Il superamento di tale termine potrà essere autorizzato dalla BANCA CENTRALE su richiesta motivata della banca.

Titolo IX

Adeguatezza organizzativa

Capo I

Norme generali

Articolo VII.IX.1 - Caratteristiche dell'organizzazione

1. Ai fini di una sana e prudente gestione, le banche devono dotarsi di una organizzazione aziendale caratterizzata da:
 - a) formulazione esplicita di coerenti e chiare strategie aziendali;
 - b) disponibilità, in termini quantitativi e qualitativi, di adeguate risorse umane in possesso, specialmente con riferimento al PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE, di professionalità coerenti, per percorsi formativi ed esperienze lavorative, con le mansioni loro assegnate;
 - c) corretta distribuzione dei ruoli e delle responsabilità che eviti duplicazioni, sovrapposizioni, omissioni di compiti o situazioni di conflitto di interesse e che assicuri la necessaria separatezza tra funzioni operative e di controllo;
 - d) collocazione a CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA di un Direttore Generale o di un AMMINISTRATORE DELEGATO;
 - e) corretto svolgimento del proprio ruolo da parte degli organi amministrativi e di controllo, all'interno dei quali deve essere assicurata una costante dialettica;
 - f) affidabilità del sistema informativo-contabile ed idoneità delle procedure di reporting;
 - g) efficace funzionamento del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI e sua periodica ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento;
 - h) positiva circolarità delle informazioni interne, ivi inclusa la comunicazione da parte degli ESPONENTI AZIENDALI dei rilievi ispettivi di cui al successivo articolo VIII.III.2 al responsabile dell'internal auditing e alle altre strutture di controllo od operative direttamente interessate;

- i) corretto esercizio delle deleghe ricevute, ricorrendo all'istituto della ratifica di eventuali atti eseguiti in assenza o in eccesso di delega nei soli casi eccezionali di effettiva e documentata urgenza.

Articolo VII.IX.2 - Dotazione organizzativa minima dedicata alle funzioni di controllo

1. Ai fini di quanto riportato alla lettera c) dell'articolo precedente, la banca deve dotarsi di tre distinte strutture, una di internal auditing, dedicata all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA, una di compliance, dedicata ai CONTROLLI DI COMPLIANCE, una di risk management, dedicata all'attività di CONTROLLI DEI RISCHI.
2. La BANCA CENTRALE, su richiesta motivata della banca, può autorizzare l'attribuzione ad un'unica struttura delle due funzioni di risk management e compliance.
3. Le tre funzioni di CONTROLLO DEI RISCHI, CONTROLLI DI COMPLIANCE e ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA devono comunque essere svolte in regime di separatezza dalle funzioni operative e da personale dotato di adeguata professionalità ed in numero sufficiente, coerentemente con la dimensione e complessità operativa della banca; le tre funzioni devono inoltre coordinarsi tra loro mediante periodici incontri organizzati con cadenza almeno trimestrale dalla struttura di internal auditing, anche ai fini della reportistica di cui al seguente articolo VII.IX.6, comma 2, lettera b).

Articolo VII.IX.3 - Dialettica nell'esercizio delle funzioni di governo aziendale

1. Ai fini di quanto riportato alla lettera e) dell'articolo VII.IX.1, la regolamentazione di cui all'articolo III.III.1, comma 2 lettera h), deve essere tale da non consentire un sostanziale esautoramento degli organi collegiali statutariamente preposti a svolgere funzioni amministrative nonché idonea a presidiare l'opportuna dialettica tra gli organi aziendali.
2. L'attività di verbalizzazione delle adunanze di ciascun organo collegiale, ivi compresi comitati tecnici o di settore, deve consentire una ricostruzione chiara e sufficientemente dettagliata della dialettica interna che ha preceduto la fase finale di deliberazione, e non risultare sostanzialmente circoscritta a questa ultima.

Capo II

Organi e strutture aziendali

Articolo VII.IX.4 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;
 - b) approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
 - c) definisce l'architettura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

- d) determina un'articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio;
- e) determina le funzioni da esternalizzare, i criteri di scelta dell'OUTSOURCER, le modalità di controllo dell'attività dello stesso e delibera il conferimento dei relativi incarichi;
- f) si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;
- g) valuta periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità della struttura organizzativa e del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;
- h) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI;
- i) esercita le proprie attribuzioni in forma collegiale riunendosi in seduta con idonea frequenza e periodicità, comunque in numero non inferiore a 10 sedute per anno solare.

Articolo VII.IX.5 - Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, anche in collaborazione con il PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE, deve:

- a) garantire un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui la banca si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- b) individuare e valutare i fattori di rischio;
- c) verificare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- d) definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- e) definire i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai suoi compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione la piena conoscenza dei fatti aziendali;
- f) eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione e attuarne gli indirizzi strategici e le scelte in materia organizzativa;
- g) promuovere, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo a tutti i livelli di personale e rendere noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire.

Articolo VII.IX.6 - Internal auditing

1. La struttura di internal auditing, nell'esercizio dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA, deve:

- a) non dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- b) essere dotata di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato ai compiti da svolgere;
- c) avere accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche ed eventuali OUTSOURCER;

- d) analizzare i processi aziendali, valutando la loro adeguatezza funzionale e l'affidabilità dei meccanismi di controllo;
- e) controllare, in particolare, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;
- f) verificare il rispetto dei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- g) verificare che, nella prestazione dei servizi, le procedure adottate assicurino il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di separatezza amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento di cui alla Parte X del presente Regolamento;
- h) effettuare test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- i) espletare compiti di accertamento in merito alla correttezza dei processi operativi, anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- j) svolgere accertamenti specificamente richiesti dal Consiglio di Amministrazione, dal CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o dal Collegio Sindacale;
- k) verificare la rimozione delle anomalie riscontrate, anche dal Collegio Sindacale o dall'Autorità di Vigilanza, nell'operatività e nel funzionamento dei controlli;
- l) controllare:
 - 1) la regolare tenuta delle evidenze contabili e l'ordinata e affidabile gestione di tutti i documenti aziendali;
 - 2) lo scambio di flussi informativi tra i settori aziendali e tra la banca e gli altri soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi;
 - 3) l'adeguatezza delle dotazioni tecnologiche e dei sistemi informativi aziendali, anche nel caso in cui tali sistemi siano esternalizzati;
 - 4) la rispondenza dell'operato degli OUTSOURCER agli standard stabiliti con la convenzione di conferimento dell'incarico.

2. Il responsabile dell'internal auditing deve:

- a) essere nominato e revocato dall'incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dell'attività svolta e dei risultati di questa, inviando per conoscenza copia delle proprie relazioni periodiche alla BANCA CENTRALE;
- c) poter estendere la propria attività di revisione fino ai più alti livelli dell'organizzazione aziendale, incluso il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- d) verificare, nei casi di criticità gravi od urgenti per i quali i rilievi internamente rappresentati agli ESPONENTI AZIENDALI siano rimasti inascoltati o comunque disattesi, le condizioni per l'invio alla BANCA CENTRALE di segnalazioni-whistleblowing.

3. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA deve essere disciplinata da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo VII.IX.7 - Compliance

1. La struttura di compliance deve:

- a) svolgere con continuità i CONTROLLI DI COMPLIANCE;
- b) assolvere agli specifici obblighi ad essa assegnati dalla normativa di legge e di vigilanza in materia di contrasto al crimine finanziario.

2. La struttura di compliance, come tutte le altre strutture aziendali, centrali e periferiche, è soggetta all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA da parte della struttura di internal auditing.

Articolo VII.IX.8 - Risk management

1. La struttura di risk management, nell'esercizio dei CONTROLLI SUI RISCHI, deve individuare e valutare il livello del rischio sottostante le attività esercitate attraverso:

- a) l'attività di supporto al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA e al Consiglio di Amministrazione, nella fase progettuale delle strategie, per valutare il livello dei rischi presenti nelle attività esercitate e di quelli potenziali connessi alle future scelte;
- b) il controllo dell'andamento della gestione nel suo complesso, con monitoraggio del livello dei RISCHI STRATEGICO-GESTIONALI e dei RISCHI OPERATIVI e segnalazione al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA degli eventuali scostamenti rispetto ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nell'ambito del monitoraggio di cui alla precedente lettera b) deve ritenersi incluso il monitoraggio andamentale delle singole esposizioni che, per la loro rilevanza quantitativa o sulla base di indicatori definiti ex ante, richiedano una più attenta valutazione:

- della coerenza della classificazione del credito;
- della congruità degli accantonamenti;
- dell'adequatezza delle azioni di recupero messe in campo.

Tali indicatori sono definiti dalla funzione di risk management secondo criteri e modalità oggettivi, in grado di identificare in maniera sistematica e tempestiva eventuali carenze nel controllo di primo livello. Nell'ambito di tale ulteriore livello di controllo ad opera della funzione di risk management devono comunque rientrare almeno:

- le esposizioni classificabili come grandi rischi ai sensi dell'articolo VII.IV.1;
- le esposizioni di valore utilizzato comunque non inferiore ad euro diecimila rispondenti ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - scadute e/o sconfinanti da oltre 180 gg;
 - oggetto di aumento dell'accordato;
 - connotate da acquisizione di nuove garanzie;
 - oggetto di rinegoziazione e/o revisione di scadenze o tassi;

- oggetto di stralcio parziale;
- oggetto di cambio di classificazione da “esposizione creditizia deteriorata” a in bonis;
- oggetto di riprese di valore in assenza di incassi.

Qualora l'esposizione sia riconducibile ad un soggetto che appartenga a GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE, la valutazione svolta dalla struttura di risk management verrà estesa anche alle esposizioni dei soggetti connessi.

La struttura di risk management, come tutte le altre strutture aziendali, centrali e periferiche, è soggetta all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA da parte della struttura di internal auditing.

Articolo VII.IX.9 - Collegio Sindacale

1. I sindaci delle banche, titolari dei doveri, poteri e responsabilità previsti al Titolo II, Capo III, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, devono:

- a) assolvere alle proprie responsabilità istituzionali di controllo nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi;
- b) contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi agli aspetti meramente formali, preservando, in particolare, l'autonomia dell'impresa bancaria;
- c) verificare il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa, con facoltà di avvalersi di tutte le unità delle strutture aziendali che assolvono funzioni di controllo, prima fra tutte l'internal auditing;
- d) valutare il grado di efficacia del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, con particolare riguardo ai CONTROLLI DEI RISCHI, al funzionamento dell'internal auditing e al sistema informativo-contabile;
- e) mantenere il coordinamento con la SOCIETÀ DI REVISIONE, l'internal auditing e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno, al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative;
- f) verificare che i rapporti contrattuali della banca con PARTI CORRELATE ed i SOGGETTI ad esse CONNESSI siano gestiti in modo corretto ed in particolare regolati a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo VII.V.1;
- g) informare senza indugio la BANCA CENTRALE di tutti gli atti o fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscano, in misura significativa, irregolarità nella gestione, violazione dei principi di sana e prudente gestione o violazione delle norme di legge, di statuto o di vigilanza che disciplinano l'attività bancaria.

Articolo VII.IX.10 - Società di Revisione

1. I REVISORI CONTABILI, titolari dei doveri, poteri e responsabilità previsti al Titolo II, Capo IV, della LEGGE SULLE SOCIETÀ e all'Articolo 34 della LISF, devono:

- a) mantenere il coordinamento con il Collegio Sindacale, l'internal auditing e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della contabilità aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative, entro i limiti di quanto utile ai fini della funzione di CONTROLLO CONTABILE e/o della certificazione dei bilanci;

- b) informare senza indugio la BANCA CENTRALE di tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una significativa violazione in merito alla regolare tenuta della contabilità sociale e/o alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, ovvero pregiudicare la continuità dell'impresa, ovvero comportare un giudizio con rilievi negativi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio.

Capo III

Rischi

Articolo VII.IX.11 - Rischio di credito

1. L'intero processo riguardante il credito: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito; deve essere disciplinato nell'ambito di regolamento interno e periodicamente sottoposto a verifica.

2. Gli affidamenti devono essere concessi sulla base di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate, ed annotati in specifici registri, tenuti con modalità tecniche che ne garantiscano l'integrità, contenenti, per ciascun affidamento concesso, le seguenti informazioni:

- a) nome del beneficiario;
- b) ammontare;
- c) forma tecnica di utilizzo;
- d) garanzie;
- e) scadenza;
- f) organo proponente;
- g) organo deliberante;
- h) importo complessivo delle facilitazioni, dirette e indirette, già in essere con il medesimo nominativo e relativo utilizzo;
- i) scopo del finanziamento.

3. Nella fase istruttoria, deve essere acquisita tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale, finanziario e reddituale, e per assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto.

4. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica, attività finanziata e scopo del finanziamento; deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Ne consegue che, al fine di poter adeguatamente verificare e valutare l'appartenenza del prestatore ad un GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, come previsto anche al successivo comma 8, nei casi di prestatori diversi dalle persone fisiche, quand'anche IMPRESE FINANZIARIE, si rende necessario il rilascio, da parte di questi, di una dichiarazione scritta rivolta alla banca contenente le GENERALITÀ dei

loro SOGGETTI CONTROLLANTI, o, in mancanza, l'attestazione della loro inesistenza, attraverso l'utilizzo dell'apposito modello denominato *“banche: modulo di identificazione del soggetto controllante”*.

5. Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della regolamentazione di cui all'articolo III.III.1, comma 2, lettera h); vanno attivati idonei controlli sull'esercizio delle deleghe medesime.

6. Nell'ambito del regolamento interno devono essere precisate le procedure e gli adempimenti riferiti alla fase di monitoraggio del credito, affidate a strutture dotate di adeguata autonomia, nonché le modalità e i tempi di attivazione delle opportune iniziative in caso di rilevazione di crediti problematici, nonché una periodicità almeno annuale per la revisione delle linee di credito, fatta eccezione unicamente per i finanziamenti con un piano di ammortamento finanziario regolarmente in corso.

7. I criteri di valutazione, gestione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate, nonché le relative strutture responsabili, devono essere fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le SEGNALAZIONI DI VIGILANZA. Il Consiglio di Amministrazione deve essere regolarmente informato, con periodicità almeno trimestrale, sull'andamento delle esposizioni creditizie deteriorate e delle relative procedure di recupero e, con periodicità almeno semestrale, procedere alla valutazione del presumibile valore di realizzo di tutti i crediti.

8. Le banche devono disporre in ogni momento di una chiara e precisa rilevazione della propria esposizione nei confronti di ogni CLIENTE o GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, dalla quale risultino, in particolare, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

9. Utilizzando le informazioni disponibili, le banche procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (deteriorati o in bonis) in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento. Per assicurare l'effettiva attuazione di quanto sopra, le banche devono adottare idonei presidi organizzativi, anche attraverso opportune deleghe interne, il cui esercizio è oggetto di verifica da parte dell'organo amministrativo, in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

10. Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA inoltrate a BANCA CENTRALE. L'andamento dei

crediti e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste precedente comma 7.

11. Le banche hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni in arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscandenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione di conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali delle banche.

Articolo VII.IX.12 - Altri rischi strategico-gestionali

1. Le banche devono disporre in ogni momento di una corretta percezione della propria esposizione al rischio di tasso di interesse derivante dalle attività esterne al PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE, al rischio di liquidità e al rischio di mercato e dotarsi di strumenti idonei alla loro rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione, coerentemente con le dimensioni ed il grado di complessità dell'operatività aziendale.

2. L'attività di gestione del portafoglio finanziario della banca deve essere disciplinata in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento deve almeno indicare:

- a) le classi di attività consentite (azionaria, obbligazionaria, monetaria);
- b) limiti quantitativi a livello di portafoglio complessivo: esposizione percentuale minima e massima consentita per ciascuna classe di attività, per ciascuna valuta estera, per ciascun settore economico e/o area geografica;
- c) limiti qualitativi a livello di singolo strumento finanziario e di portafoglio complessivo: duration massima e rating minimo;
- d) la percentuale massima di titoli non quotati detenibili;
- e) la possibilità di ricorso a CONTRATTI DERIVATI e la leva finanziaria massima;
- f) l'indicazione di un benchmark riferibile all'intero portafoglio.

3. Nella gestione del portafoglio finanziario, le banche, oltre alla determinazione della copertura patrimoniale minima richiesta per i rischi di mercato di cui al Capo III del Titolo III, devono rispettare le disposizioni in materia di PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE di cui al Capo I, del Titolo IV della Parte VII del Regolamento n. 2024-05.

Articolo VII.IX.13 - Rischi operativi

1. Con riferimento ai RISCHI OPERATIVI, le banche devono, tra l'altro:

- a) contenere i rischi di frode, malversazione ed infedeltà dei dipendenti attraverso la definizione di idonee procedure operative e di controllo e l'adozione di politiche di gestione del personale atte ad evitare potenziali conflitti tra fini individuali e interessi della banca;
- b) valutare con particolare cautela i rischi legali e reputazionali connessi all'esercizio di attività non tradizionali e/o in favore di soggetti non residenti in territorio sammarinese;
- c) contenere i rischi legali e reputazionali connessi ai rapporti con la clientela attraverso:
 - 1) il rigoroso rispetto delle norme di trasparenza e correttezza di cui alla Parte X del presente Regolamento;

- 2) la formazione del personale a contatto diretto con il pubblico affinché sia a conoscenza delle procedure interne di reclamo e sia in grado di indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi;
- d) prevenire conflitti di interesse attraverso l'adozione di strutture organizzative distinte ed autonome, che garantiscano la necessaria separatezza;
 - 1) tra le strutture preposte alla prestazione dei SERVIZI DI INVESTIMENTO e quelle preposte allo svolgimento di altre attività della banca;
 - 2) tra le strutture preposte alla gestione di portafogli di strumenti finanziari e quelle preposte alla prestazione di altri SERVIZI DI INVESTIMENTO.

Articolo VII.IX.14 - Sistemi informativi

1. Il sistema informativo deve essere:

- a) adeguato costantemente alla complessità del contesto operativo in cui la banca agisce, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione ed alla articolazione territoriale dell'impresa;
- b) attendibile, ossia in grado di registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio dell'impresa a qualsiasi data;
- c) integrato, ossia idoneo a garantire la coerenza delle informazioni contenute nei diversi archivi laddove la banca utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, impieghi, segnalazione a organi esterni, antiriciclaggio ecc.);
- d) strutturato in modo da tenere costantemente distinti i valori di terzi da quelli della banca;
- e) protetto da adeguati presidi sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e distribuzione dei supporti ecc.) sia di tipo logico (livelli differenziati di abilitazione degli utenti, assegnazione di password, anche abbinate, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni trasmesse ecc.) a tutela della riservatezza e dell'integrità delle informazioni;
- f) idoneo ad assicurare il ripristino delle condizioni antecedenti ad un evento accidentale, anche attraverso procedure di back-up e disaster recovery, nonché la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati, con inibizione alla modifica di dati contabili inerenti esercizi sociali già chiusi.

Articolo VII.IX.15 - Succursali estere

1. Le banche che possiedono SUCCURSALI fuori dal territorio sammarinese devono:

- a) verificare la coerenza dell'attività di ciascuna SUCCURSALE estera con gli obiettivi e le strategie aziendali;
- b) adottare procedure informative e contabili uniformi o comunque agevolmente raccordabili con il sistema centrale, al fine di assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi al Consiglio di Amministrazione e al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;

- c) conferire poteri decisionali rapportati alle potenzialità della SUCCURSALE ed attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna SUCCURSALE in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;
- d) assoggettare le SUCCURSALI estere ai controlli dell'internal auditing, dotato di personale in possesso della specifica professionalità richiesta, del Collegio Sindacale e della SOCIETÀ DI REVISIONE.

Capo IV

Condizioni per l'esternalizzazione ai fini di vigilanza

Articolo VII.IX.16 - Limiti all'esternalizzazione

1. Le banche non possono esternalizzare l'esercizio di attività materiali e funzioni aziendali attinenti la RACCOLTA DEL RISPARMIO, l'erogazione del credito e le altre attività riservate ai sensi della LISF.
2. L'esternalizzazione nelle aree di tesoreria, contabilità generale, gestione del personale, ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e CONTROLLI DI COMPLIANCE è consentita solo qualora concorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) l'OUTSOURCER sia CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo, soggetto a vigilanza di BANCA CENTRALE o di Autorità di Vigilanza estera, in presenza di accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 103 della LISF;
 - b) l'esternalizzazione venga comunicata a BANCA CENTRALE dalla CAPOGRUPPO con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al concreto avvio del rapporto, dando compiuta indicazione delle risorse umane e degli strumenti che essa stessa, o la COMPONENTE dalla stessa designata per l'accentramento della funzione a livello di gruppo, intende impiegare;
 - c) nel periodo di cui alla precedente lettera b), salvo interruzione del termine per richiesta di ulteriori informazioni e documenti da parte di BANCA CENTRALE, quest'ultima non esprima alla CAPOGRUPPO il proprio contrario parere in merito all'esternalizzazione presentata, per inidoneità dell'assetto organizzativo dell'OUTSOURCER ad accentrare attività o funzioni a livello di gruppo;
 - d) sussistano a livello di gruppo le ulteriori condizioni di cui al seguente articolo VII.IX.18.
3. Unicamente con riferimento alle aree dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e dei CONTROLLI DI COMPLIANCE, l'OUTSOURCER può non coincidere con la CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo, ai sensi della precedente lettera a); in tali casi tuttavia l'esternalizzazione è subordinata all'autorizzazione di BANCA CENTRALE.
4. L'autorizzazione di BANCA CENTRALE è concessa qualora, oltre al concorso delle condizioni di cui all'articolo VII.IX.18 ed al rispetto della procedura di cui al seguente articolo VII.IX.17, l'OUTSOURCER disponga della professionalità, indipendenza ed adeguatezza organizzativa necessarie e dia sufficienti garanzie di continuità operativa.

Articolo VII.IX.17 - Procedura per l'autorizzazione all'esternalizzazione

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti informazioni e documentazioni allegate:

- a) bozza del contratto di esternalizzazione da stipulare, completo dei contenuti minimi di cui alla lettera a) dell'articolo seguente;
- b) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, completa dei contenuti minimi di cui alla lettera b) dell'articolo seguente;
- c) motivazioni alla base della scelta di esternalizzazione;
- d) motivazioni alla base della scelta dell'OUTSOURCER.

2. Salvo il caso di interruzione del termine, BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunica per iscritto alla banca richiedente il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Articolo VII.IX.18 - Condizioni per l'esternalizzazione

1. Per le aree diverse da quelle elencate all'articolo VII.IX.16, l'esternalizzazione è consentita a condizione che:

- a) l'incarico di esternalizzazione venga formalizzato a mezzo contratto scritto, contenente la definizione dell'oggetto ed i limiti della delega conferita, l'individuazione delle linee guida dell'attività nonché la sottoposizione dell'OUTSOURCER, limitatamente all'esercizio dell'attività o funzione esternalizzata dalla banca, all'indirizzo ed alla supervisione da parte di specificate strutture della banca ed al controllo, anche ispettivo, dell'internal auditing della banca medesima e della BANCA CENTRALE;
- b) il Consiglio di Amministrazione abbia:
 - 1) definito gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo;
 - 2) individuato i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali fornitori e quella successiva di relazione con l'OUTSOURCER prescelto;
 - 3) valutato le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;
 - 4) individuato gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti;
- c) l'esternalizzazione non comprometta la capacità della banca di governare i processi produttivi ed i rischi da essi derivanti, in particolare quelli operativi.

Articolo VII.IX.19 - Procedura per la comunicazione dell'esternalizzazione

1. In tutti i casi in cui l'esternalizzazione non sia soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo VII.IX.16, la banca deve comunque, entro dieci giorni dalla data di stipulazione del contratto di esternalizzazione, trasmetterne copia alla BANCA CENTRALE allegando:

- a) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo precedente;
- b) relazione contenente ogni informazione utile alla presentazione dell'operazione, ed in particolare:

- 1) le motivazioni alla base della scelta di esternalizzazione;
- 2) le motivazioni alla base della scelta dell'OUTSOURCER, con particolare riguardo ai requisiti di patrimonialità, professionalità e di adeguatezza organizzativa;
- 3) la descrizione di eventuali altri rapporti che legano la banca all'OUTSOURCER;
- 4) le modalità con le quali l'OUTSOURCER opererà;
- 5) le modalità che la banca seguirà per verificare l'operato dell'OUTSOURCER.

Capo V

Strumenti di vigilanza sull'adeguatezza organizzativa

Articolo VII.IX.20 - Convocazione strutture di controllo interno

1. La BANCA CENTRALE può convocare presso la propria sede una o più delle strutture di cui precedente articolo VII.IX.2 al fine di acquisire dati e informazioni utili ai propri fini di vigilanza.
2. L'audizione di cui al precedente comma può essere indotta anche da eventuali segnalazioni-whistleblowing di cui al Regolamento n. 2007-01 e successive modifiche.

Articolo VII.IX.21 - Verifiche sui regolamenti interni

1. I regolamenti interni di cui ai precedenti articoli:
 - VII.IX.4, comma 1, lettera c) (Regolamento sulla struttura organizzativa);
 - VII.IX.6, comma 3 (Regolamento dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA);
 - VII.IX.11, comma 1 (Regolamento del processo di erogazione del credito);
 - VII.IX.12, comma 2 (Regolamento dell'attività di gestione del portafoglio finanziario),in caso di modifica devono essere trasmessi in copia alla BANCA CENTRALE a corredo della documentazione annuale di bilancio nel loro testo aggiornato con evidenza delle revisioni apportate rispetto all'ultima versione trasmessa alla stessa BANCA CENTRALE.
2. Qualora intervengano sul medesimo regolamento interno più modifiche in corso d'anno, la trasmissione alla BANCA CENTRALE sarà comunque unitaria ed eseguita nei termini e con le modalità di rappresentazione di cui al precedente comma.

Titolo X
Reti distributive

Capo I
Rete distributiva in Repubblica

Articolo VII.X.1 - Procedura per l'installazione di nuove apparecchiature ATM

1. La banca sammarinese che installa una nuova apparecchiatura ATM nella Repubblica di San Marino deve comunicare per iscritto alla BANCA CENTRALE, entro dieci giorni dalla data di messa in funzione, la precisa localizzazione dell'apparecchiatura e le funzionalità alle quali è abilitata.

Articolo VII.X.2 - Procedura per apertura di succursali

1. La banca che intende aprire SUCCURSALI in territorio sammarinese deve presentare domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6.

2. La domanda deve contenere ogni informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:

- a) la puntuale ubicazione della nuova SUCCURSALE;
- b) i servizi offerti, anche accessori (cassette di sicurezza, ATM);
- c) le motivazioni alla base dell'ampliamento della rete distributiva;
- d) business plan, organigramma e relativo piano occupazionale con riferimento ai primi 3 anni di attività della SUCCURSALE;
- e) tempi di avvio dell'attività;
- f) principali clausole del contratto di acquisizione dei locali: GENERALITÀ della controparte, prezzo e modalità di pagamento nel caso di acquisto, scadenza e canone nel caso di locazione, durata, canone e tasso nel caso di leasing ecc..

3. La BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

4. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE richieda alla banca informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine è interrotto, se l'interruzione è espressamente indicata nella comunicazione in cui si richiede l'integrazione della domanda.

Articolo VII.X.3 - Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 della LISF, può negare l'autorizzazione per valutazioni attinenti l'adeguatezza organizzativa, la situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca richiedente.

Articolo VII.X.4 - Comunicazione di inizio operatività

1. L'apertura al pubblico della SUCCURSALE deve essere comunicata in forma scritta alla BANCA CENTRALE entro il termine di dieci giorni correnti dalla data di inizio operatività.

Capo II

Rete distributiva all'estero

Articolo VII.X.5 - Apertura di succursali all'estero

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'apertura di una SUCCURSALE all'estero deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere, oltre alle informazioni elencate all'articolo precedente, ogni ulteriore informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:

- a) il piano di espansione internazionale della banca;
- b) l'individuazione ed i curricula professionali dei responsabili della nuova SUCCURSALE, con la definizione dei poteri decisionali attribuiti;
- c) le modalità con cui verrà esercitata l'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA sulle SUCCURSALI estere da parte della casa madre;
- d) l'ammontare del fondo di dotazione ove richiesto;
- e) le procedure informative e contabili adottate dalla SUCCURSALE estera ed il loro livello di uniformità o raccordabilità con il sistema informativo-contabile centrale.

Articolo VII.X.6 - Prestazione di servizi senza stabilimento all'estero

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'operatività all'estero in regime di libera PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere ogni informazione utile alla presentazione del progetto, ed in particolare:

- a) il Paese ed il recapito in cui si andrà ad esercitare l'attività, qualora la prestazione sia localizzabile (ATM, POS);
- b) la natura dei servizi e dei prodotti da prestare;
- c) le modalità tecniche con le quali si intende operare.

Articolo VII.X.7 - Istituzione di uffici di rappresentanza

1. La comunicazione preventiva prevista dall'articolo 74 della LISF ai fini dell'apertura all'estero di un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi previsti dall'articolo III.II.6 e deve contenere l'indicazione del Paese estero in cui l'ufficio sarà istituito, la data di inizio dell'attività e le risorse impiegate.

Articolo VII.X.8 - Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 della LISF, può vietare l'operatività all'estero per valutazioni attinenti la situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa della banca richiedente, nonché l'idoneità dell'ordinamento giuridico vigente nel Paese d'insediamento a garantire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

Titolo XI

Modifiche statutarie

Articolo VII.XI.1 - Domanda di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 47 della LISF, la banca che intende apportare modifiche al proprio statuto deve trasmettere, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla delibera assembleare, apposita domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE, contenente le informazioni utili alla descrizione del progetto ed in particolare:

- a) l'indicazione precisa dell'articolo o degli articoli che si intendono modificare;
- b) il testo integrale dell'articolo o degli articoli statutari nella versione ante-modifica e nella versione post-modifica, anche se la modifica riguarda solo alcuni commi o parti degli stessi;
- c) le motivazioni alla base della proposta di modifica statutaria;
- d) la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti riportante all'ordine del giorno la modifica statutaria in oggetto o, in mancanza di avviso di convocazione, la data in cui è previsto che si riunisca in forma totalitaria per deliberare in merito.

2. In alternativa la domanda può portare in allegato copia della delibera del Consiglio di Amministrazione e copia dell'avviso di convocazione, purché riportino, con sufficiente chiarezza e completezza, tutte le informazioni sopra elencate.

3. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea degli Azionisti che delibera in merito alle modifiche statutarie di cui sopra, la banca deve trasmettere alla BANCA CENTRALE a mezzo posta elettronica, il testo integrale dello statuto, così come modificato, in formato elettronico.

4. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di autorizzazione di cui ai seguenti articoli VII.XI.2 e VII.XI.3, la banca, può sostituire o rettificare di propria iniziativa, in pendenza di termine di cui all'articolo seguente, l'istanza già presentata ai sensi e nei termini del primo comma, con altra istanza cartacea, in tutto conforme alle preventive indicazioni ricevute a mezzo posta elettronica dal Dipartimento Vigilanza ed aventi ad oggetto le revisioni in formato elettronico al testo statutario originario, all'uopo inviate dalla banca a mezzo posta elettronica.

Articolo VII.XI.2 - Termine del provvedimento

1. Salvo il caso di interruzione del termine, la BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o dalle sue successive sostituzioni o rettifiche, comunica per iscritto alla banca richiedente il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla modifica statutaria.

2. La BANCA CENTRALE può negare l'autorizzazione solo nei casi in cui la modifica contrasti con la sana e prudente gestione, nonché con le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III del presente Regolamento od ostacoli comunque l'esercizio della vigilanza.

Articolo VII.XI.3 - Reiterazione della domanda

1. In caso di diniego, la banca può presentare alla BANCA CENTRALE nuove domande di autorizzazione aventi ad oggetto le medesime parti di statuto, ma apportando alla proposta di modifica le variazioni necessarie a recepire le motivazioni riportate nel provvedimento di diniego.

2. In caso di reiterazione, la domanda può limitarsi alle informazioni di cui alla lettera b) dell'articolo VII.XI.1, purché riporti un rinvio alla domanda precedente.

3. Il termine del provvedimento in caso di reiterazione, salvo casi di interruzione, è di quindici giorni dalla ricezione della domanda.

Articolo VII.XI.4 - Presentazione in assemblea

1. Il Presidente della banca deve presentare, in sede di Assemblea degli Azionisti, il provvedimento di autorizzazione alle modifiche statutarie rilasciato dalla BANCA CENTRALE, anche ai fini della successiva iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'articolo 47, comma 4 della LISF.

Articolo VII.XI.5 - Variazione del capitale sociale

1. Nei casi in cui la modifica statutaria sia conseguente ad un'operazione di variazione del capitale sociale, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo VII.XI.1 deve contenere anche tutte le informazioni necessarie a descrivere motivazioni, modalità e tempi dell'operazione.

2. In particolare, nei casi di aumento, deve essere specificato se trattasi di aumento a titolo gratuito o a pagamento e, rispettivamente, da quali fondi di riserva viene attinto ovvero le modalità e la scadenza per la sottoscrizione ed il versamento del nuovo capitale sociale.

3. Nei casi di aumento di capitale a pagamento, la banca, entro dieci giorni dal completamento di ciascuna operazione, deve dare comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE:

- a) dell'avvenuta sottoscrizione, indicando la composizione della nuova compagine azionaria (generalità degli azionisti e quota di capitale sottoscritta da ciascuna, sia in termini percentuali sia in termini di prezzo e valore nominale complessivi), anche quando invariata;
- b) dell'avvenuto versamento del capitale, allegando copia della/e ricevuta/e contabile/i di accredito delle somme.

Articolo VII.XI.6 - Variazione dell'oggetto sociale

1. Nei casi in cui la modifica statutaria riguardi una o più variazioni dell'oggetto sociale, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo VII.XI.1 deve contenere anche tutte le informazioni necessarie a descrivere, nei casi di riduzione dell'oggetto sociale, la neutralità dell'intervento rispetto alle posizioni in essere, mentre, nei casi di ampliamento dell'oggetto sociale:

- a) le modalità di svolgimento delle nuove attività;
- b) gli investimenti in capitale umano, beni materiali e tecnologia che si ritengono necessari;
- c) gli impatti sui profili di adeguatezza organizzativa di cui al precedente Titolo IX;
- d) i risultati attesi dallo svolgimento delle nuove attività.

2. L'autorizzazione alla modifica statutaria per la variazione dell'oggetto sociale è valevole anche ai fini di cui ai precedenti articoli II.II.3, II.II.4 e II.II.5, nonché di cui al Titolo VII della Parte III.

Titolo XII

Acquisti in blocco di attività e passività

Articolo VII.XII.1 - Ambito di applicazione

1. La disciplina di seguito riportata si applica alle cessioni in favore di banche di:

- a) AZIENDE;
- b) RAMI DI AZIENDA;
- c) RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione, per quanto compatibili e nel rispetto di quanto previsto ai Capi I e II del Titolo IV della LEGGE SULLE SOCIETÀ, anche per le altre operazioni straordinarie di fusione e scissione, le quali, in assenza di previsione di soglia di significatività all'articolo 52 comma 2 della LISF, sono sempre subordinate alla preventiva autorizzazione della BANCA CENTRALE.

Articolo VII.XII.2 - Pubblicità

1. La banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuto acquisto mediante comunicazione alla BANCA CENTRALE.

2. La BANCA CENTRALE provvede a rendere pubblica la comunicazione attraverso:

- a) la richiesta al Tribunale Unico di affissione ad valvas e presso tutte le Case di Castello della Repubblica;
- b) l'inserzione della notizia e relativo collegamento alla comunicazione in apposita pagina del proprio sito internet.

3. La pubblicazione indica:

- a) gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'acquisto;
- b) la data di efficacia della medesima;

- c) le modalità (luoghi, orari) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, ove ciò sia necessario.

4. La banca cessionaria deve dare notizia dell'acquisto al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli).

Articolo VII.XII.3 - Utilizzo presso il cedente

1. Se le risorse tecniche e umane oggetto dell'acquisto sono transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte bancaria nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Articolo VII.XII.4 - Acquisto di attività riservata

1. Qualora venga acquistata una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la banca cessionaria non sia già in possesso, l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività.

Articolo VII.XII.5 - Acquisto di succursale

1. L'acquisto della prima SUCCURSALE in San Marino da parte di una banca estera è soggetto alla disciplina di cui alla Parte III, Titolo VI, Capo I; l'acquisizione di ulteriori SUCCURSALI è soggetta alla disciplina di cui alla Parte VII, Titolo X, Capo I.

Articolo VII.XII.6 - Operazioni soggette ad autorizzazione

1. Sono sottoposte ad autorizzazione della BANCA CENTRALE le operazioni di acquisto di attività e passività quando la somma di queste ultime supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria, come definito alla Parte VII, Titolo II.

2. In tutti gli altri casi, ossia quelli in cui la cessione sia in favore di banche ma al di sotto della soglia di cui al precedente comma e tutti quelli in cui siano le banche a cedere a terzi AZIENDE, RAMI DI AZIENDA o RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO, fatto salvo quanto disposto dall'articolo III.VII.2 e le possibili conseguenze di cui all'articolo III.VII.3, la BANCA CENTRALE deve comunque riceverne preventiva comunicazione dalla banca con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla prevista data di perfezionamento dell'operazione, ai fini della verifica di quanto stabilito all'articolo VII.XII.9.

Articolo VII.XII.7 - Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve descrivere in maniera puntuale l'oggetto dell'acquisto e illustrare gli obiettivi che la banca intende conseguire. In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti

dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche delle eventuali poste da dedurre dal patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.

2. Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso ad un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione della banca.

Articolo VII.XII.8 - Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE rilascia l'autorizzazione all'acquisto entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, qualora verifichi che l'operazione non comporti, in chiave prospettica, il mancato rispetto delle regole di vigilanza prudenziale con particolare attenzione a quelle in tema di adeguatezza patrimoniale ed organizzativa e di concentrazione dei rischi.

2. La BANCA CENTRALE può vietare comunque l'operazione se ritiene che essa contrasti con la sana e prudente gestione della banca.

3. La BANCA CENTRALE può richiedere ulteriori elementi informativi. In tal caso il termine è sospeso.

4. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto.

Articolo VII.XII.9 - Condizione di ammissibilità

1. Le banche non possono cedere o acquistare AZIENDE, RAMI DI AZIENDA o RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO quando da ciò derivi il mancato rispetto delle altre norme di vigilanza prudenziale di cui alla presente Parte.

PARTE VIII

STRUMENTI DI CONTROLLO

Titolo I

Premessa

Articolo VIII.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 41 e 42 della LISF.

Articolo VIII.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI all'articolo 18 e 18-bis.

Titolo II

Vigilanza cartolare

Articolo VIII.II.1 - Obblighi informativi periodici

1. Le banche devono trasmettere alla BANCA CENTRALE le segnalazioni periodiche di vigilanza anche ai fini del controllo del rispetto delle norme di vigilanza prudenziale, di cui alla Parte VII del presente Regolamento, e, più in generale, dei principi di sana e prudente gestione.

2. Gli importi indicati, in conformità alle disposizioni contenute nei provvedimenti di cui all'articolo VIII.II.3, nonché ai modelli segnaletici ed ai manuali operativi di cui all'articolo VIII.II.4, nelle segnalazioni periodiche di vigilanza, vengono assunti dalla BANCA CENTRALE anche per la determinazione ed il controllo di tutti gli aggregati di cui alle Parti VII e XI del presente Regolamento.

Articolo VIII.II.2 - Obblighi informativi non periodici

1. Oltre ai documenti da trasmettersi con cadenza periodica, ai sensi del precedente articolo, e di quelli da trasmettere all'occorrenza a corredo delle comunicazioni o domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento, le banche devono inviare alla BANCA CENTRALE:

- a) copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati;
- b) business plan relativo ad eventuali nuovi comparti di attività da avviare, completo di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione e di ogni indicazioni utile in materia di investimenti da eseguire, redditività attesa nel primo triennio, risorse umane e logistiche da allocare, impatti sulla propria struttura organizzativa con particolare riguardo alle implementazioni del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

2. Il termine per l'invio di quanto previsto al precedente comma è di dieci giorni rispettivamente:

- a) dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società;
- b) dalla data di assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo VIII.II.3 - Rinvio

1. Le disposizioni generali afferenti l'adempimento degli obblighi informativi sono qualificate nel Regolamento 2015-01 e successive modifiche e integrazioni al quale si rinvia.

2. Il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere alla BANCA CENTRALE sono oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.

Articolo VIII.II.4 - Modelli segnaletici e manuali operativi

1. Ai fini della corretta compilazione ed invio a BANCA CENTRALE delle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, si rendono disponibili, con le modalità previste dal Regolamento 2015-01 di cui al precedente articolo, i modelli segnaletici e i relativi manuali operativi contenenti le istruzioni per la compilazione e l'inoltro dei dati statistici.

2. Per quanto attiene alle procedure di aggiornamento dei modelli segnaletici e dei manuali operativi si rinvia al Regolamento n. 2015-01.

3. Qualora con riferimento ad una SEGNALAZIONE DI VIGILANZA, o ad una parte di essa, non vi siano informazioni da comunicare alla BANCA CENTRALE, la banca deve comunque adempiere all'obbligo informativo confermando l'insussistenza di informazioni.

Articolo VIII.II.5 - Quesiti

1. Le banche possono presentare quesiti alla BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sulle segnalazioni periodiche e relative disposizioni applicative, nonché, più in generale, sui contenuti del presente Regolamento ed altre disposizioni di vigilanza emanate. Nei casi in cui il quesito abbia ad oggetto elementi essenziali ai fini della correttezza o completezza della segnalazione o dell'adempimento in scadenza, la BANCA CENTRALE, su istanza della banca richiedente all'interno del quesito medesimo, può concedere una sospensione dei termini di adempimento, che riprenderanno pertanto a decorrere, per la parte residua, dalla data in cui la banca riceverà risposta.

2. Il quesito deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) mittente: banca sammarinese o SUCCURSALE sammarinese di banca estera;
- b) destinatario: Dipartimento di Vigilanza;
- c) forma: lettera o messaggio di posta elettronica firmati dal CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o da figura a questo vicaria per ruolo ricoperto (Vice Direttore Generale) o per espressa delega ricevuta e previamente

comunicata a BANCA CENTRALE, nel rispetto del limite massimo di 3 dipendenti delegabili per ciascuna banca.

Titolo III

Vigilanza ispettiva

Articolo VIII.III.1 - Accertamenti ispettivi

1. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività della banca risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa della banca e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dalla banca ("follow up").

2. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici o le SUCCURSALI di una banca allo scopo di effettuare sopralluoghi, devono esibire:

- a) una lettera di incarico indirizzata alla banca ispezionata, firmata da un componente del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e contenente l'indicazione dei soggetti incaricati;
- b) un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità o altro equivalente documento identificativo rilasciato dalla BANCA CENTRALE.

3. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all'intero patrimonio informativo della banca, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto bancario, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF. L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali la banca ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti della banca ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.

4. Gli ESPONENTI AZIENDALI ed il personale della banca ispezionata sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. La banca deve anche attivarsi per assicurare che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti siano tempestivamente resi disponibili.

Articolo VIII.III.2 - Rapporto ispettivo

1. Il "rapporto ispettivo", redatto a conclusione degli accertamenti e destinato alla banca quale soggetto ispezionato, contiene la descrizione circostanziata dei fatti ed atti aziendali riscontrati che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

2. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura degli accertamenti, agli ESPONENTI AZIENDALI del soggetto ispezionato e, per le sole parti di competenza, ai revisori contabili del soggetto ispezionato medesimo o al Commissario nominato dalla BANCA CENTRALE e ai membri dei disciolti organi, nei casi in cui dagli accertamenti sia derivata l'adozione di un provvedimento ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I o II della LIFS.
3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
4. Resta ferma la disciplina relativa alla distinta procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni sanzionabili riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

PARTE IX

GRUPPO BANCARIO

Titolo I

Premessa

Articolo IX.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte trovano la propria fonte normativa negli articoli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 della LISF.

Articolo IX.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI all'articolo 18 e 18-bis.

Titolo II

Governo del gruppo

Articolo IX.II.1 - Funzioni regolamentari

1. La CAPOGRUPPO, ai sensi dell'articolo 57 della LISF, deve tradurre in proprie direttive, vincolanti per le COMPONENTI, le disposizioni di carattere generale e particolare emanate dalla BANCA CENTRALE nell'interesse della stabilità del gruppo, e verificarne l'adempimento.

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma, la CAPOGRUPPO può richiedere a ciascuna COMPONENTE notizie, dati e situazioni utili allo scopo, che gli amministratori delle COMPONENTI sono tenuti a fornire.

Articolo IX.II.2 - Funzioni di controllo

1. La CAPOGRUPPO deve dotare il gruppo di un SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI che consenta l'effettivo controllo del gruppo sia di tipo strategico, sia di tipo gestionale, sia di tipo tecnico-operativo.

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma vanno previsti:

- a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le COMPONENTI e la CAPOGRUPPO per tutte le aree di attività;
- b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- d) i compiti e le responsabilità delle diverse strutture deputate ai CONTROLLI DEI RISCHI all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento;

- e) procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato;
- f) sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito, con particolare riguardo alle prestazioni di garanzia tra le COMPONENTI.

3. La CAPOGRUPPO deve altresì:

- a) formalizzare e rendere noti a tutte le COMPONENTI i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi;
- b) validare i sistemi e le procedure di CONTROLLO DEI RISCHI all'interno del gruppo.

4. Con riferimento al rischio di credito, la CAPOGRUPPO deve fissare i criteri di valutazione delle posizioni e creare una base informativa comune che consenta a tutte le COMPONENTI di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati.

5. Nell'ambito delle strategie di gruppo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo VII.IX.16, è possibile accentrare, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA presso la CAPOGRUPPO o una delle COMPONENTI.

6. Al fine di verificare la conformità dei comportamenti delle COMPONENTI alle direttive impartite dalla CAPOGRUPPO, nonché l'efficacia del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, la CAPOGRUPPO deve effettuare periodici accertamenti nonché inviare annualmente alla BANCA CENTRALE una relazione, corredata delle considerazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avente ad oggetto i summenzionati accertamenti.

Titolo III

Vigilanza consolidata e supplementare

Articolo IX.III.1 - Rinvio

1. Fatto salvo quanto anticipato dalla presente Parte in materia di adeguatezza organizzativa, nonché dagli articoli VII.IV.1 e VII.V.2 in materia di computo delle ESPOSIZIONI INDIRETTE, l'applicazione su base consolidata ai GRUPPI BANCARI delle disposizioni di cui alle Parti VI, VII e VIII, è oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.

2. Nelle more della regolamentazione di cui al precedente comma, nel rispetto dei limiti generali posti dall'articolo 53 della LISF, si considerano incluse nel perimetro del GRUPPO BANCARIO tutte le società per le quali ricorrano entrambe le condizioni seguenti:

- a) assoggettamento al controllo della CAPOGRUPPO ai sensi dell'articolo 2 della LISF;
- b) svolgimento di attività riservate o comunque connesse, strumentali o accessorie a quelle svolte dalla CAPOGRUPPO, ai sensi dell'articolo II.II.4.

Titolo IV

Gruppo bancario estero

Articolo IX.IV.1 - Obblighi delle banche sammarinesi verso la capogruppo estera

1. Le banche comunicano alla CAPOGRUPPO ESTERA, autorizzata ai sensi dell'articolo V.II.6 comma 3, le informazioni ed i documenti necessari ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di vigilanza su base consolidata ed ai fini del controllo interno sui rischi.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, negli stretti limiti ivi specificati, possono essere fornite sia attraverso l'inoltro alla CAPOGRUPPO ESTERA di flussi informativi cartolari o telematici, periodici o a richiesta, sia attraverso visite ispettive condotte dalla CAPOGRUPPO ESTERA presso le banche sammarinesi.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, a prescindere dalle modalità adottate, sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le informazioni ed i documenti ottenuti devono essere utilizzabili unicamente per i fini di cui sopra;
 - b) la CAPOGRUPPO ESTERA deve essere tenuta a non rivelare a terzi le informazioni ricevute, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico vigente nel Paese d'insediamento.

PARTE X

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Titolo I

Premessa

Articolo X.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della LISF.

Articolo X.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 9, 12, 13, 14, 18 e 18-bis.

Articolo X.I.3 - Principi generali

1. Le banche nei rapporti con la clientela devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza secondo quanto stabilito dall'articolo 66 della LISF.

2. Esse devono fornire alla clientela almeno le informazioni stabilite dalle presenti disposizioni con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. A tal fine potrà farsi utile ricorso ad un Glossario contenente le definizioni nei termini tecnici utilizzati nella modulistica.

3. Le banche devono illustrare alla clientela, esclusi i CLIENTI QUALIFICATI, i principali rischi di carattere generico o specifico connessi all'operazione ovvero al SERVIZIO BANCARIO offerto.

4. Esse devono altresì informare la clientela sui diritti della stessa, sulle procedure di reclamo, sulle altre forme di composizione stragiudiziale delle controversie se a disposizione del CLIENTE, e sulle modalità per accedervi fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della LISF circa la possibilità per il cliente di inviare alla BANCA CENTRALE segnalazioni di presunte inadempienze alle disposizioni di cui alla presente Parte.

5. Quanto sopra deve essere comunicato al CLIENTE anche in mancanza di una sua richiesta a ciò finalizzata, in virtù del livello professionale di diligenza richiesto alle banche.

6. I contratti devono essere redatti in forma chiara ed esauriente.

7. Con riferimento ai contratti di finanziamento disciplinati per legge quali:

- a) “prestiti sulla fiducia” ex Legge 2 dicembre 1982, n. 110;

- b) “prestiti all'agricoltura” ex Legge 11 marzo 1981, n. 22;
- c) “credito agevolato alle imprese” ex Legge 28 gennaio 1993, n. 13 e successive modifiche;
- d) “mutui per l'edilizia sovvenzionata” ex Legge 15 dicembre 1994, n. 110 e successive modifiche;

e per qualsiasi altra forma di prestito ad intervento pubblico che dovesse, anche in futuro, essere oggetto di speciale disciplina legislativa, le disposizioni di cui alla presente Parte sono applicabili solo in quanto compatibili.

Articolo X.I.4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai SERVIZI BANCARI e ai servizi connessi offerti dalle banche.
2. Fermo restando gli obblighi di separatezza organizzativa di cui all'articolo VII.IX.13, lettera d), per quanto concerne la disciplina dei rapporti con la clientela che le banche devono osservare nella prestazione dei SERVIZI DI INVESTIMENTO, trova applicazione quanto previsto dal Regolamento n. 2024-05.

Titolo II

ANNUNCI PUBBLICITARI

Capo I

Criteri da rispettare

Articolo X.II.1 - Riconoscibilità della pubblicità

1. Gli ANNUNCI PUBBLICITARI devono essere chiaramente riconoscibili come tali specificando in maniera evidente al loro interno - con modalità coerenti con la natura tecnica del mezzo utilizzato - la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Articolo X.II.2 - Chiarezza e correttezza dell'informazione

1. Per le condizioni contrattuali si deve fare riferimento espresso alle modalità da seguire ed ai documenti da consultare per poter acquisire un'informazione completa ed idonea ad una adeguata conoscenza del SERVIZIO BANCARIO pubblicizzato.
2. Gli ANNUNCI PUBBLICITARI relativi ad operazioni di finanziamento, nei quali la banca dichiara il tasso di interesse ovvero altre cifre concernenti il costo del credito, devono esplicitare anche il TEG od il TAEG - calcolato secondo le vigenti disposizioni di vigilanza ai fini anti-usura - ad eccezione dei soli casi in cui la forma tecnica del finanziamento sia tale da non consentire il calcolo, in via preventiva ed astratta, dei predetti tassi effettivi.

Capo II

Misure cautelari ed interdittive

Articolo X.II.3 - Sospensione della diffusione

1. Nei casi di fondato sospetto di violazione degli articoli di cui al precedente Capo, la BANCA CENTRALE ordina alla banca, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della LISF, l'immediata sospensione in via cautelare della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo X.II.4 - Divieto alla diffusione

1. Nei casi di accertata violazione degli articoli di cui al precedente Capo, la BANCA CENTRALE ordina alla banca, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della LISF, l'immediata cessazione degli ANNUNCI PUBBLICITARI contenenti messaggi falsi o ingannevoli.

Articolo X.II.5 - Divieto alla commercializzazione

1. Nei casi di mancata ottemperanza agli ordini di cui ai due precedenti articoli, la BANCA CENTRALE ordina alla banca, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 della LISF, l'immediata cessazione dell'attività di commercializzazione dei SERVIZI BANCARI pubblicizzati.

Articolo X.II.6 - Forme e procedure

1. I provvedimenti di cui agli articoli X.II.3, X.II.4, X.II.5, devono essere comunicati alla banca per iscritto, assegnando un termine per l'adempimento compreso tra due e sette giorni lavorativi dalla data riportata sul provvedimento.

2. La banca può comunicare per iscritto alla BANCA CENTRALE la propria opposizione al provvedimento indicandone le motivazioni; l'opposizione non sospende gli effetti dell'ordine emanato.

3. La BANCA CENTRALE, anche in virtù delle motivazioni addotte nell'opposizione, può revocare la misura cautelare o interdittiva a carico della banca con comunicazione scritta.

Titolo III

Informazione precontrattuale

Capo I

Consegna dei documenti informativi

Articolo X.III.1 - Diritto alla consegna della proposta di contratto

1. Il CLIENTE non rientrante tra i CLIENTI QUALIFICATI che riceve dalla banca un INVITO A CONCLUDERE avente ad oggetto un CONTRATTO DI DURATA, anche quando ciò avvenga in conseguenza di spontanea iniziativa del CLIENTE

medesimo, ha diritto, qualora ne faccia espressa richiesta, di ricevere e trattenere, fino alla sottoscrizione del contratto, i documenti all'uopo predisposti dalla banca.

2. La documentazione di cui al precedente comma deve risultare completa di ogni sua parte, normativa ed economica, allo scopo di consentire al CLIENTE l'acquisizione, in via preventiva, di un adeguato livello di conoscenza della proposta contrattuale.

Articolo X.III.2 - Obbligo di mantenimento delle condizioni proposte

1. Nei casi di cui all'articolo X.III.1 comma 1, la banca è tenuta nei confronti del CLIENTE a mantenere ferme tutte le condizioni riportate nella proposta di contratto fino alla chiusura del secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna della documentazione e ad utilizzare, ai fini della conclusione del contratto, la documentazione medesima.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 la banca ha facoltà di modificare le condizioni inizialmente proposte, sia sul piano normativo che economico.

3. Nel caso in cui la banca eserciti la facoltà di cui al precedente comma, il CLIENTE acquista nuovamente il diritto di cui all'articolo X.III.1.

Articolo X.III.3 - Obblighi di informazione precontrattuale nell'attività fuori sede

1. Nei casi di attività fuori sede, diversi dalla promozione finanziaria di cui agli articoli 24 e 25 della LISF, la banca deve:

- a) fornire ai soggetti che effettuano per suo conto l'attività fuori sede la documentazione ed i dati necessari per l'assolvimento degli obblighi informativi;
- b) verificare che il soggetto incaricato rispetti gli obblighi di trasparenza e correttezza previsti nella presente Parte.

Articolo X.III.4 - Obblighi di informazione precontrattuale nelle comunicazioni a distanza

1. Quando si attivano TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA per la promozione o l'offerta di SERVIZI BANCARI, trovano comunque applicazione tutte le disposizioni contenute agli articoli X.III.1 e X.III.2.

Capo II

Contenuto dei documenti informativi

Articolo X.III.5 - Documento di sintesi "Condizioni economiche"

1. Al contratto deve essere unito un documento di sintesi, denominato "*Condizioni economiche*", volto a fornire al CLIENTE una chiara evidenza di ogni elemento di rilevanza economica.

2. Tale documento deve essere redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione, utilizzando caratteri che per tipo, stile e dimensione, siano di formato tale da garantirne un'adeguata leggibilità.
3. Tale documento costituisce parte integrante del contratto e ne funge da frontespizio.
4. L'obbligo di allegare al contratto il documento di sintesi sulle condizioni economiche applicate al rapporto non sussiste nei confronti di CLIENTI QUALIFICATI; in tali casi le condizioni economiche dovranno comunque essere riportate in contratto.

Articolo X.III.6 - Contenuto minimo del documento

1. Il documento di cui all'articolo precedente deve almeno riportare l'ammontare, la periodicità e le precise modalità di calcolo dei seguenti elementi di rilevanza economica:

- a) per qualsiasi operazione o rapporto:
 - 1) interessi compensativi per le operazioni attive e passive;
 - 2) interessi moratori;
 - 3) parametri assunti per eventuali indicizzazioni;
 - 4) criteri di indicizzazione;
 - 5) prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, comunque denominati, gravanti a qualsiasi titolo sui clienti anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto o di trasferimento di liquidità o titoli, di incasso effetti, di invio comunicazioni e rilascio duplicati;
 - 6) penali;
- b) per le operazioni di bonifico:
 - 1) commissioni e spese a carico del CLIENTE;
 - 2) data valuta applicata all'ordinante ed al beneficiario;
 - 3) tasso di cambio quando in valuta estera;
- c) per i rapporti di conto corrente:
 - 1) eventuali condizioni richieste per l'apertura del conto (ad esempio, versamento iniziale di una somma di denaro, accredito automatico dello stipendio o della pensione);
 - 2) valute sui versamenti e sui prelevamenti;
 - 3) termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto;
 - 4) tutte le causali che danno origine ad una scritturazione per la quale vengono addebitati al CLIENTE oneri economici, specificando l'importo di questi ultimi;
 - 5) eventuali commissioni di massimo scoperto;
 - 6) regolazione in conto degli interessi e divisori utilizzati.

Articolo X.III.7 - Accordo sulla regolazione in c/c degli interessi

1. Con riferimento al comma 1, lettera c, punto 6) di cui all'articolo precedente, la regolazione in conto corrente fruttifero degli interessi scaduti e non pagati alla banca (quando a debito) o non riscossi dal CLIENTE (quando a credito), deve essere oggetto di apposita appendice al contratto di conto corrente, sottoscritta dalle parti.
2. Le parti possono liberamente stipulare periodi di chiusura non definitiva del conto corrente di durata non coincidente con l'anno solare nonché la maturazione di interesse sul saldo periodico infrannuale, purché non vi siano asimmetrie tra le date di contabilizzazione e di valuta degli interessi a debito rispetto a quelle degli interessi a credito.
3. Sul saldo derivante dalla chiusura definitiva del conto corrente non è ammessa alcuna capitalizzazione.
4. L'appendice di cui sopra deve prevedere che la regolazione in conto corrente di interessi a debito del CLIENTE, decorsi quindici giorni di calendario dalla fine del periodo di liquidazione, non possa più avvenire con valuta antergata rispetto alla data di contabilizzazione dell'addebito.

Titolo IV

Contratti

Capo I

Documentazione

Articolo X.IV.1 - Obblighi di forma e di trasmissione

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo X.V.1 e fatta comunque eccezione per le operazioni effettuate e i servizi resi in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto e nelle forme ivi consentite, per i quali va comunque assicurata un'adeguata traccia documentale, tutti i contratti stipulati nell'esercizio dell'attività bancaria devono avere forma scritta, con sottoscrizioni apposte su supporto cartaceo, già completo di ogni sua parte e redatto in almeno due originali.
2. Un esemplare originale del contratto, o una sua copia conforme se stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere trasmesso al CLIENTE all'atto della sua sottoscrizione ovvero della sua registrazione nel caso di atto pubblico.

Articolo X.IV.2 - Nullità relativa

1. L'inosservanza degli obblighi di forma di cui all'articolo precedente determina la nullità del contratto.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal CLIENTE.

Capo II

Modalità di redazione delle clausole contrattuali

Articolo X.IV.3 - Trasparenza

1. I contratti devono essere redatti in maniera esauriente e chiara, anche dal punto di vista grafico.
2. Tutte le clausole contrattuali di maggior interesse per il CLIENTE, in quanto aventi ad oggetto diritti, obblighi e limiti allo stesso riferibili, devono essere redatte con particolare chiarezza, utilizzando caratteri che per tipo, stile e dimensione, siano di formato tale da garantirne un'adeguata leggibilità.

Articolo X.IV.4 - Clausole di maggior interesse

1. Tra le clausole di maggior interesse rientrano quelle aventi ad oggetto:
 - a) il recesso;
 - b) i termini di esecuzione delle operazioni (per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva erogazione delle somme prestate);
 - c) i tempi di liquidazione delle competenze;
 - d) i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi;
 - e) il rinnovo tacito del contratto alla scadenza;
 - f) l'accettazione di contratti o prestazioni accessorie, specie quando a pagamento;
 - g) gli esoneri di responsabilità a favore della banca;
 - h) il foro competente;
 - i) le modalità, i vincoli ed i costi per l'estinzione anticipata;

e tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto della banca di variarle.

Capo III

Contenuto obbligatorio dei contratti

Articolo X.IV.5 - Condizioni economiche

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni elemento di rilevanza economica, ivi compresi gli oneri di mora, le commissioni e qualsiasi spesa a carico del CLIENTE, le spese di chiusura dei rapporti e gli oneri per il recesso del CLIENTE e per il trasferimento di liquidità o titoli.

Articolo X.IV.6 - Clausole di indicizzazione

1. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, deve essere indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.

2. Nel caso in cui alcuni degli elementi di rilevanza economica del contratto dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati chiaramente i relativi parametri ed i tempi e modi di rilevazione degli stessi (siti internet, quotidiani specializzati ecc.).

Articolo X.IV.7 - Tasso effettivo

1. Nel caso di operazioni di finanziamento, deve essere indicato il TEG (Tasso Effettivo Globale) o il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) a seconda della diversa categoria di operazione, calcolato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento avente ad oggetto la rilevazione dei tassi soglia ai fini anti-usura.

Articolo X.IV.8 - Procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale

1. I contratti con la clientela devono prevedere e regolare la possibilità del CLIENTE di presentare reclamo all'ufficio a ciò preposto nonché l'esistenza o meno di accordi tra le parti per dirimere eventuali controversie anche in altre forme stragiudiziali, diverse dal reclamo. I contratti devono altresì richiamare la possibilità del CLIENTE di presentare segnalazioni alla BANCA CENTRALE ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 68 della LISF, così come definiti dall'art.7 del Reg.2007-01.

Articolo X.IV.9 - Ius variandi in pejus

1. La possibilità di variare in senso sfavorevole al CLIENTE il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione, anche non economica, che regola il rapporto, deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal CLIENTE.

Articolo X.IV.10 - Capitalizzazione interessi

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo X.III.7, nel contratto di conto corrente bancario deve essere indicata la periodicità di regolazione in conto degli interessi.

2. Nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Capo IV

Clausole di rinvio agli usi

Articolo X.IV.11 - Nullità delle clausole

1. Il rinvio agli usi per la determinazione di qualsiasi elemento di rilevanza economica determina la nullità della clausola.

2. La nullità può essere fatta valere solo dal CLIENTE.

Articolo X.IV.12 - Effetti conseguenti

1. Nel caso in cui il rinvio agli usi riguardi il tasso di interesse, si applica il tasso *euribor* a 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto.
2. In tutti gli altri casi, nulla è dovuto alla banca.

Capo V

Diritto di recesso del cliente

Articolo X.IV.13 - Contratto stipulato fuori sede

1. In caso di sottoscrizione di un contratto fuori sede, il CLIENTE ha diritto di recedere entro otto giorni dalla data di stipulazione.
2. Del rispetto del termine di cui sopra farà prova il timbro postale riportato sulla raccomandata a.r. inviata dal CLIENTE all'indirizzo della banca, specificato sul contratto.
3. In caso di recesso nei termini, il CLIENTE ha diritto alla restituzione di qualsiasi somma corrisposta per l'esecuzione del contratto e di qualsiasi spesa sostenuta.
4. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui la sede sia quella del pubblico Notaio incaricato di rogare o autenticare l'atto o il contratto.

Articolo X.IV.14 - Modifica unilaterale in pejus

1. In caso di modifica unilaterale in pejus delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo X.IV.9, il CLIENTE ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al periodo intercorso tra la data valuta di decorrenza delle modifiche, riportata nella comunicazione, e la data di liquidazione del rapporto.
2. Il diritto di recesso di cui al precedente comma, se esercitato nei modi e nei termini di cui ai successivi articoli X.IV.19 e X.IV.20, deve essere consentito al CLIENTE senza applicazione di alcuna penale o spesa di estinzione del rapporto non documentata.
3. Le modifiche alle condizioni contrattuali dovute all'applicazione delle regole di indicizzazione previste in contratto sono escluse dalla presente disciplina in quanto non configurano ipotesi di esercizio di IUS VARIANDI da parte della banca.

Capo VI

Obblighi di comunicazione e di rilascio di documentazione

Articolo X.IV.15 - Obblighi di rendicontazione periodica

1. Nei CONTRATTI DI DURATA, fatta eccezione per le locazioni di cassette di sicurezza e depositi chiusi e nei casi di rilascio al CLIENTE di libretto di deposito a risparmio, le banche devono fornire per iscritto ai CLIENTI, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e, in occasione di ogni variazione (ad eccezione di quelle dovute all'applicazione delle regole di indicizzazione previste in contratto), un aggiornato quadro delle condizioni applicate, utilizzando lo stesso documento di cui all'articolo X.III.5.

2. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto, in formato cartaceo e/o elettronico, sulla base di quanto stabilito nel contratto.

3. Per i rapporti regolati in conto corrente, il rendiconto deve essere inviato al CLIENTE con periodicità annuale o, a scelta del CLIENTE, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per i casi di variazione delle condizioni applicate.

Articolo X.IV.16 - Potere di deroga

1. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrino operazioni disposte dal CLIENTE da oltre un anno e presentino un saldo creditore di fine periodo non superiore a euro 500.

2. Il CLIENTE può disporre, con ampio effetto liberatorio nei confronti della banca, che l'esemplare del contratto di cui all'articolo X.IV.1, comma 2, e/o tutta la corrispondenza relativa al summenzionato contratto, venga dalla banca trattenuta presso di sé, a disposizione del CLIENTE medesimo, fatto salvo l'obbligo della banca di spedire all'indirizzo indicato dal CLIENTE la corrispondenza giacente, e non sottoposta all'esame del CLIENTE, da più di due anni.

3. Nei casi di cui al precedente comma, i termini di cui all'articolo X.IV.19 decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla banca.

4. Sono esclusi dall'obbligo di spedizione della corrispondenza giacente e non sottoposta all'esame del CLIENTE:

a) tutti i rapporti per i quali il CLIENTE abbia concretamente la possibilità di accedere in qualsiasi momento alla completa conoscenza delle informazioni ivi contenute mediante l'utilizzo di chiavi elettroniche (cd. *web banking* o *remote banking*);

b) tutti i contratti nei quali il CLIENTE abbia espressamente richiesto la disapplicazione della norma.

I rapporti rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera b) dovranno essere sottoposti a CONTROLLI DI COMPLIANCE rafforzati, per modalità e frequenza, rispetto a quelli ordinari.

Articolo X.IV.17 - Contenuto dell'estratto conto

1. Il rendiconto per i rapporti regolati in conto corrente (cd. estratto conto) deve indicare tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate con le rispettive causali e descrizioni, il saldo contabile debitore o creditore.
2. Almeno negli estratti conto inviati in coincidenza con la regolazione degli interessi devono altresì essere indicate, all'interno dell'estratto conto o in apposito prospetto scalare allegato, le modalità di calcolo degli interessi, inclusi i saggi di interesse applicati nel periodo, nonché il saldo liquido e disponibile del conto corrente di fine periodo.
3. Eventuali termini di silenzio-assenso riportati sugli estratti conto non sono opponibili al CLIENTE per operazioni diverse da quelle direttamente riferibili alla rendicontazione, quali, a titolo esemplificativo: la liquidazione delle spese fisse o per operazione, il calcolo degli interessi, l'applicazione di eventuali commissioni di scoperto.

Articolo X.IV.18 - Rilascio duplicati

1. Il CLIENTE ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia dei contratti e della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
2. Il medesimo diritto spetta a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 7 della LISF.

Capo VII

Esercizio dello ius variandi

Articolo X.IV.19 - Variazioni unilaterali individuali

1. La banca deve comunicare per iscritto, presso il domicilio indicato dal cliente, a mezzo lettera o mediante altro supporto durevole contrattualmente accettato dal cliente in sede di clausola ex articolo X.IV.9, le variazioni apportate alle clausole del contratto, indicando nella comunicazione, nei casi di cui al summenzionato articolo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso, che non potrà comunque risultare inferiore a trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione.
2. Nei casi di rapporti soggetti a rendicontazione con periodicità di durata non superiore al trimestre solare, la banca potrà inviare la predetta comunicazione anche sotto forma di documento allegato all'estratto conto periodico o dandovene all'interno idonea evidenza grafica; in tali casi, qualora trattasi di IUS VARIANDI in pejus, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro e non oltre sessanta giorni dalla fine del trimestre solare durante il quale la variazione è avvenuta.

Articolo X.IV.20 - Variazioni unilaterali generalizzate

1. Nei casi di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE, la comunicazione di cui sopra può avvenire anche in forma impersonale, con contestuale informativa alla BANCA CENTRALE ai fini di pubblicazione. Tale informativa deve pervenire alla BANCA CENTRALE con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle variazioni.
2. La BANCA CENTRALE deve rendere pubblica la comunicazione attraverso la sua integrale inserzione in apposita pagina del proprio sito internet, fatto salvo l'obbligo per la banca di esporre la comunicazione medesima presso la propria sede ed eventuali SUCCURSALI in luogo ben visibile al pubblico; la pubblicazione dell'avviso da parte di BANCA CENTRALE, in quanto atto dovuto, non pregiudica la possibilità da parte di BANCA CENTRALE di verificare, anche in seguito, la conformità del testo della comunicazione pubblicata e/o delle variazioni unilaterali applicate dalla banca alle norme di trasparenza e correttezza di cui alla presente Parte.
3. La banca provvede ad inviare, ai CLIENTI che intrattengono un rapporto di conto corrente, la comunicazione delle VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE apportate contestualmente all'invio previsto del primo estratto conto periodico successivo.
4. Nei casi di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE in pejus il diritto di recesso può essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE.

Articolo X.IV.21 - Disposizioni comuni alle variazioni unilaterali

1. Le variazioni unilaterali sfavorevoli al CLIENTE, anche solo potenzialmente, non possono avere effetto anteriore rispetto alla data della comunicazione diretta al CLIENTE ovvero, nel caso di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE, rispetto alla data di affissione dell'avviso presso le SUCCURSALI o, se successiva, a quella di pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE.
2. Le variazioni unilaterali dei tassi di interesse non indicizzati, quando motivate da decisioni di politica monetaria, devono estendersi contestualmente sia ai tassi attivi (a debito del CLIENTE) sia ai tassi passivi (a credito del CLIENTE) del medesimo contratto ed essere applicate con modalità tali da non recare pregiudizio al CLIENTE.
3. Le variazioni unilaterali degli indici utilizzati per i tassi variabili di interesse, coerentemente a quanto disposto al comma precedente, devono estendersi sia ai tassi attivi (a debito del CLIENTE) sia ai tassi passivi (a credito del CLIENTE) applicati al medesimo contratto.
4. Le variazioni unilaterali in pejus dei tassi di interesse non sono consentite per i CONTRATTI DI DURATA con scadenza predeterminata, fatto salvo quanto già chiarito dall'articolo X.IV.14 comma 3.

Titolo V

Tecniche di comunicazione a distanza

Capo I

Norme generali

Articolo X.V.1 - Rapporti bancari e di investimento finanziario aperti per via telematica

1. È consentito alle banche stipulare contratti con la clientela mediante il ricorso a TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, per l'apertura in via telematica (cd. "on line" o "mediante documento informatico") di rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché dei relativi servizi accessori, ai sensi e nel rispetto delle condizioni già previste dall'articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n. 4 nonché dalla regolamentazione secondaria demandata alla BANCA CENTRALE, ove vigente.

2. Le banche che intendano avviare la modalità operativa di cui al precedente comma ne danno compiuta informativa preventiva alla BANCA CENTRALE nella quale dovrà essere data particolare evidenza:

- a) al testo delle Avvertenze Legali alla cui lettura è subordinata l'apertura dei rapporti;
- b) alle procedure operative adottate per la corretta identificazione dell'utente, anche ai fini antiriciclaggio, e per la conclusione dei contratti;
- c) alle procedure informatiche adottate per inibire l'apertura dei rapporti in via telematica a soggetti residenti in Paesi o cittadini di Paesi nei quali vigono disposizioni di legge o di vigilanza restrittive rispetto a tale possibilità.

Articolo X.V.2 - Esecuzione di ordini e prestazioni di servizi

1. Le banche possono servirsi di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA nei rapporti con la clientela per l'esecuzione di operazioni e la prestazione di servizi purché:

- a) nell'ambito di contratti già stipulati per iscritto o per via telematica ai sensi dell'articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n. 4;
- b) dotate di sistemi organizzativi e informatici idonei a garantire, secondo le *best practices* di settore, un adeguato livello di riservatezza del cliente e di sicurezza delle operazioni, anche sotto il profilo del rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Capo II

Disciplina dei siti internet

Articolo X.V.3 - Utilizzo del sito internet

1. Le banche dotate di sito internet, possono utilizzare tale strumento per fornire dati e notizie inerenti la propria impresa (principali dati statutarî, ultimi bilanci di esercizio ecc.), la propria organizzazione (organigramma, ESPONENTI AZIENDALI, titolari di funzioni di controllo interno, procedure di reclamo/composizione stragiudiziale

e loro referenti ecc.) ed i prodotti ed i servizi offerti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Titolo II in materia di annunci pubblicitari (contenuti aziendali), nonché possono mettere a disposizione dei visitatori del sito rubriche dedicate alle informazioni generali sui mercati finanziari, sia auto-prodotte, sia attraverso collegamenti (*link*) ai siti di accreditati *information provider*, sia estratte da questi ultimi, purché indicandone la fonte (contenuti finanziari).

2. Le banche che inseriscano nel proprio sito anche pagine contenenti informazioni generali sulla Repubblica di San Marino ed il suo ordinamento giuridico, il sistema finanziario sammarinese e la sua regolamentazione (contenuti istituzionali), devono darne comunicazione alla BANCA CENTRALE entro dieci giorni dalla loro pubblicazione *on-line*.

3. La comunicazione di cui al precedente comma è dovuta anche in caso di successivo aggiornamento o modifica dei contenuti istituzionali del sito ed è invece esclusa quando le informazioni siano accessibili unicamente tramite *link* al sito internet della BANCA CENTRALE o a quello di Organi ed Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione sammarinese.

4. Le banche che decidano di dotarsi di un proprio sito hanno l'onere di provvedere ad aggiornarne tempestivamente i contenuti pubblicati, siano essi aziendali, finanziari o istituzionali; eventuali mancanze o ritardi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Parte in materia di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela, potrà formare oggetto di intervento della BANCA CENTRALE.

Articolo X.V.4 - Intervento della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE può richiedere alla banca, ai sensi dell'articolo 44 della LISF ed ai fini del contenimento dei rischi, l'oscuramento, totale o parziale, del sito qualora rilevi la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze e fino alla loro rimozione:

- a) il sito ha una "estensione di dominio" diversa da San Marino (.sm);
- b) la pagina di apertura non riporta in evidenza le Avvertenze Legali;
- c) la parte istituzionale del sito fornisce informazioni non corrette o incomplete;
- d) il sito contiene *link* o *banner* non legati in alcun modo all'attività bancaria;
- e) gli annunci pubblicitari inseriti non rispondono ai requisiti di cui al Titolo II.

PARTE XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Premessa

Articolo XI.I.1 - Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte trovano la propria fonte legislativa negli articoli 156 e 157 della LISF.

Articolo XI.I.2 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 18.

Articolo XI.I.3 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2008.

Titolo II

Adeguamento alle disposizioni della Parte II

Articolo XI.II.1 - Attività incompatibili

1. Le BANCHE PREESISTENTI potranno continuare ad esercitare le attività riservate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 156 comma 1 della LISF.

Articolo XI.II.2 - Attività esercitabili previa autorizzazione

1. Le BANCHE PREESISTENTI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione di cui all'articolo II.II.5, qualora esercitino attività che ricadano in quella disciplina.

Articolo XI.II.3 - Raccolta del risparmio da parte delle banche

1. Le disposizioni aventi ad oggetto la raccolta a mezzo depositi sono applicabili alle BANCHE PREESISTENTI a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche con riferimento ai rapporti contrattuali in essere.

2. Le disposizioni aventi ad oggetto la raccolta a mezzo titoli sono applicabili alla BANCHE PREESISTENTI a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ma unicamente con riferimento ai titoli di nuova emissione; quelli emessi in precedenza non possono essere oggetto di rinnovo ma devono essere rimborsati alla loro scadenza.

Articolo XI.II.4 - Raccolta del risparmio da parte di diversi soggetti autorizzati

1. Le società costituite ai sensi della Legge 25 febbraio 1986, n. 24, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono più raccogliere risparmio utilizzando strumenti diversi dai prestiti obbligazionari, né possono più utilizzare la provvista derivante da mandati di gestione fiduciaria, e mezzi di provvista simili, per svolgere attività finanziaria.

2. Le operazioni di raccolta che:

- a) siano state stipulate in data anteriore a quella di emanazione del presente Regolamento;
- b) siano ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- c) abbiano natura diversa dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso direttamente dalla società;
- d) prevedano il rimborso in data successiva al 31/12/2010;

devono essere riconvertite in prestiti obbligazionari emessi in favore degli investitori, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli II.IV.2 e II.IV.3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le operazioni di raccolta in forma non obbligazionaria, contrattualizzate in data anteriore a quella di emanazione del presente Regolamento, ma con scadenza non successiva al 31/12/2010, vanno invece a naturale esaurimento, senza possibilità di rinnovo.

Articolo XI.II.5 - Assegni emessi dalle banche

1. Le BANCHE PREESISTENTI, nelle more di una nuova regolamentazione del servizio di pagamento, possono continuare ad emettere gli assegni di cui all'articolo II.III.8, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) ammontare complessivo degli assegni emessi ed ancora in circolazione non superiore al 20% del patrimonio netto della banca emittente esposto nell'ultimo bilancio approvato;
- b) veste tipografica e strutturale dell'assegno con caratteristiche tali da renderne difficoltosa la falsificazione.

Titolo III

Adeguamento alle disposizioni delle Parti III, IV e V

Articolo XI.III.1 - Adeguamento degli statuti

1. Ai sensi dell'articolo 156 comma 4 della LISF, le BANCHE PREESISTENTI devono modificare i propri statuti per renderli conformi alle disposizioni contenute nella summenzionata legge e nel presente Regolamento entro il 31/05/2008.

2. A tal fine la domanda di autorizzazione per le modifiche statutarie, ai sensi della Parte VII Titolo XI del presente Regolamento, tenuto conto dell'ampia portata dell'intervento, deve essere presentata alla BANCA CENTRALE con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea.

3. La BANCA CENTRALE rilascia l'autorizzazione qualora:

- a) le modifiche e le integrazioni proposte siano conformi ai criteri di cui all'articolo III.III.1;
- b) l'oggetto sociale risulti privo di riferimenti ad attività o servizi non più compatibili con l'attività bancaria;
- c) il tipo legale, se diverso, venga ricondotto a quello della società per azioni;
- d) il capitale sociale, se inferiore al minimo di cui all'articolo III.III.4, venga aumentato in misura non inferiore a quanto necessario al raggiungimento del limite sopra richiamato.

4. L'aumento di capitale sociale, di cui alla lettera d), può avvenire:

- a) gratuitamente, mediante utilizzo dei fondi di riserva e attribuzione pro-quota delle azioni di nuova emissione;
- b) a pagamento, mediante conferimenti in denaro, da eseguirsi entro la fine dell'esercizio 2008, da parte di coloro che sottoscriveranno le nuove azioni.

5. La BANCA CENTRALE può concedere proroghe del termine di cui al precedente punto b) purché finalizzate ad esigenze di chiusura di amministrazioni straordinarie.

6. Le BANCHE PREESISTENTI non potranno ottenere l'ABILITAZIONE VALUTARIA fino a quando il patrimonio netto non risulti almeno pari a 13 milioni di euro.

Articolo XI.III.2 - Requisiti degli esponenti aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 156 comma 6 della LISF, gli amministratori ed i sindaci delle BANCHE PREESISTENTI che risultino già in carica in base alla normativa previgente, possono portare a termine il proprio mandato fino a naturale scadenza, senza ulteriori adempimenti di vigilanza, applicandosi le nuove disposizioni a decorrere dalle prime nomine successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per i Direttori Generali delle BANCHE PREESISTENTI, quali ESPONENTI AZIENDALI non soggetti a gradimento in base alla normativa previgente, i consigli di amministrazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono ottemperare a quanto disposto dagli articoli di cui alla Parte IV, Titolo III.

Articolo XI.III.3 - Comunicazioni sugli assetti proprietari

1. Ai sensi degli articoli 19 e 23 della LISF, i legali rappresentanti delle BANCHE PREESISTENTI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono comunicare alla BANCA CENTRALE, l'elenco dei PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca, riferito alla data di emanazione del Regolamento medesimo.

2. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun PARTECIPANTE AL CAPITALE, il numero delle azioni complessivamente possedute, sia in via diretta (iscrizione a Libro Soci) sia in via indiretta (per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposte persone), il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano.

3. Le BANCHE PREESISTENTI dovranno produrre, in allegato alla comunicazione medesima, i certificati di onorabilità di cui all'articolo V.II.2.

Titolo IV

Introduzione della nuova disciplina contenuta alla Parte VI

Articolo XI.IV.1 - Bilancio

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo VI.II.5, le BANCHE PREESISTENTI possono continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio in uso, nel rispetto dei principi generali contenuti nella LISF e delle norme generali di cui alla Parte VI del presente Regolamento.

Titolo V

Adeguamento alle disposizioni della Parte VII

Articolo XI.V.1 - Data di applicazione e piani pluriennali di recepimento

1. Le disposizioni contenute nella Parte VII divengono applicabili per le BANCHE PREESISTENTI a decorrere dal 01/10/2008.

2. Le BANCHE PREESISTENTI, entro il 31/03/2008 devono trasmettere alla BANCA CENTRALE apposita relazione sulla situazione rispetto ai parametri di vigilanza prudenziale di cui alla Parte VII con riferimento alla data del 31/12/2007.

3. Le BANCHE PREESISTENTI che, anche sulla base della relazione di cui al precedente comma, ritengano di non poter rispettare la scadenza di cui al primo comma, entro il 31/05/2008 devono presentare alla BANCA CENTRALE, laddove ciò sia consentito dai seguenti articoli e nel rispetto dei limiti ivi previsti con riferimento alle singole norme prudenziali, un Piano Pluriennale di Recepimento (brevemente PPR).

4. Il PPR dovrà:

- a) riportare con sufficiente dettaglio gli interventi che si intendono realizzare ai fini del pieno recepimento delle nuove norme di vigilanza prudenziale, specificandone tempi, modalità ed importi;
- b) essere formulato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione;
- c) essere approvato dall'Assemblea degli Azionisti con apposita deliberazione;
- d) essere comunicato alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo III.II.6, portando in allegato copia conforme delle predette deliberazioni.

5. La BANCA CENTRALE, verificato il rispetto delle condizioni minime di cui ai seguenti articoli del presente Titolo nonché la coerenza del PPR con la situazione patrimoniale, economica ed organizzativa della BANCA PREESISTENTE, entro sessanta giorni dal ricevimento autorizza o respinge il PPR.

6. Nel caso di concessione dell'autorizzazione, la BANCA CENTRALE verificherà il puntuale rispetto di quanto indicato nel PPR da parte della BANCA PREESISTENTE e dei PARTECIPANTI AL CAPITALE.

7. Nei casi in cui la BANCA PREESISTENTE:

- a) non presenti il PPR di cui al comma 3;
- b) non ottenga l'autorizzazione del PPR presentato;
- c) non rispetti quanto previsto nel PPR autorizzato;

troveranno immediata applicazione le norme di vigilanza prudenziale contenute nella Parte VII.

Articolo XI.V.2 - Patrimonio di vigilanza

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono pervenire entro l'esercizio 2008 al rispetto:

- a) della misura minima del patrimonio di vigilanza di cui all'articolo VII.II.6;
- b) dei limiti e delle restrizioni di cui all'articolo VII.II.5;

fatta salva la possibilità per la BANCA CENTRALE di concedere deroghe ai sensi dell'articolo VII.II.12, previa richiesta motivata della banca.

2. Con riferimento alla deduzione di cui all'articolo VII.II.4 comma 4, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – deduzione del 20%;
- fine esercizio 2009 – deduzione del 40%;
- fine esercizio 2010 - deduzione del 60%;
- fine esercizio 2011 - deduzione del 80%;
- fine esercizio 2012 - deduzione del 100%.

Articolo XI.V.3 - Adeguatezza patrimoniale

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono rispettare l'accantonamento minimo a riserva, di cui all'articolo VII.III.1, a decorrere dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2008.

Articolo XI.V.4 - Coefficiente patrimoniale

1. Con riferimento al rispetto del coefficiente patrimoniale minimo, di cui all'articolo VII.II.2-ter, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – coefficiente minimo 6%;
- fine esercizio 2009 – coefficiente minimo 7%;
- fine esercizio 2010 – coefficiente minimo 8%;
- fine esercizio 2011 – coefficiente minimo 9%;
- fine esercizio 2012 – coefficiente minimo 10%;
- fine esercizio 2013 – coefficiente minimo 11%.

Articolo XI.V.5 - Grandi rischi

1. Con riferimento al rispetto dei limiti, individuale e complessivo, ai grandi rischi, di cui agli articoli VII.IV.2 e VII.IV.3, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – limite individuale 50%; limite complessivo 13 volte;
- fine esercizio 2009 – limite individuale 45%; limite complessivo 12 volte;
- fine esercizio 2010 – limite individuale 40%; limite complessivo 11 volte;
- fine esercizio 2011 – limite individuale 35%; limite complessivo 10 volte;
- fine esercizio 2012 – limite individuale 30%; limite complessivo 9 volte;
- fine esercizio 2013 – limite individuale 25%; limite complessivo 8 volte.

2. La condizione indicata alla lettera b), del comma 3, dell'articolo VII.IV.4, trova applicazione con riferimento alle posizioni di rischio assunte verso società finanziarie sammarinesi controllate dalla banca, dalla data di entrata in vigore del regolamento che introdurrà, per tale categoria di soggetti autorizzati, regole di vigilanza prudenziali in materia di concentrazione dei rischi di credito.

Articolo XI.V.6 - Posizioni di rischio verso parti correlate e soggetti connessi

1. Con riferimento al rispetto dei limiti, individuale e complessivo, alle assunzioni di posizioni di rischio verso PARTI CORRELATE e SOGGETTI ad esse CONNESSI, di cui all'articolo VII.V.4, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – limite individuale 45%; limite complessivo 85%;
- fine esercizio 2009 – limite individuale 40%; limite complessivo 80%;
- fine esercizio 2010 – limite individuale 35%; limite complessivo 75%;
- fine esercizio 2011 – limite individuale 30%; limite complessivo 70%;
- fine esercizio 2012 – limite individuale 25%; limite complessivo 65%;
- fine esercizio 2013 – limite individuale 20%; limite complessivo 60%.

Articolo XI.V.7 - Limiti alla trasformazione delle scadenze

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono pervenire al rispetto delle norme di cui alla Parte VII, Titolo VI entro la fine dell'esercizio 2008.

Articolo XI.V.8 - Limiti all'acquisizione di immobili

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono alienare i beni immobili precedentemente acquisiti in deroga a quanto disposto dagli articoli VII.VII.1 e VII.VII.4, entro la fine dell'esercizio 2012.

Articolo XI.V.9 - Limiti all'assunzione di partecipazioni

1. Con riferimento al rispetto dei limiti, individuale e complessivo, di cui all'articolo VII.VIII.3, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – limite individuale 20%; limite complessivo 50%;

- fine esercizio 2009 – limite individuale 10%; limite complessivo 35%;
- fine esercizio 2010 – limite individuale 5%; limite complessivo 25%.

Articolo XI.V.10 - Adeguatezza organizzativa

1. Le BANCHE PREESISTENTI entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono trasmettere alla BANCA CENTRALE copia dei seguenti regolamenti interni, con allegata copia della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) Regolamento sulla struttura organizzativa ex articolo VII.IX.4, lettera c);
- b) Regolamento dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA ex articolo VII.IX.6;
- c) Regolamento sul processo di erogazione del credito ex articolo VII.IX.11;
- d) Regolamento dell'attività di gestione del portafoglio finanziario ex articolo VII.IX.12.

2. I regolamenti sopraelencati devono risultare conformi ai principi e ai dettami contenuti alla Parte VII, Titolo IX, con particolare riguardo:

- a) alla separazione tra funzioni operative e di controllo;
- b) alla dotazione organizzativa minima dedicata alle funzioni di controllo;
- c) ai presidi posti a garanzia della dialettica interna agli organi collegiali;
- d) al grado di autonomia, indipendenza e professionalità della struttura di internal auditing;
- e) all'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO dell'affidamento ove dovuta;
- f) alla chiara individuazione per ciascuno dei principali processi operativi delle diverse competenze e delle responsabilità, operative e di controllo, delle strutture preposte, nonché alla ricostruzione per fasi susseguenti dei processi medesimi attraverso adeguati diagrammi di flusso;
- g) alla determinazione di regole sufficienti e precise all'attività di gestione del portafoglio finanziario;
- h) alla separazione tra strutture organizzative volta a prevenire conflitti di interesse nella prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO;
- i) alla definizione di obiettivi, criteri e procedure in materia di esternalizzazione.

3. I regolamenti interni devono inoltre indicare i termini di attuazione delle norme ivi contenute, termini che non devono risultare successivi al termine di adeguamento alla disciplina contenuta alla Parte VII, Titolo IX del presente Regolamento, fissato al 30/09/2009.

4. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo VII.IX.11, comma 4, aventi ad oggetto l'assunzione della dichiarazione di identificazione del TITOLARE EFFETTIVO di cui al modello denominato "*banche: modulo di identificazione del soggetto controllante*", il termine di cui al precedente comma è da intendersi valevole unicamente per gli affidamenti richiesti in data non successiva al 31/12/2008.

5. Con riferimento alle esternalizzazioni in essere, le domande di cui all'articolo VII.IX.16 e le comunicazioni di cui all'articolo VII.IX.18, devono essere presentate alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo XI.V.11 - Reti distributive

1. Le BANCHE PREESISTENTI entro novanta giorni devono trasmettere alla BANCA CENTRALE una Relazione sulla propria rete distributiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, indicando:

- a) con riferimento alle apparecchiature ATM: la precisa localizzazione e le funzionalità a cui sono abilitate;
- b) con riferimento alle SUCCURSALI già autorizzate: l'esatta ubicazione, i servizi offerti, le principali clausole del contratto di acquisizione dei locali.

Titolo VI

Adeguamento alle disposizioni della Parte VIII

Articolo XI.VI.1 - Obblighi informativi

1. Le BANCHE PREESISTENTI, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo VIII.II.3, devono assolvere i propri obblighi informativi nei modi e nei termini stabiliti dalle Circolari e Lettere Uniformi ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della LISF nel rispetto di quanto comunque previsto agli articoli VIII.II.4 e VIII.II.5 del presente Regolamento.

Articolo XI.VI.2 - Ispezioni

1. Le disposizioni di cui alla Parte VIII, Titolo III sono applicabili alle BANCHE PREESISTENTI, ed ai loro OUTSOURCER, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo VII

Adeguamento alle disposizioni della Parte IX

Articolo XI.VII.1 - Funzioni regolamentari della capogruppo

1. Le disposizioni di cui all'articolo IX.II.1 sono applicabili alle CAPOGRUPPO a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo XI.VII.2 - Funzioni di controllo della capogruppo

1. Le disposizioni di cui all'articolo IX.II.2 devono trovare completa applicazione da parte delle CAPOGRUPPO entro il 30/09/2009.

Articolo XI.VII.3 - Gruppi bancari esteri

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte IX sono applicabili alle BANCHE PREESISTENTI banche preesistenti aventi CAPOGRUPPO ESTERA a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo VIII

Adeguamento alle disposizioni della Parte X

Articolo XI.VIII.1 - Annunci pubblicitari

1. Le disposizioni di cui alla Parte X, Titolo II sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari che risultassero non conformi alla disciplina di cui agli articoli X.II.1 e X.II.2 deve essere sospesa dalle BANCHE PREESISTENTI entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, provvedendo, laddove necessario, anche al ritiro del materiale pubblicitario presso le proprie SUCCURSALI; la diffusione può riprendere solo dopo che siano state apportate al messaggio pubblicitario le dovute correzioni ed integrazioni.
3. La sospensione della diffusione ed il suo ripristino devono essere comunicati alla BANCA CENTRALE entro cinque giorni.
4. Scaduti i termini di cui sopra la BANCA CENTRALE può, anche con riferimento ai messaggi pubblicitari diffusi in precedenza, adottare le misure cautelari ed interdittive di cui agli articoli X.II.3, X.II.4 e X.II.5, nelle forme e con le procedure di cui all'articolo X.II.6.

Articolo XI.VIII.2 - Informazione precontrattuale

1. Le disposizioni di cui alla Parte X, Titolo III, Capo I, sono applicabili ai rapporti precontrattuali successivi alla data del 30/06/2008.

Articolo XI.VIII.3 - Aggiornamento della modulistica contrattuale e precontrattuale ai fini di trasparenza

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono uniformare i propri contratti-tipo e documenti informativi alle disposizioni previste alla Parte X, Titolo III, Capo II, ed alla Parte X, Titolo IV, Capi I, II e III, del presente Regolamento entro la data del 30/06/2008.

Articolo XI.VIII.4 - Adeguamento dei contratti in essere

1. I CONTRATTI DI DURATA conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che non risultassero conformi agli obblighi di forma e di contenuto previsti dalla Parte X, Titolo IV, devono essere oggetto di modifica unilaterale da parte delle BANCHE PREESISTENTI entro il 30/06/2008; scaduto tale termine i contratti che risultassero non conformi saranno soggetti alle sanzioni previste al summenzionato Titolo e potranno essere fonte di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 141 della LISF.

Articolo XI.VIII.5 - Conversione dei contratti a distanza

1. I CONTRATTI DI DURATA conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mediante TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA devono essere riconvertiti in contratti aventi forma scritta e sottoscritti da entrambe le parti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in conformità alle nuove disposizioni sui contratti di cui alla Parte X, Titolo IV.

Articolo XI.VIII.6 - Autorizzazione dei siti internet

1. Le BANCHE PREESISTENTI che utilizzino siti internet ad esse riconducibili nei rapporti con la clientela, anche potenziale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono trasmettere alla BANCA CENTRALE quanto previsto all'articolo X.V.3 ai fini del necessario assenso.

2. L'assenso, in difetto dei requisiti di cui all'articolo X.V.4, può essere negato o subordinato all'introduzione delle necessarie modifiche.

Titolo IX

Norme inapplicabili

Articolo XI.IX.1 - Disposizioni di vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 157 comma 4 della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento divengono inapplicabili le seguenti disposizioni di vigilanza, precedentemente emanate in virtù di norme abrogate dalla LISF:

- a) Circolari nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 45;
- b) Lettere Uniformi nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 106 ultimo capoverso, 108, 109, 110, 111;
- c) Varie nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Articolo XI.IX.2 - Disposizioni di legge

1. Ai sensi dell'articolo 157 comma 5 della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento divengono inapplicabili le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti:

- a) Legge 30 marzo 1954, n. 10;
- b) Legge 8 giugno 1954, n. 17;
- c) Legge 27 febbraio 1958, n. 3;
- d) Legge 20 dicembre 1984, n. 116;
- e) Legge 12 febbraio 1986, n. 21;

- f) Decreto 26 maggio 1986, n. 62;
- g) Decreto 23 ottobre 1986, n. 120;
- h) Legge 8 marzo 1988, n. 33;
- i) articoli 5 e 6, secondo comma, e 7 della Legge 29 novembre 1995, n. 130;
- j) articoli 1, 3, 4, 5, 6, della Legge 29 ottobre 1999, n. 113;
- k) articolo 1, lettere b) e c) del Decreto 11 marzo 2001, n. 37;
- l) articolo 68 della Legge 18 dicembre 2003, n. 165;
- m) articolo 78, primo comma, della Legge 16 dicembre 2004, n. 172.

2. Con riferimento alla lettera m), l'inapplicabilità per effetto del presente Regolamento si estende unicamente alle banche.